

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA

Palermo - Venerdì, 9 dicembre 2011

SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

Sped. in a.p., comma 20/c, art. 2,
L. n. 662/96 - Filiale di Palermo

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2-E, 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL. 091/7074930-928-804 - ABBONAMENTI TEL. 091/7074925-931-932 - INSERZIONI TEL. 091/7074936-940 - FAX 091/7074927

La Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana (Parte prima per intero e i contenuti più rilevanti degli altri due fascicoli per estratto) è consultabile presso il sito Internet: <http://www.gurs.regione.sicilia.it> accessibile anche dal sito ufficiale della Regione www.regione.sicilia.it

S O M M A R I O

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO PRESIDENZIALE 8 novembre 2011.
Cessazione dalla carica del sindaco e della giunta del comune di Acicatenà e nomina del commissario straordinario pag. 3

DECRETO PRESIDENZIALE 8 novembre 2011.
Cessazione dalla carica del sindaco e della giunta del comune di Tremestieri Etneo e nomina del commissario straordinario pag. 4

DECRETO PRESIDENZIALE 30 novembre 2011.
Approvazione dell'Accordo di programma per l'ammodernamento della SS. 189 "della Valle del Platani", tratta in provincia di Agrigento pag. 5

DECRETI ASSESSORIALI

Assessorato delle attività produttive

DECRETO 27 ottobre 2011.
Nomina del comitato di sorveglianza della cooperativa Meccanici Tornitori, con sede in Cefalù . . . pag. 8

DECRETO 3 novembre 2011.
Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa Fertigean, con sede a Partinico, e nomina del commissario liquidatore pag. 9

DECRETO 3 novembre 2011.
Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa Vigilant Team, con sede a Palermo, e nomina del commissario liquidatore pag. 9

Assessorato dell'economia

DECRETO 31 ottobre 2011.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2011 pag. 10

DECRETO 2 novembre 2011.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2011 pag. 11

DECRETO 2 novembre 2011.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2011 pag. 13

DECRETO 7 novembre 2011.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2011 pag. 14

DECRETO 7 novembre 2011.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2011 pag. 15

DECRETO 8 novembre 2011.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2011 pag. 17

DECRETO 23 novembre 2011.
Modifica del decreto 28 settembre 2011, concernente riordino delle società a totale e maggioritaria partecipazione della Regione di cui all'articolo 20 della legge regionale 12 maggio 2011, n. 11 pag. 20

Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro

DECRETO 24 novembre 2011.

Linee guida per l'esecuzione dei collaudi dei cantieri regionali di lavoro per disoccupati pag. 22

Assessorato della salute

DECRETO 8 novembre 2011.

Indirizzi operativi per la configurazione e l'esatta identificazione della rete di diagnostica di laboratorio operante sul territorio cui uniformare le autorizzazioni rilasciate ai soggetti gestori, ai sensi dei decreti 16 settembre 2009 e 18 novembre 2009 pag. 35

DECRETO 30 novembre 2011.

Rettifica del decreto 31 agosto 2011, concernente zone carenti di assistenza primaria accertate all'1 marzo 2011. pag. 36

Assessorato del territorio e dell'ambiente

DECRETO 6 luglio 2011.

Integrazione della disciplina di massima delle attività esercitabili in ciascuna zona del Parco delle Madonie pag. 39

DECRETO 26 ottobre 2011.

Approvazione del progetto relativo alla realizzazione di opere ferroviarie nei comuni di Carini e Capaci pag. 40

DECRETO 3 novembre 2011.

Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Monterosso Almo pag. 43

DECRETO 3 novembre 2011.

Approvazione delle modalità e della quantificazione dei diritti previsti per la cessione in uso, in favore di privati, di materiale cartografico, tematico e topografico pag. 45

DECRETO 7 novembre 2011.

Autorizzazione del progetto relativo alla realizzazione di opere di presidio alla sede ferroviaria della linea Fiumetorto-Bicocca, nel territorio del comune di Enna pag. 46

DECRETO 7 novembre 2011.

Disciplina relativa al conferimento dei distintivi di specialità da attribuire al personale addetto alle attività Meteomont del Corpo forestale della Regione siciliana pag. 48

DECRETO 24 novembre 2011.

Procedure per il rilascio delle autorizzazioni regionali per l'utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura pag. 50

Assessorato del turismo, dello sport e dello spettacolo

DECRETO 24 ottobre 2011.

Approvazione dell'albo regionale delle associazioni pro loco per l'anno 2010 pag. 57

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Corte Costituzionale:

Sentenza 7-9 novembre 2011, n. 294 pag. 58

Assessorato dei beni culturali e dell'identità siciliana:

Avviso relativo alle piste di controllo delle linee di intervento 3.1.3.02, 3.1.3.03 e 3.1.1.05, PO FESR 2007-2013 pag. 62

Assessorato dell'economia:

Provvedimenti concernenti autorizzazione a tabaccai per la riscossione delle tasse automobilistiche della Regione siciliana pag. 63

Autorizzazione alla Banca di Credito Peloritano S.p.A., con sede in Messina, per l'esercizio dell'attività bancaria ed approvazione dello statuto sociale pag. 63

Assessorato dell'energia e dei servizi di pubblica utilità:

Autorizzazione alla società Alfasole s.r.l., con sede in Catania, per la costruzione e l'esercizio di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica nel comune di Priolo Gargallo pag. 63

Rinnovo dell'autorizzazione al comune di Giardinello per lo scarico di acque reflue urbane pag. 63

Modifica del decreto 30 novembre 2009, concernente autorizzazione alla ditta Balistreri s.r.l., con sede in Carini, per un impianto di gestione di rifiuti pericolosi e non pericolosi pag. 63

Modifica dell'ordinanza commissariale 31 maggio 2006, concernente approvazione del progetto di adeguamento di un impianto per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione di veicoli a motore, rimorchi, simili e loro parti nel territorio del comune di Paceco ed autorizzazione alla relativa realizzazione. pag. 64

Rinnovo dell'ordinanza commissariale 31 maggio 2006, intestata alla ditta Garito Roberto, con sede nel comune di Palermo pag. 64

Rinnovo dell'ordinanza commissariale 11 ottobre 2006, intestata alla ditta La Mattina Giuseppe, con sede in Campobello di Licata pag. 64

Provvedimenti concernenti autorizzazioni alla ditta N&R Energy Energia s.r.l., con sede legale in San Biagio Platani per la costruzione e all'esercizio di impianti fotovoltaici nei comuni di Palazzo Adriano, Bivona e Naro . . . pag. 64

Autorizzazione alla società Ag & Cm Butera s.r.l., con sede in Palma di Montechiaro, per la costruzione e l'esercizio di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica nel comune di Butera pag. 64

Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro:

Provvedimenti concernenti inquadramento nel profilo professionale di ispettore del lavoro del dipartimento regionale del lavoro pag. 64

Approvazione dell'avviso pubblico per la selezione di progetti di implementazione e miglioramento dei servizi proposti e gestiti dalle II.PP.A.B. della Regione siciliana pag. 65

Graduatoria provvisoria dei progetti ammissibili e finanziabili ed elenco dei progetti non ammessi - Asse VI "sviluppo urbano sostenibile" seconda finestra, linea di intervento 6.2.2.3 PO FESR 2007/2013 pag. 65

Graduatoria provvisoria dei progetti ammissibili e finanziabili ed elenco dei progetti non ammessi - Asse VI "sviluppo urbano sostenibile", seconda finestra, linea di intervento 6.1.4.4 PO FESR 2007/2013 pag. 65

Graduatoria provvisoria dei progetti ammissibili e finanziabili ed elenco dei progetti non ammessi - Asse VI "svilup-

po urbano sostenibile", seconda finestra, linea di intervento 6.2.2.2 PO FESR 2007/2013 pag. 65

Assessorato delle risorse agricole e alimentari:

PSR Sicilia 2007-2013, misura 121 "Ammodernamento delle aziende agricole" - Avviso di proroga del termine di presentazione delle domande di aiuto 3^a sottofase del bando 2009-2011 pag. 65

Assessorato del territorio e dell'ambiente:

Concessione di finanziamento al comune di Caltabellotta per la realizzazione di un progetto a valere sulla linea di intervento 2.3.1.1 del PO FESR Sicilia 2007/2013 . . . pag. 65

Autorizzazione alla ditta Polipak s.r.l., con sede in Marsala per la modifica di emissioni in atmosfera. pag. 66

Giudizio negativo di valutazione di impatto ambientale ad un progetto per il rinnovo autorizzazione discarica di rifiuti inerti nel territorio di Valdina pag. 66

Approvazione del piano particolareggiato della z.t.o. F7 del comune di Monterosso Almo pag. 66

Autorizzazione di un progetto relativo alla realizzazione di opere stradali nel comune di Mazzarrone . . . pag. 66

Assessorato del turismo, dello sport e dello spettacolo:

Provvedimenti concernenti iscrizione di guide subacquee al relativo albo regionale. pag. 66

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO PRESIDENZIALE 8 novembre 2011.

Cessazione dalla carica del sindaco e della giunta del comune di Acicatena e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il vigente ordinamento amministrativo degli enti locali approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16; Vista la legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 22;

Visto l'art. 11 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35 come modificato dall'art. 2 della legge regionale 16 dicembre 2000, n. 25;

Vista la nota-fax, prot. n. 30608 del 23 settembre 2011, acquisita in pari data al prot. n. 20845, con la quale il segretario generale del comune di Acicatena ha comunicato che il sindaco, on.le Raffaele Giuseppe Nicotra, con

nota acquisita dall'ente al prot. n. 30536 in data 23 settembre 2011, ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica;

Rilevato che, ai sensi del richiamato art. 11, comma 1, della legge regionale n. 35/1997 e successive modifiche, la cessazione dalla carica del sindaco per dimissioni o altra causa comporta la cessazione dalla carica dei componenti della rispettiva giunta ma non del consiglio, che rimane in carica fino alla data di effettuazione del previsto rinnovo con le elezioni congiunte del sindaco e del consiglio comunale, da tenersi nel primo turno elettorale utile;

Rilevato che, nel caso di specie, ai sensi dell'art. 11, comma 4, della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35, e dell'art. 55 dell'O.R.EE.LL., approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16, così come sostituito dall'art. 14 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 ed integrato dall'art. 28 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, nonché dall'art. 13 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 22, le competenze del sindaco e della giunta sono esercitate da un commissario straordinario e che le nuove elezioni, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge regionale n. 25/2000, avranno luogo alla prima tornata elettorale utile;

Visto l'art. 55 della legge regionale 15 marzo 1963, n. 16, come sostituito dall'art. 14 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30, ed integrato dall'art. 28 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, nonché dall'art. 13 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 22;

Visto il decreto presidenziale n. 138/Serv. 4/S.G. dell'8 maggio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 23 del 22 maggio 2009, con il quale vengono fissate le nuove indennità di funzione mensile spettanti ai commissari straordinari e regionali degli enti locali, in rapporto alla popolazione rilevata nell'ultimo censimento 2001 (D.P.C.M. 2 aprile 2003 nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - supplemento ordinario - n. 81 del 7 aprile 2003);

proposta nominativa;

Su proposta dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica;

Decreta:

Art. 1

Per motivi in premessa specificati, prendere atto della cessazione dalla carica del sindaco e della giunta municipale del comune di Acicatena.

Art. 2

Nominare il dott. Di Miceli Pietro, qualifica dirigente Assessorato turismo, commissario straordinario per la gestione del predetto comune, in sostituzione degli organi cessati dalla carica, fino alla prima tornata elettorale utile, da tenersi, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge regionale n. 25/2000 contestualmente all'elezione del consiglio comunale.

Art. 3

Al commissario straordinario è dovuto il compenso mensile previsto dal decreto presidenziale n. 138/Serv.4/S.G. dell'8 maggio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 23 del 22 maggio 2009, oltre il trattamento di missione, a decorrere dalla data di insediamento nella carica.

Palermo, 8 novembre 2011.

LOMBARDO
CHINNICI

(2011.45.3298)072

DECRETO PRESIDENZIALE 8 novembre 2011.

Cessazione dalla carica del sindaco e della giunta del comune di Tremestieri Etneo e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il vigente ordinamento amministrativo degli enti locali approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16;

Vista la legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 22;

Visto l'art. 11 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35 come modificato dall'art. 2 della legge regionale 16 dicembre 2000, n. 25;

Vista la nota-fax, prot. n. 16529 dell'11 ottobre 2011, acquisita il 12 ottobre 2011 al prot. n. 22149, con la quale il segretario comunale di Tremestieri Etneo ha comunicato l'avvenuto decesso, in data 11 ottobre 2011, del sindaco dott. Antonino Basile;

Rilevato che, ai sensi del richiamato art. 11, comma 1, della legge regionale n. 35/1997 e successive modifiche, la cessazione dalla carica del sindaco per decesso o altra causa comporta la cessazione dalla carica dei componenti della rispettiva giunta ma non del consiglio, che rimane in carica fino alla data di effettuazione del previsto rinnovo con le elezioni congiunte del sindaco e del consiglio comunale, da tenersi nel primo turno elettorale utile;

Rilevato che, nel caso di specie, ai sensi dell'art. 11, comma 4, della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35, e dell'art. 55 dell'O.R.EE.LL., approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16, così come sostituito dall'art. 14 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 ed integrato dall'art. 28 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, nonché dall'art. 13 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 22, le competenze del sindaco e della giunta sono esercitate da un commissario straordinario e che le nuove elezioni, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge regionale n. 25/2000, avranno luogo alla prima tornata elettorale utile;

Visto l'art. 55 della legge regionale 15 marzo 1963, n. 16, come sostituito dall'art. 14 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30, ed integrato dall'art. 28 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, nonché dall'art. 13 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 22;

Visto il decreto presidenziale n. 138/Serv. 4/S.G. dell'8 maggio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 23 del 22 maggio 2009, con il quale vengono fissate le nuove indennità di funzione mensile spettanti ai commissari straordinari e regionali degli enti locali, in rapporto alla popolazione rilevata nell'ultimo censimento 2001 (D.P.C.M. 2 aprile 2003 nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - supplemento ordinario - n. 81 del 7 aprile 2003);

proposta nominativa;

Su proposta dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica;

Decreta:

Art. 1

Per motivi in premessa specificati, prendere atto dell'avvenuto decesso del sindaco di Tremestieri Etneo e della conseguente cessazione della giunta municipale.

Art. 2

Nominare il dott. Puglisi Giovanni, qualifica dirigente in quiescenza, commissario straordinario per la gestione del predetto comune, in sostituzione degli organi cessati dalla carica, fino alla prima tornata elettorale utile, da tenersi, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge regionale n. 25/2000 contestualmente all'elezione del consiglio comunale.

Art. 3

Al commissario straordinario è dovuto il compenso mensile previsto dal decreto presidenziale n. 138/Serv.4/S.G. dell'8 maggio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 23 del 22 mag-

gio 2009, oltre il trattamento di missione, a decorrere dalla data di insediamento nella carica.

Palermo, 8 novembre 2011.

LOMBARDO
CHINNICI

(2011.45.3297)072

DECRETO PRESIDENZIALE 30 novembre 2011.

Approvazione dell'Accordo di programma per l'ammodernamento della SS. 189 "della Valle del Platani", tratta in provincia di Agrigento.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme in materia di bilancio e contabilità della Regione siciliana;

Vista la legge regionale n. 10 del 30 aprile 1991 e successive modifiche ed integrazioni recante disposizioni per i provvedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge n. 20 del 14 gennaio 1994 ed il relativo decreto legislativo n. 200 del 18 giugno 1999 recanti disposizioni sulle competenze della Corte dei conti nella Regione siciliana;

Vista la legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000 e successive modifiche ed integrazioni, concernente la disciplina del personale regionale e l'organizzazione degli uffici della Regione e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 8 della legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000 e successive modifiche ed integrazioni recante le funzioni dei dirigenti;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";

Visto il decreto presidenziale n. 12 del 5 dicembre 2009, concernente il regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive n. 2004/17/CE e n. 2004/18/CE" e il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 inerente il regolamento di esecuzione ed attuazione del codice degli appalti;

Vista la legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 recante disposizioni sui contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. n. 207/2010;

Visto il decreto presidenziale n. 370 del 2 giugno, con il quale è stato decretato l'assetto organizzativo endodipartimentale dei dipartimenti riconosciuti con il D.P. n. 12/2009;

Visto il decreto n. 1242 del 28 giugno 2010 con il quale è adottato il funzionigramma del dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti;

Visto il D.P.Reg. n. 309983 del 31 dicembre 2009 con cui il Presidente della Regione siciliana ha conferito l'incarico di dirigente generale del dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti;

Visto il decreto n. 1968 del 22 luglio 2010 con il quale è stato conferito l'incarico di dirigente del servizio 9 "Infrastrutture viarie - Sicurezza stradale";

Vista la legge regionale 11 maggio 2011, n. 8, "Bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno finanziario 2011 e bilancio pluriennale per il triennio 2011-2013";

Visto il testo coordinato delle leggi regionali relative all'ordinamento degli enti locali pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 20 del 9 maggio 2008;

Visto l'art. 384 del testo coordinato delle leggi regionali relative all'ordinamento degli enti locali riguardanti gli accordi di programma (art. 27, legge n. 142/1990 recepito con modifica dall'art. 1, comma 1, lett. e), della legge regionale n. 48/1991 - art. 117, legge n. 127/1997) il quale prevede che gli accordi di programma sottoscritti sono approvati con decreto del Presidente della Regione;

Visto l'Accordo di programma (art. 384 Testo coordinato delle leggi regionali relative all'ordinamento degli enti locali) per l'ammodernamento della SS. 189 "della Valle del Platani" tratta in provincia di Agrigento, sottoscritto in data 5 novembre 2010 dalla Regione siciliana, dalla Provincia regionale di Agrigento e dall'ANAS S.p.A.;

Vista la nota n. 58021 del 13 maggio 2011, con la quale l'ufficio di Gabinetto, segreteria tecnica della Presidenza della Regione, con riferimento al suddetto Accordo, ha trasmesso copia della nota n. 2560 del 19 gennaio 2011 con la quale la Provincia regionale di Agrigento ha richiesto al nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici della Regione siciliana c/o il dipartimento regionale della programmazione la certificazione ai fini dell'applicazione dell'art. 91, lett. c, della circolare n. 1250/03 della Cassa depositi e prestiti, ed ha invitato questo dipartimento a porre in essere le azioni amministrative necessarie per l'approvazione dello stesso Accordo;

Visto il parere espresso dal nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici in merito all'intervento in argomento, trasmesso dal dipartimento regionale della programmazione con la nota n. 8614 del 16 maggio 2011, nel quale viene evidenziata la convenienza economica dell'intervento di riqualificazione dell'itinerario "Palermo-Agrigento", anche se lo studio si riferisce alla sola tratta ricadente nel territorio della provincia di Agrigento. Inoltre il N.V.V.I.P.P., in considerazione che le spese di progettazione saranno sostenute dalla Provincia regionale di Agrigento che intende avvalersi del fondo per la progettazione della CC.DD.PP., ricorda di avviare le procedure per la rimodulazione della scheda intervento APQ t.s. n. IS2A17 - inerente la progettazione della tratta Lercara Friddi (bivio Manganaro) - Agrigento - per la quale sono state accantonate le relative risorse, procedendo allo stralcio delle somme afferenti la progettazione dell'intervento di cui all'A.P. del 5 novembre 2010;

Vista la nota n. 23654 del 6 luglio 2011 con la quale la Provincia regionale di Agrigento ha precisato che, in merito al tema dell'attraversamento della strada in progetto della provincia di Caltanissetta, lo stesso è ininfluente in quanto:

— la natura dell'Accordo prevede l'intervento degli enti specificatamente interessati;

— tali enti sono l'Anas, proprietaria della strada e la Provincia regionale di Agrigento, ente promotore per finalità economico-sociali del territorio;

— il territorio della provincia di Caltanissetta è lambito solo marginalmente dal tracciato interessato;

— che in ogni caso, nelle fasi procedurali di progettazione, sarà coinvolta anche la Provincia regionale di Caltanissetta, così come tutti i comuni interessati, nel rispetto delle vigenti disposizioni;

Vista la nota n. CPA-0045128-P del 21 luglio 2011 con la quale l'Anas S.p.A., in riscontro a quanto richiesto da questo dipartimento per le vie brevi in relazione alla progettazione dell'itinerario "Palermo-Agrigento" ha confermato che la progettazione dello stesso è suddivisa in quattro tratti, tra i quali quello agrigentino, e che tale scelta risulta tecnicamente giustificata e anche vantaggiosa in termini di costi, riguardando differenti tipologie dei tratti progettati in funzione delle diverse caratteristiche di traffico;

Considerato che l'art. 9 dell'A.P. del 5 novembre 2010 prevede, ai sensi dell'art. 384, comma 4, del testo coordinato delle leggi regionali relative all'ordinamento degli enti locali, l'approvazione dell'Accordo con atto formale del Presidente della Regione siciliana;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere, per quanto di competenza, all'approvazione dell'Accordo di programma sopraccitato ai sensi del comma 4 dell'art. 384 del testo coordinato delle leggi regionali relative all'ordinamento degli enti locali;

Ai sensi della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato;

Decreta:

Art. 1

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Art. 2

È approvato, ai sensi del comma 4 dell'art. 384 del testo coordinato delle leggi regionali relative all'ordinamento degli enti locali, l'Accordo di programma per l'ammodernamento della SS.189 "della Valle del Platani" tratta in provincia di Agrigento, stipulato in data 5 novembre 2010 dalla Regione siciliana, dalla Provincia regionale di Agrigento e dall'Anas S.p.A. che costituisce allegato al presente decreto.

Art. 3

La Provincia regionale di Agrigento è tenuta al rispetto delle previsioni degli strumenti di programmazione e di attuazione della Regione siciliana in materia di viabilità ed alla applicazione della normativa di settore in materia di appalti di servizi di ingegneria di cui al decreto legislativo n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni e D.P.R. n. 207/2010 come recepiti dalla legge regionale n. 12/2011.

Art. 4

Il dirigente generale del dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti è tenuto ad attivare le procedure per la rimodulazione della scheda Intervento APQ t.s. n. IS2A17 nei termini di cui al parere rilasciato dal N.V.V.I.PP. della Regione siciliana.

Art. 5

Il presente decreto, senza oneri a carico della Regione siciliana, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 30 novembre 2011.

LOMBARDO

Allegato

ACCORDO DI PROGRAMMA
(ART. 384 TESTO COORDINATO DELLE LEGGI REGIONALI
RELATIVE ALL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI)
PER L'AMMODERNAMENTO DELLA SS. 189
"DELLA VALLE DEL PLATANI"
TRATTA IN PROVINCIA DI AGRIGENTO

L'anno 2010 il giorno 5 del mese di novembre presso la Provincia regionale di Agrigento i sottoscritti:

— on.le dott. Raffaele Lombardo, presidente della Regione Sicilia;

— prof. Eugenio D'Orsi, presidente della Provincia regionale di Agrigento;

— ing. Ugo Dibennardo, direttore regionale ANAS S.p.A.

Premesso che:

— La Strada statale n. 189 "Della Valle del Platani" costituisce arteria di collegamento tra il capoluogo regionale ed il capoluogo provinciale di Agrigento, tra i comuni rivieraschi e i predetti capoluoghi oltre che tra gli stessi comuni rivieraschi, e quindi, nell'ambito isolano, riveste una funzione essenziale;

— è di prossima realizzazione il miglioramento della predetta arteria nella tratta ricadente nella provincia di Palermo;

— il tratto della SS. 189 ricadente nella provincia di Agrigento è notoriamente caratterizzato da un intollerabile tasso di incidentalità;

— inoltre lo stesso tratto è notoriamente inadeguato, quanto a livello di servizio offerto, in rapporto alle esigenze di mobilità e trasporto del territorio;

— sono previste fra i fondi POR, FAS, ecc. di prossima utilizzazione somme da destinare alla realizzazione di infrastrutture stradali alle quali non si può accedere se non disponendo di idonea progettazione;

— si rende necessario, al fine di favorire la propulsione socio-economica del territorio della provincia di Agrigento, realizzare il potenziamento dell'attuale viabilità, provvedendo all'ammodernamento del tracciato della SS. 189 in modo da renderlo sicuro, adeguato alle esigenze di mobilità e rispondente alla normativa vigente, nel quadro di una visione unitaria della tratta Agrigento-Palermo;

— alla realizzazione dell'ammodernamento di cui si è detto devono concorrere, con intendimenti ed azioni amministrative convergenti, i soggetti sottoscrittori;

— pertanto è opportuno stipulare, tra le parti interessate, un Accordo di programma, ai sensi dell'art. 384 del testo coordinato delle leggi regionali relative all'ordinamento degli enti locali, brevemente detto testo coordinato, onde poter meglio disciplinare i rapporti reciproci nell'ambito dell'intervento che si intende realizzare e assicurare conseguentemente il coordinamento delle azioni, la determinazione dei tempi, le modalità di progettazione e realizzazione, con relativi finanziamenti, ed ogni altro connesso adempimento.

Tutto ciò premesso, stipulano quanto segue:

Art. 1

Principi generali

1. Le premesse fanno parte integrante dell'Accordo di programma (più brevemente AdP) con valore di patto.

2. L'AdP è stipulato in vista della realizzazione degli interventi sulla SS. 189 "Della Valle del Platani" di cui in premessa.

3. I sottoscrittori dell'AdP concordano sull'opportunità di realizzare gli interventi in oggetto e di avviare tempestivamente e congiuntamente ogni utile iniziativa al raggiungimento dell'obiettivo di cui in premessa.

4. A tal fine i sottoscrittori si impegnano a porre in essere tutte le iniziative, le procedure ed i provvedimenti per determinare le condizioni necessarie alla concreta attuazione della predetta opera.

5. Si concorda fin d'ora che la finalità precipua dell'intervento in oggetto è la rifunionalizzazione del collegamento tra le province di Agrigento e Palermo attraverso l'ammodernamento della SS. 189 nel tratto ricadente nella provincia agrigentina.

Art. 2

Soggetti contraenti

L'AdP è stipulato tra le seguenti parti:

- Regione Sicilia;
- Provincia regionale di Agrigento;
- Anas S.p.A. - Direzione regionale per la Sicilia.

Art. 3

Oggetto dell'Accordo di programma

L'accordo di programma ha per oggetto la realizzazione degli interventi descritti in precedenza, a partire dalla progettazione all'esecuzione delle opere.

Art. 4

Modalità ed impegni

1. Sarà compito della Regione Sicilia:

— il finanziamento delle opere che farà riferimento alle disponibilità finanziarie ex fondi regionali, statali e comunitari (POR, FAS, etc.).

2. Sarà compito della Provincia regionale di Agrigento:

— l'elaborazione, preventiva alla progettazione, del Documento preliminare della progettazione (DPP), redatto in conformità e con i contenuti di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 15 del regolamento n. 554/99, di attuazione della legge n. 109 del 1994, (applicabile nella Regione siciliana, giusta il rinvio dell'art. 1 delle legge regionale n. 7 del 2002 e successive modifiche ed integrazioni);

— l'attività di progettazione, con l'acquisizione dei necessari pareri, autorizzazioni, nulla osta, ecc.;

— quanto altro previsto dalla vigente normativa, fino al completamento ed approvazione della progettazione.

3. Sarà compito dell'ANAS:

— fornire apporti all'attività di progettazione, con particolare riguardo agli aspetti autorizzativi di propria competenza;

— lo svolgimento della funzione di stazione appaltante (appalto e direzione lavori) della predetta opera;

3. Al fine di caratterizzare la progettazione, i contenuti del DPP di cui sopra saranno in particolare integrati, precisati, ecc. secondo quanto illustrato di seguito, con richiamo alla elencazione alfabetica dell'art. 15, comma 5, del regolamento:

a) *Situazione generale e possibilità di far ricorso alle tecniche di ingegneria naturalistica*

La trattazione della situazione generale non richiede particolari indicazioni ed integrazioni.

Per quanto riguarda l'uso delle tecniche di ingegneria naturalistica, si precisa che l'uso di muri di sostegno, tanto in trincea che nei rilevati, dovrà essere tendenzialmente evitato, ricorrendosi ad adeguate scarpate stabilizzate con le tecniche dell'ingegneria naturalistica; tali tecniche saranno altresì impiegate nelle sistemazioni idrauliche necessarie per la stabilità del corpo stradale e per assicurare la regimentazione delle acque, senza l'impiego di calcestruzzo a faccia vista; nel caso di necessità di scarpe con pendenza elevata si potrà fare ricorso all'impiego di terre rinforzate. Sono ammesse opere di sostegno in calcestruzzo cementizio o in terra armata solo in caso di inderogabili esigenze negli svincoli o in prossimità di manufatti esistenti, in particolare edilizi, da mantenere.

b) *Obiettivi generali*

Si precisa che:

— l'ammodernamento della SS. 189, nel tratto oggetto dell'AdP, sarà adeguato alle esigenze di traffico, con riferimento alle disposizioni del D.M. 5 novembre 2001 e con svincoli conformi al D.M. 19 aprile 2006;

— la progettazione studierà tracciati stradali che ricalchino, tendenzialmente, gli esistenti evitando, per quanto possibile, quelli innovativi che entrino in conflitto con gli strumenti urbanistici vigenti;

— i criteri da adottare per la progettazione dovranno tenere conto degli aspetti funzionali e geometrici, della situazione ambientale in cui la strada si inserisce ed anche dei futuri sviluppi in tema di aumento dei volumi di traffico indotti dalla realizzazione dell'ammodernamento dell'infrastruttura, e dalle caratteristiche del tratto dell'arteria in provincia di Palermo, in modo che la mobilità si svolga in sicurezza e con regolarità. In tal senso la progettazione dovrà essere predisposta in modo da attuare agevolmente eventuali soluzioni alternative sia di carattere funzionale che geometrico tali da poter soddisfare nuove e mutate esigenze a garanzia di una circolazione sicura e di assegnato livello di servizio.

c) *Esigenze e bisogni*

Si specifica che:

— l'intervento previsto dovrà rispondere alle esigenze ed ai bisogni di traffico e mobilità relativi anche alla rete secondaria che si innesta sulla SS. 189, prevedendo flussi corrispondenti allo sviluppo socio-economico delle aree latitanti l'arteria e comunque interessate, con particolare attenzione agli svincoli relativi ai predetti innesti.

La strada ammodernata dovrà ottenere la drastica riduzione di incidentalità oltre che consentire una fluidità del traffico relativa al livello di servizio prestabilito.

d) *Regole e norme tecniche da rispettare*

Si precisa che:

— per quanto riguarda i calcoli strutturali dovranno essere applicate le nuove Norme tecniche per le costruzioni (NTC) di cui al decreto D.M. 14 gennaio 2008, con particolare riguardo alle previsioni progettuali che garantiscono un'adeguata risposta alle azioni sismiche anche con l'impiego di soluzioni innovative.

Dovrà essere redatto, da un gruppo autonomo ed indipendente, il Safety Audit del tracciato stradale in modo da rilevare le criticità della progettazione ed introdurre poi le conclusive soluzioni progettuali connesse alla sicurezza.

Dovrà essere rispettato il decreto legislativo n. 81/2008, relativo alla sicurezza in cantiere, redigendo il piano di sicurezza e coordinamento non a valle della fase di progettazione ma seguendo passo passo l'intero percorso della sua elaborazione. Il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione dovrà affiancare il gruppo di progettazione valutando le interferenze tra il cantiere e l'ambiente esterno al fine di prospettare soluzioni di eliminazione e/o minimizzazione degli eventuali condizionamenti.

Particolare attenzione dovrà porsi nello studio di soluzioni che, durante il corso dei lavori, consentano di arrecare il minimo disturbo possibile al transito delle correnti veicolari garantendo una continuità dei flussi.

Al fine di raggiungere l'ottimizzazione delle soluzioni progettuali e tenere conto delle esigenze delle popolazioni e delle forze produttive locali, attraverso un colloquio basato su elementi oggettivi e con un linguaggio particolarmente comunicativo, dovrà essere applicata la Gestione del valore, come normata dalla UNI EN 12973:2003; quanto sopra sarà relazionato al punto "c. esigenze", anche in sintonia con quanto preconizzato dall'emanando nuovo regolamento dei lavori pubblici.

Dovrà essere redatta la relazione paesaggistica ai sensi dell'art. 1 e degli allegati del D.P.C.M. 12 dicembre 2005.

e) *Vincoli di legge*

Si precisa che:

— ancor quando non previsto dalle disposizioni vigenti, al fine della massima considerazione degli aspetti ambientali, gli studi ambientali saranno, in ogni fase, sottoposti all'esame delle autorità proposte alla VIA.

f) *Funzioni*

Si specifica che:

L'opera deve essere progettata svolgendo la funzione generatrice di "valore aggiunto" per le collettività locali inserendosi come parte integrante nel territorio.

Dovranno essere curati con particolare attenzione gli aspetti manutentivi determinando e capitalizzando i relativi costi, inquadrando quanto sopra nell'ambito della Gestione del valore (vedi punto d).

g) *Requisiti tecnici*

Si precisa che:

— la progettazione dovrà fondarsi su un adeguato studio tra-sportistico tendente alla determinazione del traffico attuale e del più probabile traffico futuro;

— i requisiti tecnici da garantire per la progettazione delle opere stradali saranno assicurati dall'adozione e dal rispetto dei capitolati d'onori ed allegati della direzione centrale progettazione dell'ANAS S.p.A.

h) *Impatti*

Si precisa che:

— dovrà essere curato lo studio di impatto ambientale corredo delle varie fasi progettuali con rendering di inserimento nel territorio e con rendering dinamici capaci di fornire una reale sensazione di percorrenza della strada.

i) *Fasi della progettazione e tempi*

La progettazione sarà sviluppata in lotti suddivisibili in stralci funzionali che consentano la realizzazione anche frazionata delle opere. I tempi della progettazione sono assegnati nel cronogramma di cui all'art. 5.

l) *Livelli della progettazione*

I livelli di progettazione saranno tali da consentire i finanziamenti, privilegiandosi la soluzione conclusiva di appalto integrato.

m) *Limiti finanziari, costi e fonti di finanziamento*

Il costo dell'opera, per quanto possibile, sarà contenuto in un totale per lavori di 200 mil. €, salvo dimostrazione di maggiori esigenze finanziarie. Le fonti di finanziamento, come già detto, sono costituite dai programmi PAR, FAS, POR, eventualmente coordinati con finanziamenti diretti di istituzioni finanziarie europee.

n) *Sistema di realizzazione*

Il sistema di realizzazione da impiegare è individuato nella procedura di affidamento dei lavori tramite, preferibilmente, appalto integrato.


Il DPP pertanto sarà elaborato con le indicazioni, ecc. di cui sopra e con altri contenuti di cui all'art. 15, comma 5, del D.P.R. n. 554/99. Esso sarà redatto dal Rup nominato dalla Provincia di Agrigento.

4. Tutti i partecipanti svolgeranno le proprie attività nel più rigoroso rispetto delle normative vigenti.

Art. 5

Tempi e coordinamento delle azioni

1. La definizione della tempistica è indicata nel seguente cronogramma nel quale sono indicati i tempi di affidamento e progettazione, approvazione e finanziamento e di realizzazione, su base temporale semestrale. L'intervento sarà concluso dopo 48 mesi dall'affidamento della progettazione con il completamento dell'ammodernamento della SS. 189 - tratto in provincia di Agrigento.

Cronogramma

2. L'Accordo è valido fino al compiuto adempimento di tutte le previste obbligazioni e dura fino alla realizzazione dell'intervento previsto dall'Accordo stesso ed alle sue eventuali integrazioni e/o modificazioni, anche oltre quanto previsto dal precedente cronogramma.

3. Il coordinamento delle azioni è assicurato dal rispetto delle attività che i soggetti contraenti si impegnano a svolgere così come indicato nell'art. 4.

Art. 6

Finanziamento

1. Le spese della progettazione saranno sostenute dalla Provincia di Agrigento, con anticipazioni ottenute dai Fondi rotativi di progettazione, sia regionali che nazionali ed europei, e saranno recuperate dallo stesso ente con il finanziamento delle opere.

2. Il finanziamento delle opere sarà a cura della Regione Sicilia, che farà riferimento alle disponibilità finanziarie ex fondi regionali, statali e comunitari (POR, FAS, etc.), utilizzando la compiuta ed approvata progettazione.

Art. 7

Collegio di vigilanza

Per l'esecuzione dell'AdP è costituito, ai sensi dell'art. 348 comma 6 del testo coordinato, il Collegio di vigilanza presieduto dal Presidente della Regione Sicilia o suo delegato e formato da:

- Presidente della Regione Sicilia (o suo delegato);
- Presidente della Provincia di Agrigento (o suo delegato);
- Direttore regionale ANAS S.p.A. (o suo delegato).

Al Collegio di vigilanza è attribuito il compito di vigilare sulla piena, sollecita e corretta attuazione dell'AdP, nel rispetto degli indirizzi di sopra enunciati e di risolvere le controversie che dovessero insorgere tra le parti in ordine all'interpretazione e all'attuazione dell'accordo stesso.

Art. 8

Attività di supporto

1. Il Presidente della Regione Sicilia provvederà a convocare periodicamente il Collegio di vigilanza perché venga informato dagli enti sottoscrittori sull'avanzamento delle procedure compiute e di quelle in itinere, per consentire idonea attività tesa a superare le difficoltà eventualmente presentatesi.

Art. 9

Approvazione dell'accordo di programma

L'AdP, ai sensi del comma 4 del citato art. 384, è approvato con atto formale dal Presidente della Regione Sicilia e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Agrigento, 5 novembre 2010.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente della Regione Sicilia: LOMBARDO

Il Presidente della Provincia regionale di Agrigento: D'ORSI

Il Direttore regionale dell'Anas S.p.A.: DI BERNARDO

(2011.48.3532)109

DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 27 ottobre 2011.

Nomina del comitato di sorveglianza della cooperativa Meccanici Tornitori, con sede in Cefalù.

L'ASSESSORE PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;

Visto il decreto n. 730/1S del 31 marzo 2010, con il quale la cooperativa Meccanici Tornitori, con sede in Cefalù (PA), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545 terdecies del codice civile, con la contestuale nomina del commissario liquidatore rag. Santo Ferrarello;

Visto l'art. 198 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267;

Considerata l'importanza dell'impresa, con particolare riguardo alla consistenza della massa attiva da liquidare;

Ritenuto opportuno di procedere alla nomina del comitato di sorveglianza della cooperativa Meccanici Tornitori, con sede in Cefalù (PA);

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi dell'art. 198 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, è nominato il comitato di sorveglianza della cooperativa Meccanici Tornitori, con sede in Cefalù (PA), nella seguente composizione:

- presidente: prof. avv. Antonino Ilacqua, nato a Messina il 7 aprile 1959, nella qualità di esperto;
- componente: dott. Salvatore Pasqualetto, nato a Mazzarino (CL) il 29 aprile 1954, nella qualità di esperto;
- componente: avv. Salvatore Casamichele, nato a Ragusa il 14 giugno 1960, nella qualità di rappresentante del creditore IRCAC.

Art. 2

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso al T.A.R. entro 60 giorni dalla notifica o ricorso straordinario al Presidente della Regione entro 120 giorni dalla stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato integralmente nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 27 ottobre 2011.

VENTURI

(2011.45.3306)041

DECRETO 3 novembre 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa Fertigean, con sede a Partinico, e nomina del commissario liquidatore.

L'ASSESSORE
PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;

Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;

Visto il verbale di mancata revisione, biennio 2009/2010, con il quale la Confcooperative in data 6 agosto 2010, prot. n. 2046, ha proposto, ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies del codice civile, lo scioglimento, con nomina di liquidatore, della cooperativa Fertigean, con sede a Partinico (PA);

Visto il pro-memoria n. 3770 del 24 febbraio 2011, con il quale il servizio 6 - Ispettivo e vigilanza cooperative di questo Assessorato regionale ha chiesto alla C.R.C., per gli anzidetti motivi, di esprimere il parere sullo scioglimento e messa in liquidazione, ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies del codice civile, della cooperativa Fertigean, con sede a Partinico (PA);

Visto il parere n. 7 del 19 maggio 2011, con il quale la Commissione regionale della cooperazione si è espressa favorevolmente sullo scioglimento e messa in liquidazione, ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies del codice civile, della cooperativa Fertigean, con sede a Partinico (PA);

Visto il pro-memoria n. 11461 dell'1 settembre 2011, con il quale, in applicazione dell'art. 9, legge n. 400/75, il dott. Giustino Costa è stato designato quale commissario liquidatore della cooperativa Fertigean, con sede a Partinico (PA);

Vista la documentazione prevista dall'art. 4 del decreto n. 2509 del 24 settembre 2009, pervenuta il 23 settembre 2011;

Ritenuto di dovere procedere allo scioglimento con nomina di liquidatore della cooperativa Fertigean, con sede a Partinico (PA), ricorrendone i presupposti;

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni espresse in premessa, la società cooperativa Fertigean, con sede a Partinico (PA), c/da Bellavilla, codice fiscale 03365820822, ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies del codice civile, è sciolta e posta in liquidazione.

Art. 2

Il dott. Giustino Costa, nato a Palermo il 19 agosto 1964, dalla data di notifica del presente decreto, è nominato commissario liquidatore della cooperativa Fertigean, con sede a Partinico (PA), fino alla completa cancellazione della stessa dal registro delle imprese.

Art. 3

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso al T.A.R. entro 60 giorni dalla notifica o ricorso straordinario al Presidente della Regione entro 120 giorni dalla stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato integralmente nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 3 novembre 2011.

VENTURI

(2011.45.3301)041

DECRETO 3 novembre 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa Vigilant Team, con sede a Palermo, e nomina del commissario liquidatore.

L'ASSESSORE
PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;

Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;

Visto il verbale di mancata revisione per il biennio 2011/2012, con il quale, a causa dello stato d'insolvenza in cui versa, l'AGCI, in data 14 aprile 2011, prot. n. 656, ha proposto, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile, la liquidazione coatta amministrativa della cooperativa Vigilant Team, con sede a Palermo;

Visto il promemoria n. 10557 del 2 agosto 2011, con il quale, in applicazione dell'art. 9, legge n. 400/75, l'avv. Giuseppe De Francisci è stato designato quale commissario liquidatore della cooperativa Vigilant Team, con sede a Palermo;

Vista la documentazione prevista dall'art. 4 del decreto n. 2509 del 24 settembre 2009, pervenuta il 27 settembre 2011;

Ritenuto di dovere procedere alla liquidazione coatta amministrativa della cooperativa Vigilant Team, con sede a Palermo, ricorrendone i presupposti;

<p>Decreta:</p> <p>Art. 1</p> <p>Per le motivazioni espresse in premessa, la società cooperativa Vigilant Team, con sede a Palermo, via Gen. Di Maria 83, codice fiscale 03439800826, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile, è posta in liquidazione coatta amministrativa.</p> <p>Art. 2</p> <p>L'avv. Giuseppe De Francisci, nato a Palermo il 16 marzo 1959, dalla data di notifica del presente decreto, è nominato commissario liquidatore della cooperativa</p>	<p>Vigilant Team, con sede a Palermo, fino alla completa cancellazione della stessa dal registro delle imprese.</p> <p>Art. 3</p> <p>Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso al T.A.R. entro 60 giorni dalla notifica o ricorso straordinario al Presidente della Regione entro 120 giorni dalla stessa.</p> <p>Il presente decreto sarà pubblicato integralmente nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> della Regione siciliana.</p> <p>Palermo, 3 novembre 2011.</p> <p style="text-align: right;">VENTURI</p> <p>(2011.45.3302)041</p>
---	---

ASSESSORATO DELL'ECONOMIA

DECRETO 31 ottobre 2011.

Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2011.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del governo e dell'amministrazione della Regione siciliana;

Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'art. 8;

Visto l'articolo 55, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, l'articolo 144 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e l'articolo 30 della legge 17 dicembre 2002, n. 289, che dispongono, in attuazione dell'art. 38 dello Statuto della Regione siciliana, la corresponsione a favore della Regione siciliana del contributo di solidarietà nazionale per gli anni 1995-2000 e 2001-2005;

Visto l'articolo 36, comma 1, lettera a) della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 che autorizza il ragioniere generale della Regione ad effettuare le variazioni di bilancio per l'attuazione di leggi della Regione nonché di leggi ed altri provvedimenti dello Stato, dell'Unione europea e di altri organismi che dispongono interventi in favore della Regione;

Visto l'articolo 4 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20 concernente la destinazione delle risorse di cui all'articolo 55 della legge 488/1999, all'articolo 144 della legge 388/2000 ed all'articolo 30 della legge 289/2002, nonché per le ulteriori somme assegnate dallo Stato in attuazione dell'art. 38 dello Statuto della Regione siciliana;

Vista la legge regionale 11 maggio 2011, n. 8, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2011;

Visto il decreto dell'Assessore regionale per l'economia n. 836 del 13 maggio 2011 con il quale, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli e ove necessario in articoli;

Vista la deliberazione n. 281 del 17 ottobre 2011, con cui la Giunta regionale, condividendo la proposta di rimodulazione dei 28 milioni di euro individuati nel piano economico degli investimenti di cui alla deliberazione n. 223 del 30 settembre 2008, prevede di destinare, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, euro 5 milioni per le esigenze rappresentate dal dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti con la nota n. 43031 del 21 settembre 2011, allegato A della medesima deliberazione 281/2011, inerenti la realizzazione di interventi urgenti ed indifferibili diretti alla moderazione del rischio ambientale nel settore idrico, fognario e depurativo, nonché in quello dei rifiuti ed in particolare dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, le cui priorità saranno successivamente apprezzate dalla Giunta regionale;

Ravvisata la necessità, in ordine a quanto adottato con la succitata delibera, di procedere all'iscrizione della somma nel pertinente capitolo correlato agli interventi previsti dalla predetta deliberazione n. 281/2011 per l'importo complessivo di euro 5.000.000,00 mediante utilizzo di parte delle economie realizzate sugli interventi in materia di risanamento ambientale da realizzare nei comuni sede di insediamenti petroliferi individuati nel piano economico degli investimenti di cui alla deliberazione n. 223 del 30 settembre 2008 ex art. 38 dello Statuto della Regione siciliana;

Ritenuto di apportare al bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2011 ed alla relativa ripartizione in capitoli, di cui ai decreti dell'Assessore regionale per l'economia n. 836 del 13 maggio 2011 e successive modifiche ed integrazioni, le necessarie variazioni per quanto in premessa specificato;

Decreta:

Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2011 e nella relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell'Assessore per l'economia n. 836 del 13 maggio 2011 e successive modifiche ed integrazioni, sono introdotte le seguenti variazioni in termini di competenza:

DENOMINAZIONE		Variations Competenza
ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA		
RUBRICA	2 - Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro	
TITOLO	2 - Spese in conto capitale	
AGGREGATO ECONOMICO	8 - Oneri comuni relativi a spese in conto capitale	
U.P.B. 4.2.2.8.1. - <i>Fondi di riserva</i>		- 5.000.000,00
di cui al capitolo		
613905 Fondo per la riassegnazione dei residui passivi delle spese in conto capitale, ecc.		- 5.000.000,00
ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ		
RUBRICA	2 - Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti	
TITOLO	2 - Spese in conto capitale	
AGGREGATO ECONOMICO	6 - Spese per investimenti	
U.P.B. 5.2.2.6.99 - <i>Altri investimenti</i>		+ 5.000.000,00
di cui al capitolo		
(Nuova istituzione)		
642059 Interventi autorizzati dalla Giunta regionale con deliberazione n. 281 del 17 ottobre 2011 per la realizzazione di interventi urgenti ed indifferibili diretti alla moderazione del rischio ambientale nel settore idrico, fognario e depurativo, nonché in quello dei rifiuti ed in particolare dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani		+ 5.000.000,00
Codici: 2120202 04.09.00 V Fondi 4		
L.R. 20/2003 art. 4		

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 31 ottobre 2011.

Per il ragioniere generale: Pisciotta

(2011.45.3279)017

DECRETO 2 novembre 2011.

Variations al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2011.

**IL RAGIONIERE GENERALE
DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE**

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del governo e dell'amministrazione della Regione siciliana;

Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, l'articolo 8, comma 1;

Vista la legge regionale 11 maggio 2011, n. 8 che approva il bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013";

Visto il decreto dell'Assessore regionale per l'economia n. 836 del 13 maggio 2011, con cui, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli;

Visto l'articolo 12, comma 2 lettera b del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche ed integrazioni, concernente iniziative per programmi speciali e di ricerca;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2006, recante "Approvazione del Piano sanitario nazionale 2006-2008";

Visto l'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, che istituisce l'Agenzia per i servizi sanitari regionali (A.G.E.N.A.S.);

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 115 recante il riordino dell'Agenzia;

Visto l'articolo 2 del decreto legge 19 febbraio 2001, n. 17 convertito nella legge 28 marzo 2001 che modifica l'assetto funzionale dell'Agenzia;

Visto l'art. 2, comma 357, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che trasferisce all'Agenzia per i servizi sanitari regionali (AGE.NA.S.) la gestione amministrativa del programma ECM;

Visto il decreto n. 597 del 3 marzo 2010 dell'Assessore per la salute che approva il Piano di sviluppo dell'Health Technology Assessment nel servizio sanitario regionale 2010-2012;

Vista la nota prot. 62679 del 21 ottobre 2011 del dipartimento bilancio e tesoro - Ragioneria generale della Regione, con la quale, tra l'altro, vengono indicati i tetti di spesa autorizzati, sia in termini di competenza che di cassa, per ciascun centro di responsabilità, a seguito del raggiungimento dell'intesa tra la Regione e il Ministro dell'economia e finanze sugli obiettivi ed i vincoli del contenimento della dinamica della spesa regionale per l'anno 2011, dove fra l'altro vengono esclusi dai suddetti tetti di spesa le spese per la sanità;

Visto l'accordo di collaborazione tra l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (A.G.E.N.A.S.) e la Regione siciliana - Dipartimento attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, adottato in data 9 giugno 2011, per la realizzazione del progetto: "Rete italiana di sviluppo delle attività di valutazione sistematica delle tecnologie innovative e delle sperimentazioni gestionali - RITHA" - codice 9/B piano operativo UP "RIHTA capacity building and COTE-HS" con un finanziamento complessivo, specificato all'allegato n. 3 che è parte integrante della suindicata convenzione, di € 27.500,00, da erogarsi: € 8.250,00, pari al 30% del finanziamento come I quota, € 11.000,00, pari al 40% del finanziamento, quale II quota ed € 8.250,00 pari al 30% del finanziamento a saldo;

Visto il decreto n. 1151 del 21 giugno 2011 del dirigente generale del dipartimento per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico con il quale è stata approvata la predetta Convenzione;

Visto il decreto presidenziale n. 282 del 18 luglio 2011 del Presidente della Regione che, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 14 aprile 2009 n. 5, approva il Piano sanitario regionale denominato "Piano della Salute 2011-2013";

Visto il decreto n. 1372 del 22 luglio 2011 dell'Assessorato regionale della salute - Dipartimento attività sanitarie e osservatorio epidemiologico con il quale ha provveduto ad accertare la somma di € 27.500,00 al capitolo 3443 - capo 21°: "Assegnazioni varie dello Stato e di altri enti per spese correnti da effettuare nel territorio della Regione";

Vista la nota n. 70736 dell'1 settembre 2011 dell'Assessorato regionale della salute - Dipartimento per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, con la quale chiede l'istituzione di apposito capitolo di spesa nell'ambito della rubrica del dipartimento dove far confluire le erogazioni dell'A.G.E.N.A.S.;

Vista la nota n. 53776 del 13 settembre 2011 della ragioneria centrale con la quale, effettuate le verifiche di competenza, esprime parere favorevole alla iscrizione in bilancio della somma di € 27.500,00 sul capitolo di entrata 3443 - capo 21°: "Assegnazioni varie dello Stato e di altri enti per spese correnti da effettuare nel territorio della Regione", già accertata con il provvedimento n. 1372 del 22 luglio 2011 del dipartimento per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico e sull'istituendo capitolo di spesa;

Ravvisata, quindi la necessità di istituire il capitolo di spesa 416538 relativo al finanziamento del suindicato progetto apportando al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2011 ed alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell'Assessore regionale per l'economia n. 836 del 13 maggio 2011, e successive modifiche ed integrazioni, le necessarie variazioni per quanto in premessa specificato;

Decreta:

Art. 1

Nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2011, e alla relativa ripartizione in capitoli di cui al citato decreto dell'Assessore regionale per l'economia n. 836 del 13 maggio 2011, e successive modifiche ed integrazioni, sono introdotte le seguenti variazioni:

DENOMINAZIONE	Variazioni (euro)	Nomenclatore
ENTRATA		
ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE		
RUBRICA 3 - Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico		
TITOLO 1 - Entrate correnti		
AGGREGATO ECONOMICO 5 - Trasferimenti correnti		
U.P.B. 11.3.1.5.2 - <i>Trasferimento dello Stato e di altri enti di parte corrente</i>	+	27.500,00
di cui al capitolo		
3443 Assegnazioni varie dello Stato e di altri enti per spese correnti da effettuare nel territorio della Regione (ex cap. 3214 parte e 3444)	+	27.500,00
SPESA		
ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE		
RUBRICA 3 - Dipartimento per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico		
TITOLO 1 - Spese correnti		
AGGREGATO ECONOMICO 3 - Spese per interventi di parte corrente		
U.P.B. 11.3.1.3.5 - <i>Valutazione dei servizi</i>	+	27.500,00
di cui al capitolo		
(Nuova istituzione)		
416538 Spese per la realizzazione del progetto "Rete italiana di sviluppo delle attività di valutazione sistematica delle tecnologie innovative e delle sperimentazioni gestionali RIHTA capacity building and COTE-HS"	+	27.500,00
Codici: 02.02.13 - 07.05.00 - V		D.Lgs. 502/1992

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 2 novembre 2011.

Per il ragioniere generale: Pisciotta

(2011.45.3277)017

DECRETO 2 novembre 2011.

Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2011.

**IL RAGIONIERE GENERALE
DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE**

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del governo e dell'amministrazione della Regione siciliana;

Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, l'articolo 8, comma 1;

Vista la legge regionale 11 maggio 2011, n. 8 che approva il bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013";

Visto il decreto dell'Assessore regionale per l'economia n. 836 del 13 maggio 2011 e successive modifiche ed integrazioni con cui, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli;

Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281: "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo";

Vista la legge regionale 3 luglio 2000, n. 15 "Istituzione dell'anagrafe canina e norme per la tutela degli animali da affezione e la prevenzione del randagismo";

Vista la nota prot. n. 81978 del 13 ottobre 2011, con la quale l'Assessorato regionale della salute - Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico - servizio 8° - chiede la riproduzione nel Bilancio della Regione per il corrente esercizio finanziario, sia in termini di competenza che di cassa, la somma di € 5.445,00 al capitolo 416520 quale parte delle economie realizzate sino all'esercizio finanziario 2010;

Vista la nota n. 62336 del 20 ottobre 2011 della ragioneria centrale competente con la quale viene trasmessa la suindicata nota, corredata del prescritto parere favorevole per il capitolo 416520 alla sola variazione richiesta in termini di competenza, atteso che l'attuale plafond di cassa è sufficiente all'effettuazione dei relativi pagamenti;

Ravvisata, per quanto precede, la necessità di iscrivere in termini di competenza al capitolo 416520 la somma di € 5.445,00 con la contemporanea riduzione di pari importo del capitolo 215703;

Ritenuto di apportare al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2011 ed alla relativa ripartizione in capitoli di cui al citato decreto dell'Assessore regionale per l'economia n. 836 del 13 maggio 2011, e successive modifiche ed integrazioni, le necessarie variazioni per quanto in premessa specificato;

Decreta:

Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2011 e alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell'Assessore regionale per l'economia n. 836 del 13 maggio 2011, e successive modifiche ed integrazioni, sono introdotte le seguenti variazioni:

DENOMINAZIONE	Variazioni (euro)	Nomenclatore
SPESA		
ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA		
RUBRICA 2 - Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro		
TITOLO 1 - Spese correnti		
AGGREGATO ECONOMICO 5 - Oneri comuni relativi a spese di parte corrente		
U.P.B. 4.2.1.5.1 - Fondi di riserva	-	5.445,00
di cui al capitolo		
215703 Fondo di riserva per la riassegnazione dei residui passivi di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, e per la utilizzazione delle economie di spesa, ecc.	-	5.445,00

DENOMINAZIONE	Variazioni (euro)	Nomenclatore
ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE		
RUBRICA 3 - Dipartimento regionale per le attività sanitarie e O.E.		
TITOLO 1 - Spese correnti		
AGGREGATO ECONOMICO 3 - Spese per interventi di parte corrente		
U.P.B. 11.3.1.3.1 - <i>Prevenzione del randagismo e tutela degli animali</i>	+	5.445,00
di cui al capitolo (Nuova istituzione)		
416520 Fondi da utilizzare per gli interventi regionali di anagrafe canina e prevenzione del randagismo	+	5.445,00
Codici: 02.02.14 - 07.04.01 - V		L. 281/91 L.R. 15/00

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 2 novembre 2011.

Per il ragioniere generale: Pisciotta

(2011.45.3278)017

DECRETO 7 novembre 2011.

Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2011.

**IL RAGIONIERE GENERALE
DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE**

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del governo e dell'amministrazione della Regione siciliana;

Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il comma 3 dell'art. 8 della legge regionale 27 febbraio 1992, n. 2 così come modificato dal comma 2 dell'art. 24 della legge regionale 23 dicembre 2002 n. 23;

Visto l'art. 55 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 11 maggio 2011, n. 8 "Bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno finanziario 2011 e bilancio pluriennale per il triennio 2011-2013";

Visto il decreto dell'Assessore regionale per l'economia n. 836 del 13 maggio 2011, con il quale, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli e, ove necessario, in articoli;

Vista la circolare n. 2 del 4 febbraio 2011 del dipartimento del bilancio e del tesoro - Ragioneria generale della Regione con la quale, fra l'altro, vengono indicati i tetti di spesa annui autorizzati, sia in termini di competenza che in termini di cassa, per ciascun centro di responsabilità, nelle more che venga raggiunta l'intesa tra la Regione ed il Ministero dell'economia e delle finanze sugli obiettivi ed i vincoli del contenimento della dinamica della spesa regionale per l'anno 2011 prevista dall'art. 77 ter del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Vista la nota n. 47994 del 21 ottobre 2011, con la quale il dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti, chiede, per il corrente esercizio finanziario, la riproduzione delle economie realizzate alla data del 31 dicembre 2010 sui capitoli di bilancio relativi alla gestione delle risorse liberate dalle misure 1.02, 1.04, 1.05, 1.14 e 1.15 del Complemento di programmazione del POR Sicilia 2000/2006 per un importo complessivo pari a euro 170.413.906,53 con la contestuale nuova Istituzione di capitoli finalizzati rispettivamente per il settore "Idrico, fognario e depurativo" e per il settore dei "Rifiuti" per il finanziamento di interventi coerenti con gli obiettivi originari delle misure stesse;

Vista la nota n. 63877 del 27 ottobre 2011, con la quale la ragioneria competente trasmette la suindicata nota ed esprime parere favorevole alla richiesta formulata dal dipartimento;

Ritenuto di apportare al bilancio della Regione, per l'esercizio finanziario 2011 e alla relativa ripartizione in capitoli di cui al citato decreto dell'Assessore per l'economia n. 836/2011, le necessarie variazioni per quanto in premessa specificato;

Decreta:

Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2011 e alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell'Assessore regionale per l'economia n. 836/2011, sono introdotte le seguenti variazioni:

DENOMINAZIONE	Variazioni (euro)	Nomenclatore
ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA		
RUBRICA 2 - Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro		
TITOLO 2 - Spese in conto capitale		
AGGREGATO ECONOMICO 8 - Oneri comuni relativi a spese in conto capitale		
U.P.B. 4.2.2.8.1. - <i>Fondi di riserva</i>	- 170.413.906,53	
di cui al capitolo		
613905 Fondo per la riassegnazione dei residui passivi delle spese in conto capitale, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, e per la utilizzazione ecc.	- 170.413.906,53	
ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ		
RUBRICA 2 - Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti		
TITOLO 2 - Spese in conto capitale		
AGGREGATO ECONOMICO 6 - Spese per investimenti		
U.P.B. 5.2.2.6.6 - <i>Interventi infrastrutturali</i>	+ 170.413.906,53	
di cui ai capitoli		
(Nuova istituzione)		
642061 Interventi per la gestione delle risorse liberate del Complemento di programmazione del POR Sicilia 2000-2006 nel settore idrico, fognario e depurativo	+ 70.310.740,75	R.CEE 1260/99 L. 183/1987 L.R. 32/2000 L.R. 23/2002
Codici: 210105 - 060399 V		
(Nuova istituzione)		
642062 Interventi per la gestione delle risorse liberate del Complemento di programmazione del POR Sicilia 2000-2006 nel settore dei rifiuti	+ 100.103.165,78	R.CEE 1260/99 L. 183/1987 L.R. 32/2000 L.R. 23/2002
Codici: 210109 - 050100 V		

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 7 novembre 2011.

Per il ragioniere generale: Pisciotta

(2011.45.3281)017

DECRETO 7 novembre 2011.

Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2011.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del governo e dell'amministrazione della Regione siciliana;

Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, l'articolo 8 della medesima;

Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 8, e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, il comma 1, lett. a) dell'articolo 36, che autorizza il ragioniere generale della Regione ad effettuare variazioni di bilancio per l'attuazione di leggi della Regione nonché di leggi ed altri provvedimenti dello Stato, dell'Unione europea e di altri organismi che dispongono interventi in favore della Regione;

Vista la legge regionale 11 maggio 2011, n. 8 "Bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno finanziario 2011 e bilancio pluriennale per il triennio 2011-2013";

Visto il decreto dell'Assessore regionale per l'economia n. 836 del 13 maggio 2011 e successive modifiche ed integrazioni, con il quale, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli e, ove necessario, in articoli;

Viste le comunicazioni del dipartimento del bilancio e del tesoro - Ragioneria generale della Regione, di cui alla circolare n. 2 del 4 febbraio 2011 e alla nota prot. 62679 del 21 ottobre 2011, con le quali, fra l'altro, vengono indicati i tetti di spesa annui autorizzati, sia in termini di competenza che in termini di cassa, per ciascun centro di responsabilità, ai fini del rispetto degli obiettivi ed i vincoli del contenimento della dinamica della spesa regionale per l'anno 2011 prevista dall'art. 77 ter del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto il comma 1264 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante "Istituzione del Fondo per le non autosufficienze";

Visto il decreto del 4 ottobre 2010 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell'economia e delle finanze con cui vengono ripartite le risorse assegnate al "Fondo per le non autosufficienze" per l'anno 2010 destinando alla Regione siciliana risorse pari ad euro 31.583.125,62;

Visto, in particolare, l'articolo 2, comma 2 del succitato decreto interministeriale del 4 ottobre 2010, con cui si dispone che le risorse di cui al medesimo decreto sono finalizzate alla copertura dei costi di rilevanza sociale dell'assistenza socio-sanitaria e sono aggiuntive rispetto alle risorse già destinate alle prestazioni e ai servizi a favore delle persone non autosufficienti da parte della Regione nonché da parte delle autonomie locali. Le prestazioni, gli interventi e i servizi previsti non sono inoltre sostitutivi di quelli sanitari;

Vista la legge regionale 31 luglio 2003, n. 10 "Norme per la tutela e la valorizzazione della famiglia con cui, all'articolo 10 della medesima, si autorizza l'Assessorato della famiglia e delle politiche sociali a promuovere, anche mediante i comuni, interventi di carattere innovativo e sperimentale in ambito socio-sanitario da realizzare attraverso l'attribuzione, in base a livelli di reddito predeterminati, di erogazioni finanziarie denominate buoni socio-sanitari da corrispondere a nuclei familiari i quali comprendono nel loro ambito anziani non autosufficienti o disabili gravi;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 440 del 23 novembre 2010 con cui:

- si approva il Programma attuativo, di cui all'articolo 4 del decreto interministeriale 4 ottobre 2010, per il riparto alle Regioni del "Fondo per le non autosufficienze" - annualità 2010;
- si dà mandato al ragioniere generale della Regione a reperire risorse pari a 5.000.000,00 di euro per il cofinanziamento sul capitolo 183744 del bilancio della Regione siciliana, al fine di potere utilizzare le risorse relative all'annualità 2010 del Fondo nazionale per le non autosufficienze;
- si dà atto che le risorse nazionali 2010 del "Fondo per le non autosufficienze" assegnate alla Regione siciliana con il decreto Interministeriale del 4 ottobre 2010, saranno utilizzate nell'anno 2011 ed andranno a rafforzare gli interventi socio-sanitari e socio-assistenziali previsti dall'articolo 10 della legge regionale 31 luglio 2003, n. 10;
- si stabilisce che le succitate risorse assegnate alla Regione siciliana, pari a 31.583.125,62 di euro, saranno finalizzate alla copertura di costi di rilevanza sociale dell'assistenza socio-sanitaria ed aggiuntive rispetto alle risorse destinate dalla Regione e dalle autonomie locali alle prestazioni e ai servizi a favore delle persone non autosufficienti;

Visto il decreto del ragioniere generale della Regione n. 293 del 24 febbraio 2011 con cui, a seguito di specifica richiesta da parte del dipartimento della famiglia e delle politiche sociali con nota prot. 2624 del 26 gennaio 2011, vengono disposte le opportune variazioni al bilancio della Regione, per l'esercizio finanziario in corso, per l'iscrizione delle somme relative alle risorse destinate in favore di questa Regione con il succitato decreto interministeriale del 4 ottobre 2010, pari ad euro 31.583.125,62;

Vista la nota n. 33388 dell'8 luglio 2011 del dipartimento della famiglia e delle politiche sociali - servizio 5° - con la quale si chiede l'iscrizione, nel bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2011, delle somme pari ad euro 5.000.000,00 a valere sullo stanziamento del capitolo 183744 "Contributi per l'erogazione di buoni socio-sanitari in favore di famiglie con anziani non autosufficienti o disabili gravi", a seguito di quanto disposto dal decreto interministeriale del 4 ottobre 2010, art. 2, comma 2, nonché di quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale n. 440 del 23 novembre 2010 al fine di potere consentire l'utilizzazione delle somme destinate a favore di questa Regione relative all'annualità 2010 del "Fondo per le non autosufficienze";

Vista la nota di questa ragioneria generale n. 57397 del 29 settembre 2011 con cui si rappresenta:

- che non si rinvengono nel bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2010 e per quello in corso, specifiche risorse proprie destinate alle prestazioni e ai servizi a favore delle persone non autosufficienti, da potersi considerare aggiuntive rispetto a quelle assegnate dallo Stato relative al "Fondo per le non autosufficienze", al di fuori di parte delle risorse relative alla quota di compartecipazione regionale al Fondo sanitario nazionale (cap. 413303) e/o al finanziamento delle spese correnti delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, (cap. 413307) che erogate attraverso tali aziende, potrebbero essere ascrivibili alle suddette finalità;
- che qualora lo si voglia qualificare come cofinanziamento regionale imposto dalla normativa statale di riferimento occorrerebbe avvalersi delle disponibilità del Fondo da utilizzarsi per i cofinanziamenti regionali eventualmente previsti da nuovi interventi statali e non previsti dalla vigente legislazione regionale (capitolo 613924), istituito in forza dell'art. 88, commi 1 e 2, della legge regionale 27 marzo 2002, n. 2;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 277 del 17 ottobre 2011 con cui, a seguito di ulteriore richiesta da parte dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro, al fine di potere utilizzare le risorse del Fondo nazionale per le non autosufficienze per l'annualità 2010, si determina che tale cofinanziamento regionale pari

a 5.000.000,00 di euro sia imputato sulle disponibilità del Fondo di cui all'art. 88 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2;

Ritenuto, per quanto in premessa specificato, di iscrivere ad un nuovo capitolo di spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario corrente la somma di euro 5.000.000,00 quale cofinanziamento regionale aggiuntivo alle risorse relative all'annualità 2010 del Fondo nazionale per le non autosufficienze, finalizzato alla copertura dei costi di rilevanza sociale dell'assistenza socio-sanitaria, con la contemporanea riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo di spesa 613924 "Fondo da utilizzarsi per i cofinanziamenti regionali";

Ravvisata pertanto, la necessità di apportare al bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2011 e alla relativa ripartizione in capitoli di cui al decreto dell'Assessore regionale per l'economia n. 836/2011 le necessarie variazioni;

Decreta:

Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2011 e nella relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell'Assessore per l'economia n. 836 del 13 maggio 2011, sono introdotte le seguenti variazioni, il cui utilizzo sia in termini di impegni che di pagamenti dovrà tenere conto delle disposizioni, in materia di patto di stabilità, contenute nella circolare n. 2/2011 e nella nota prot. 62679/2011, citate in premessa:

DENOMINAZIONE	Variazioni (euro)
ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA	
RUBRICA 2 - Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro - Ragioneria Generale della regione	
TITOLO 2 - Spese in conto capitale	
AGGREGATO ECONOMICO 8 - Oneri comuni relativi a spese in conto capitale	
U.P.B. 4.2.2.8.3 - <i>Interventi comunitari e relativi cofinanziamenti</i>	- 5.000.000,00
di cui al capitolo	
613924 Fondo da utilizzarsi per i cofinanziamenti regionali	- 5.000.000,00
ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO	
RUBRICA 2 - Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali	
TITOLO 1 - Spese correnti	
AGGREGATO ECONOMICO 3 - Spese per interventi di parte corrente	
U.P.B. 6.2.1.3.1 - <i>Protezione ed assistenza sociale</i>	+ 5.000.000,00
di cui al capitolo	
(Nuova istituzione)	
183785 Cofinanziamento regionale delle risorse del Fondo nazionale per le non autosufficienze, annualità 2010, finalizzato alla copertura dei costi di rilevanza sociale dell'assistenza socio-sanitaria	+ 5.000.000,00
Codici: 05.03.01 - 100400 - V	
L. 296/2006, art. 1, c. 1264;	
L.R. 10/2003, art. 10;	
D.M. 4/10/2010	

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 7 novembre 2011.

Per il ragioniere generale: Pisciotta

(2011.45.3280)017

DECRETO 8 novembre 2011.

Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2011.

IL RAGIONIERE GENERALE
DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del governo e dell'amministrazione della Regione siciliana;

Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, l'articolo 8 della medesima;

Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 8, e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, il comma 1, lett. a) dell'articolo 36, che autorizza il ragioniere generale della Regione ad effettuare variazioni di bilancio per l'attuazione di leggi della Regione nonché di leggi ed altri provvedimenti dello Stato, dell'Unione europea e di altri organismi che dispongono interventi in favore della Regione;

Vista la legge regionale 11 maggio 2011, n. 8 "Bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno finanziario 2011 e bilancio pluriennale per il triennio 2001-2013";

Visto il decreto dell'Assessore regionale per l'economia n. 836 del 13 maggio 2011 e successive modifiche ed integrazioni, con il quale, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli e, ove necessario, in articoli;

Viste le comunicazioni del dipartimento del bilancio e tesoro - Ragioneria generale della Regione, di cui alla circolare n. 2 del 4 febbraio 2011 e alla nota prot. 62679 del 21 ottobre 2011, con le quali, fra l'altro, vengono indicati i tetti di spesa annui autorizzati, sia in termini di competenza che in termini di cassa, per ciascun centro di responsabilità, ai fini del rispetto degli obiettivi ed i vincoli del contenimento della dinamica della spesa regionale per l'anno 2011 prevista dall'art. 77 ter del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 "Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del governo e dell'amministrazione della Regione";

Vista la legge 19 luglio 1993, n. 236 di conversione, con modificazioni del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148 concernente "Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione";

Vista la legge 24 giugno 1997, n. 196 "Norme in materia di promozione dell'occupazione" ed in particolare l'articolo 16 della medesima concernente "Apprendistato";

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 247 riguardante "Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale";

Visto il decreto legislativo del 14 settembre 2011, n. 167 riguardante "Testo unico dell'apprendistato, a norma dell'articolo 1, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 247" ed in particolare l'articolo 4 relativo all'apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere;

Visti i decreti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nn. 41/2008, 143/2008, 29/2009 e 110/2010 con cui vengono ripartite le risorse del Fondo di rotazione per la formazione professionale e l'accesso al Fondo sociale europeo di cui all'art. 9 della legge 236/1993 per il finanziamento delle attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato, anche se svolte oltre il compimento del diciottesimo anno di età ed in particolare, vengono assegnate alla Regione siciliana le seguenti risorse:

- decreto n. 41 del 2 aprile 2008 relativo all'annualità 2007 - euro 3.603.399,45;
- decreto n. 143 del 10 novembre 2008 relativo all'anticipo dell'annualità 2008 - euro 1.815.037,00;
- decreto n. 29 del 4 giugno 2009 relativo al saldo dell'annualità 2008 - euro 564.688,00;
- decreto n. 110 del 23 aprile 2010 relativo all'anticipo dell'annualità 2009 - euro 1.189.853,00;

Visti i decreti di questa Ragioneria generale della regione n. 212 del 23 febbraio 2009 e n. 1238 del 10 agosto 2009 con cui vengono disposte nel bilancio della Regione, per l'esercizio finanziario 2009, le necessarie variazioni discendenti dalle assegnazioni disposte rispettivamente con decreti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nn. 41/2008, 143/2008 per l'importo complessivo di euro 5.418.436,45 e n. 29/2009 per l'importo di euro 564.668,00;

Considerato che in Tesoreria unica mista - C/C 305982 intestato alla Regione siciliana - come da comunicazioni telematiche di Bankitalia del 12 maggio 2011, risultano accreditate, in data 12 maggio 2011, euro 1.189.853,00 relative all'anticipo dell'assegnazione disposta per l'anno 2009 in favore di questa Regione per il finanziamento delle attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato, di cui al citato decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 110/2010 e, in data 23 maggio 2011, euro 1.202.072,00 relativi al saldo della suddetta assegnazione disposta per l'anno 2009 di cui al decreto Ministeriale n. 219 del 23 luglio 2010;

Visto l'avviso pubblico n. 14 del 12 maggio 2010 emanato dal dipartimento regionale istruzione e formazione professionale relativo al "Catalogo offerta formativa apprendistato professionalizzante" per l'assegnazione dei voucher formativi nel quale, in particolare, al punto 7 "Ammontare delle risorse e criteri di priorità per l'assegnazione dei voucher" si dispone che le risorse finanziarie disponibili per tale finalità, ammontano a complessivi euro 5.643.519,41 derivanti da parte delle seguenti assegnazioni nella misura degli importi a fianco indicati:

- decreto n. 110/2010 per euro 1.070.867,70 (numero del decreto erroneamente riportato 101/2010 come da nota dirigenziale 15491/2011 di seguito riportata);
- decreto n. 29/2009 per euro 508.219,00;
- decreto n. 41/2008 e decreto n. 143/2008 per euro 4.064.432,81

e si stabilisce inoltre, che ulteriori risorse derivanti da eventuali economie, relative agli Avvisi 13/2008, 13/2009 e ai decreti 2000/2009 e 3339/2009, saranno utilizzate per il finanziamento di ulteriori voucher fino alla concorrenza dell'intero importo disponibile;

Vista la nota n. 15491 del 7 novembre 2011 del dipartimento regionale istruzione e formazione professionale servizio 1 programmazione F.P. - con cui si comunica che nell'elencazione dei decreti direttoriali di assegnazione delle risorse per il finanziamento delle attività formative dell'apprendistato, di cui all'Avviso 14/2010 vi è stato un errore di trascrizione per cui il decreto n. 101/contII/2010 ivi indicato è da intendersi decreto n. 110/contII/2010;

Visto il verbale prot. n. 6275 dell'11 ottobre 2010 sottoscritto dal dipartimento regionale istruzione e formazione professionale e dall'Agenzia per l'impiego, l'orientamento, i servizi e le attività formative, concernente la definizione

ne degli ambiti operativi e gestionali in tema di apprendistato professionalizzante, con cui si concorda che le competenze in tema di apprendistato professionalizzante così come disciplinato dal decreto legislativo n. 167/2011 e così come disposto dalla legge regionale n. 19/2008, vengono esercitate dall'Agenzia per l'impiego, l'orientamento, i servizi e le attività formative la quale pertanto è responsabile dell'avviso n. 14/2010;

Vista la nota n. 24628 del 25 ottobre 2011 dell'Agenzia per l'impiego, l'orientamento, i servizi e le attività formative - servizio VI apprendistato - con cui si comunica quanto concordato con il dipartimento regionale istruzione e formazione professionale con il citato verbale n. 6275 dell'11 ottobre 2010 e si richiede a quest'ultimo di provvedere a porre gli atti necessari per il trasferimento delle risorse finanziarie disponibili relative all'assegnazione dei voucher formativi indicate nell'avviso n. 14/2010;

Vista la nota n. 12285 del 28 ottobre 2011 del dipartimento regionale istruzione e formazione professionale con cui, in riscontro alla suddetta nota n. 24648/2011, tenuto conto del verbale prot. n. 6275 dell'11 ottobre 2010, si chiede il trasferimento all'Agenzia per l'impiego, l'orientamento, i servizi e le attività formative delle risorse di cui all'avviso 14/2010, già in parte iscritte nel bilancio della Regione a valere sull'UPB 9.2.1.3.6 - capitolo 318107 "Finanziamento per lo svolgimento delle attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato" e relative ad economie realizzate sul medesimo capitolo;

Ritenuto per quanto in premessa specificato, di iscrivere le risorse di cui al succitato avviso n. 14/2010, pari ad euro 5.643.519,51 ad un nuovo capitolo di spesa dell'Agenzia per l'impiego, l'orientamento, i servizi e le attività formative mediante il trasferimento della somma di euro 4.572.651,81 corrispondente a quota parte delle economie realizzate sul capitolo 318107 a valere sulle assegnazioni di cui ai decreti ministeriali n. 41/2008, n. 143/2008 e mediante iscrizione dell'importo di euro 1.070.867,70 corrispondente a parte dell'importo accreditato in favore di questa Regione in tesoreria unica mista - C/C 305982 il 12 maggio 2011 relativo all'assegnazione disposta con il decreto ministeriale n. 110/2010;

Ritenuto, inoltre, di dovere procedere all'iscrizione ad incremento del capitale 318107, per lo svolgimento delle attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato, del restante complessivo importo di euro 1.321.057,30 di cui euro 118.985,30 quale rimanente quota dell'accredito relativo al decreto ministeriale n. 110/2010 in parte destinato all'avviso n. 14/2010, pervenuto in Tesoreria unica mista il 12 maggio 2011, ed euro 1.202.072,00 relativi al saldo della suddetta assegnazione disposta per l'anno 2009 di cui al decreto Ministeriale n. 219 del 23 luglio 2010;

Ravvisata, pertanto, la necessità di apportare al bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2011 e alla relativa ripartizione in capitoli di cui al decreto dell'Assessore regionale per l'economia n. 836/2011 le necessarie variazioni;

Decreta:

Art. 1

Nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2011 e nella relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell'Assessore per l'economia n. 836 del 13 maggio 2011, sono introdotte le seguenti variazioni, il cui utilizzo sia in termini di impegni che di pagamenti dovrà tenere conto delle disposizioni, in materia di patto di stabilità, contenute nella circolare n. 2/2011 e nella nota prot. 62679/2011, citate in premessa:

DENOMINAZIONE	Variazioni (euro)
ENTRATA	
ASSESSORATO REGIONALE ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE	
RUBRICA 2 - Dipartimento regionale istruzione e formazione professionale	
TITOLO 1 - Entrate correnti	
AGGREGATO ECONOMICO 5 - Trasferimenti correnti	
(Modificata U.P.B.)	
U.P.B. 9.2.1.5.2 - <i>Trasferimenti dello Stato e di altri enti di parte corrente</i>	+ 2.391.925,00
di cui al capitolo	
3599 Assegnazioni dello Stato per il finanziamento delle attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato	+ 2.391.925,00
SPESA	
ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE	
RUBRICA 2 - Dipartimento regionale bilancio e tesoro	
TITOLO 1 - Spese correnti	
AGGREGATO ECONOMICO 5 - Oneri comuni relativi a spese di parte corrente	
U.P.B. 4.2.1.5.1 - <i>Fondi di riserva</i>	- 4.572.651,81

DENOMINAZIONE		Variazioni (euro)
di cui al capitolo		
215703	Fondo per la riassegnazione dei residui passivi di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa e per la utilizzazione delle economie di spesa ecc.	- 4.572.651,81
ASSESSORATO REGIONALE FAMIGLIA, POLITICHE SOCIALI E LAVORO		
RUBRICA	4 - Agenzia regionale per l'impiego, l'orientamento, i servizi e le attività formative	
TITOLO	1 - Spese correnti	
AGGREGATO ECONOMICO	3 - Spese per interventi di parte corrente	
U.P.B. 6.4.1.3.2	- <i>Formazione, lavoro, apprendistato e fasce marginali</i>	+ 5.643.519,51
di cui al capitolo		
	(Nuova istituzione)	
322125	Finanziamento per l'offerta formativa dell'apprendistato professionalizzante Codici: 060201 - 04.01.03 - V L. 196/1997, art. 16; L. 247/2007; D.Lgs. 167/2011;	+ 5.643.519,51
ASSESSORATO REGIONALE ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE		
RUBRICA	2 - Dipartimento regionale istruzione e formazione professionale	
TITOLO	1 - Spese correnti	
AGGREGATO ECONOMICO	3 - Spese per interventi di parte corrente	
U.P.B. 9.2.1.3.6	- <i>Formazione ed addestramento professionale</i>	+ 1.321.057,30
di cui al capitolo		
318107	Finanziamento per lo svolgimento delle attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato	+ 1.321.057,30

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 8 novembre 2011.

Per il ragioniere generale: Pisciotta

(2011.45.3303)017

DECRETO 23 novembre 2011.

Modifica del decreto 28 settembre 2011, concernente riordino delle società a totale e maggioritaria partecipazione della Regione di cui all'articolo 20 della legge regionale 12 maggio 2011, n. 11.

L'ASSESSORE PER L'ECONOMIA

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.Lgs.P.Reg. del 28 febbraio 1979, n. 70 e successive modifiche ed integrazioni, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del governo e dell'amministrazione regionale;

Vista legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 2 che attribuisce all'organo politico competenze in ordine agli atti di programmazione e di indirizzo amministrativo;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 che detta le Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali;

Visto il decreto presidenziale 5 dicembre 2009, n. 12 "Regolamento di attuazione del titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali: Ordinamento e del Governo e dell'amministrazione della regione";

Vista la legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 contenente "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2010";

Visto il decreto presidenziale n. 544/Area 1[^]/S.G. del primo ottobre 2010, con il quale l'Assessore regionale prof. avv. Gaetano Armao è stato preposto all'Assessorato dell'economia con delega alla trattazione degli affari ricompresi nelle competenze del dipartimento regionale della programmazione della Presidenza della Regione;

Visto il decreto n. 1720 del 28 settembre 2011 di questo Assessorato relativo al riordino delle società a totale e maggioritaria partecipazione regionale secondo le aree

strategiche individuate dall'articolo 20, comma 2, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11;

Vista la nota prot. n. 8970/CP-PG del 9 novembre 2011 con la quale la II Commissione legislativa "Bilancio e Programmazione" chiarisce che con riferimento al parere vincolante dalla stessa reso ai sensi dell'art. 20 della legge regionale 12 maggio 2010, n.11, in merito alla proposta di riordino delle società a totale e maggioritaria partecipazione della Regione, con specifico riferimento all'area strategica Servizi ausiliari, nell'identificare nella rinnovata società Beni Culturali S.p.A. la società pubblica di riferimento del settore, chiamata a gestire i contratti oggi vigenti presso le tre società Beni Culturali S.p.A., Multiservizi S.p.A. e Biosphera S.p.A., ha inteso evidenziare, sotto il profilo dell'assetto occupazionale, la necessità di favorire, attraverso la via transattiva la risoluzione del contenzioso in atto esistente presso le tre menzionate compagini, soluzione questa da valutare in maniera rigorosa e puntuale e su presupposti di ragionevolezza e convenienza, dalle stesse società in essere nella fase antecedente l'accorpamento al fine di evitare, ove possibile, alla società risultante di ereditare situazioni irrisolte che determinerebbero indubbiamente un aggravio fin dalla fase di avvio;

Ravvisata la necessità di dover sottolineare che la risoluzione dei contenziosi di cui sopra va riferita a quelli insorti anteriormente alla data di pubblicazione (avvenuta il 3 ottobre 2011) nel sito istituzionale della Regione siciliana del su richiamato decreto n. 1720 del 28 settembre 2011;

Ritenuto inoltre necessario richiamare i principi enunciati dalla legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 ed in particolare dall'art. 31, in materia di "personale";

Ravvisata la necessità di dover chiarire che dal tetto massimo di spesa previsto dal comma 12, art. 8 del decreto n. 1720 del 28 settembre 2011, si ritiene esclusa la spesa eventualmente sostenuta dalle società per la pubblicazione degli estratti dei bilanci annuali, laddove, per tale fattispecie di spesa, sia ritenuta preminente l'informazione ai cittadini rispetto al principio di contenimento della spesa;

Ritenuto necessario modificare ed integrare il comma 2 dell'art. 2 nonché il comma 12 dell'art. 8 del decreto assessoriale n. 1720 del 28 settembre 2011;

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni in premessa richiamate, il comma 2 dell'art. 2 del decreto n. 1720 del 28 settembre 2011, è così modificato:

Nell'area strategica "servizi ausiliari" (art. 20, comma 2, lett. b), della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11) è mantenuta la Società Beni Culturali S.p.A. che sarà trasformata in una Società consortile per azioni con la denominazione "Servizi Ausiliari Sicilia S.C.p.A. (S.A.S. S.C.p.A.)" che opererà secondo le modalità dell'in house providing. La nuova società sarà organizzata in tre rami di azienda (Servizi strumentali alla Regione, sanità e territorio), dotati ciascuno di autonomia e di organizzazione unitaria, ed acquisirà per intero l'organico in atto presente nelle due società in liquidazione, Biosphera e Multiservizi, che gestirà adottando, ove possibile, un unico contratto di lavoro che verrà applicato senza che ciò determini alcun incremento dei costi in essere alla data di

presentazione del progetto di riordino dal Governo regionale di cui in premessa. La nuova società per il perseguimento degli scopi sociali procederà, nel rispetto delle normative vigenti in materia, all'assunzione del personale delle due società in liquidazione Biosphera e Multiservizi. La Società consortile nell'attivazione delle procedure di assunzione terrà conto del principio secondo il quale il trattamento giuridico ed economico non potrà essere superiore al limite stabilito per i dipendenti regionali, nonché alle modalità di trattamento di eventuali eccedenze, nel caso in cui il maturato economico sia superiore al predetto limite.

Sotto il profilo dell'assetto occupazionale, si rende necessario favorire attraverso la via transattiva la risoluzione dei contenziosi in atto esistenti alla data di pubblicazione nel sito istituzionale della Regione siciliana del decreto n. 1720 del 28 settembre 2011, presso le tre su menzionate compagini. Tale soluzione, valutata in maniera rigorosa e puntuale e su presupposti di ragionevolezza va esperita, ove possibile e conveniente, considerando tutti i benefici, onde evitare, qualora possibile, che la rinnovata società, erediti situazioni irrisolte che determinerebbero senza dubbio un aggravio fin dalla fase di avvio della nuova compagine societaria. Restano salve le posizioni creditorie vantate dalle società interessate dal processo di concentrazione nei confronti dei diversi rami dell'Amministrazione regionale.

Art. 2

Per le motivazioni in premessa richiamate, il comma 12 dell'art. 8 del decreto n. 1720 del 28 settembre 2011, è così modificato:

Le società a totale o maggioritaria partecipazione della Regione non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza, per un ammontare superiore al 20% della spesa sostenuta nell'anno 2009, in conformità al punto 11 della deliberazione della Giunta regionale n. 207 del 5 agosto 2011, salvo diversi e più rigorosi orientamenti normativi ed atti governativi di indirizzo. Si intende esclusa dal predetto limite la spesa eventualmente sostenuta dalle suindicate società per la pubblicazione di estratti di bilanci annuali, ove - con riguardo a tale fattispecie - ritengano preminente l'informazione ai cittadini rispetto al principio di contenimento della spesa.

Art. 3

Restano ferme e immutate le altre previsioni contenute nel decreto n. 1720 del 28 settembre 2011.

Art. 4

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana e sarà disponibile nel sito internet della Regione siciliana - Assessorato regionale dell'economia.

Palermo, 23 novembre 2011.

ARMAO

(2011.48.3488)083

ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO

DECRETO 24 novembre 2011.

Linee guida per l'esecuzione dei collaudi dei cantieri regionali di lavoro per disoccupati.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
DEL LAVORO

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 1951, n. 25 del Presidente della Regione, che istituisce il Fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati;

Visto il D.I. n. 1140/F.S./1 del 23 dicembre 1980, che detta le norme sulla gestione del Fondo precitato;

Vista la legge regionale 1 luglio 1968, n. 17 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il terzo comma dell'art. 13 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25;

Vista la legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni;

Viste le circolari dell'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione n. 212 del 14 febbraio 1995, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 14 del 18 marzo 1995, n. 304 del 26 marzo 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 17 del 4 aprile 1998 e relativo avviso di rettifica pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 18 dell'11 aprile 1998 e n. 5 del 19 marzo 2003, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 16 dell'11 aprile 2003, con le quali sono state impartite direttive in materia di collaudi di cantieri regionali di lavoro;

Viste le leggi regionali 2 agosto 2002, n. 7 e 19 maggio 2003, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto 8 marzo 2010, n. 19/2010/XII e l'allegato avviso pubblico che istituiscono l'albo dei collaudatori cui affidare gli incarichi di collaudo dei cantieri regionali di lavoro per disoccupati, finanziati ai sensi della legge regionale 1 luglio 1968, n. 17 e successive modifiche ed integrazioni, e il decreto n. 963/10/Serv. I del 27 settembre 2010, con il quale è stato costituito l'albo dei collaudatori dei cantieri di lavoro per disoccupati;

Ritenuto necessario ed opportuno riassumere in un unico documento i criteri e le metodologie di esecuzione dei collaudi dei cantieri regionali di lavoro per disoccupati (cantieri scuola) in atto contenuti nelle numerose circolari sopra richiamate al fine di armonizzare le disposizioni vigenti in materia di collaudi in un unico testo denominato "Linee guida per l'esecuzione dei collaudi dei cantieri regionali di lavoro per disoccupati";

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni citate in narrativa, che qui si intendono ripetute e confermate, sono approvate le "Linee guida per l'esecuzione dei collaudi dei cantieri regionali di lavoro per disoccupati" che costituiscono parte integrante del presente decreto.

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana e nel sito ufficiale del dipartimento regionale del lavoro: www.regione.sicilia.it/lavoro.

Palermo, 24 novembre 2011.

RUSSO

Allegato

LINEE GUIDA PER LA ESECUZIONE DEI COLLAUDI
DEI CANTIERI REGIONALI DI LAVORO PER DISOCCUPATI.
LEGGE REGIONALE 1 LUGLIO 1968, N. 17, ART. 13
- LEGGE REGIONALE 1 SETTEMBRE 1993, N. 25 -
CIRCOLARE 26 MARZO 1998, N. 304

GENERALITÀ

Tutte le opere eseguite con i cantieri regionali di lavoro per disoccupati finanziati ai sensi della legge regionale n. 17/1968 e successive m. e i, devono essere sottoposte a collaudo sia tecnico che amministrativo contabile.

A tal uopo è stato istituito presso il dipartimento lavoro l'albo dei collaudatori, secondo le direttive contenute nel decreto dell'Assessore per la famiglia, le politiche sociali ed il lavoro n. 19/2010/D.A./XII dell'8 marzo 2010, pubblicato nel sito istituzionale, www.regione.sicilia.it/lavoro, sezione "cantieri di lavoro".

L'albo è aggiornato semestralmente, al 30 giugno ed al 31 dicembre di ciascun anno.

Il servizio I del dipartimento lavoro, individuato il professionista cui conferire l'incarico sulla base dei criteri stabiliti dall'Assessore al ramo, deve notificare tempestivamente all'interessato il provvedimento di nomina, informandolo che, entro e non oltre 15 gg. dalla notifica, dovrà inviare allo stesso servizio I, anche a mezzo posta elettronica certificata, l'accettazione dell'incarico, in duplice copia se trasmessa con racc. A/R, corredata da copia del documento di riconoscimento. Nell'accettazione, da redigere secondo il modello predisposto dall'ufficio (all. 1) il tecnico designato dovrà dichiarare che, relativamente alle opere da collaudare, egli non è stato progettista, direttore del cantiere, istruttore, né fornitore dei materiali e/o dei noli, né legale rappresentante, amministratore, socio, sindaco o dipendente stabile di imprese individuali di cooperative o società aventi per oggetto l'appalto di fornitura dei materiali e/o dei noli. Egli, inoltre, non deve far parte dello studio o ufficio tecnico che ha progettato i lavori.

Il servizio I del dipartimento lavoro, acquisita l'accettazione dell'incarico, deve inviare o consegnare al collaudatore, secondo modalità da concordare tra le parti, la documentazione di cui è in possesso, necessaria per il collaudo del cantiere, mentre l'ente gestore, cui viene trasmessa una copia dell'incarico di collaudo, è tenuto a mettere a disposizione del collaudatore il rendiconto di gestione in originale ed ogni altro documento necessario per l'espletamento del collaudo.

Il collaudatore deve procedere alle operazioni di collaudo entro il termine massimo di 90 gg. dalla data di consegna della documentazione da parte del servizio I, facendosi assistere dal direttore del cantiere e dal R.U.P.

A tal uopo potranno essere assunti accordi tra le parti per le vie brevi ovvero, nel caso in cui venissero frapposte difficoltà o si postergasse la data dell'incontro oltre i termini consentiti, il collaudatore potrà disporre autonomamente la data della visita, dandone comunicazione con lettera raccomandata all'ente gestore.

Gli enti gestori, per le finalità di cui sopra, sono tenuti a mettere a disposizione dei collaudatori tutta la documentazione occorrente, autorizzando, altresì, l'accesso degli stessi presso l'istituto bancario che ha effettuato il servizio di cassa per la verifica delle situazioni contabili.

La mancata effettuazione del collaudo tecnico e/o delle verifiche amministrativo-contabili per inadempienze imputabili agli enti gestori comporta la revoca del decreto di finanziamento ed il relativo recupero dell'importo erogato, fermo restando che in tali ipotesi gli oneri delle visite di collaudo, successive alla prima, sono posti a carico degli enti medesimi.

Gli enti gestori non possono esimersi dal fornire la necessaria e tempestiva collaborazione al collaudatore in quanto il termine di gg. 90 per la definizione delle operazioni di collaudo deve ritenersi perentorio e non suscettibile di proroga, salvo casi di comprovata forza maggiore.

Al termine del collaudo il collaudatore deve restituire al servizio I del dipartimento lavoro la documentazione a suo tempo fornita, integrata da una copia conforme all'originale del rendiconto di gestione e dei giustificativi di spesa (la conformizzazione sia del rendiconto di gestione che dei singoli giustificativi di spesa compete ai comuni titolari del finanziamento) mentre deve restituire all'ente gestore la documentazione messa a disposizione dallo stesso.

FINALITÀ E SCOPI DEL COLLAUDO

Il collaudo tecnico e amministrativo-contabile e delle opere ha lo scopo di accertare:

- a) se l'opera è stata eseguita in perfetta regola d'arte e in conformità alle previsioni di progetto ed alle eventuali varianti regolarmente approvate;
- b) se i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondono tra loro ed alle risultanze di fatto, non soltanto per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali e delle provviste;
- c) se i prezzi dei materiali fatturati sono congrui.

Se dai saggi e dalle misurazioni eseguite il collaudatore dovesse riscontrare discordanze con le registrazioni contabili, egli estenderà maggiormente le verifiche, correggendo poi, se necessario, gli atti contabili.

Il collaudatore dovrà, quindi, distinguere:

- a) se i difetti siano tali da rendere l'opera assolutamente inaccettabile;
- b) se i difetti siano di poca entità e non siano pregiudizievoli alla stabilità dell'opera ed alla regolarità del servizio cui è destinata, e si possano lasciare sussistere senza inconvenienti.

Nel primo caso il collaudatore redigerà il certificato di collaudo negativo con addebito totale del finanziamento erogato.

Nel secondo caso il collaudatore emetterà il certificato di collaudo, determinando la somma che, in conseguenza dei riscontrati difetti, dovrà essere addebitata all'ente gestore.

Se il collaudatore dovesse riscontrare lavori di modesta entità eseguiti in eccedenza rispetto ai lavori progettati e finanziati, e li ritenesse meritevoli di collaudo, potrà computarli soltanto se li considera indispensabili per l'esecuzione dell'opera, e se, contemporaneamente, l'importo totale dell'opera stessa, compresi i lavori non autorizzati, rientra nei limiti della spesa autorizzata.

Il collaudatore dovrà, altresì, verificare se, per esigenze di carattere tecnico, siano state apportate modifiche al progetto finanziato, e se per tali modifiche l'ente gestore abbia redatto la relativa perizia di variante ai lavori. Le modifiche apportate non devono determinare mutamento dell'oggetto dei lavori o dei luoghi. Nel caso in cui le modifiche abbiano inciso radicalmente sulla progettazione originaria vengono meno le condizioni per poter riconoscere il finanziamento e si procederà alla redazione di un certificato di collaudo negativo con addebito totale del finanziamento.

La perizia di variante deve risultare correttamente approvata in linea tecnica e per la congruità dei prezzi dal R.U.P. ed in linea amministrativa dal competente organo dell'ente gestore. Non sono ammesse perizie di variante in sanatoria. Le eventuali maggiorazioni di spesa rispetto a quelle previste nel progetto originario sono a totale carico dell'ente gestore (2° comma, art. 12, legge regionale n. 17/68), mentre le eventuali economie di spesa costituiscono un credito da restituire al Fondo siciliano.

Non sono ammessi storni da una voce all'altra del preventivo di spesa per cui in sede di collaudo i collaudatori devono verificare ogni singola voce di spesa riconoscendo soltanto gli importi nel limite massimo del preventivo, addebitando all'ente gestore le somme spese in esubero rispetto alla previsione delle singole voci di spesa.

Sono ammesse compensazioni sulle economie di altre voci di spesa solo per maggiori oneri delle aliquote assicurative del personale di direzione e della manodopera comune, ovvero per la rideeterminazione del trattamento economico dei lavoratori e del personale di direzione, a seguito dell'adeguamento agli indici del costo della vita accertato dall'ISTAT nei dodici mesi precedenti come previsto dall'art. 14 comma 3 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25.

GLI ATTI DI COLLAUDO

(Certificato di collaudo e nota di revisione amministrativo-contabile)

Il collaudo e la verifica della documentazione giustificativa di spesa, pur se affidati allo stesso soggetto, hanno natura diversa, essendo il primo di natura tecnica ed il secondo di natura amministrativo-contabile, per cui le rispettive risultanze dovranno essere riportate in atti separati che costituiscono il certificato di collaudo e la nota di revisione amministrativo-contabile.

Entrambi i documenti, a firma congiunta del collaudatore, del R.U.P. e del direttore del cantiere devono essere trasmessi al servizio I del dipartimento lavoro in duplice copia di cui una copia del certificato di collaudo in bollo (una marca da bollo ogni 4 pagine), e una copia sarà consegnata al R.U.P. come notifica per l'ente gestore.

Agli anzidetti documenti deve essere allegata la documentazione fotografica dei luoghi alla conclusione dei lavori, avendo il servizio I già acquisito la documentazione fotografica ex ante.

Le risultanze del certificato di collaudo sono da ritenersi definitive e non suscettibili di revisioni o modifiche in sede amministrativa una volta che il collaudo è approvato dall'Amministrazione con provvedimento formale.

Fintantoché non venga emesso il provvedimento di approvazione del certificato di collaudo può essere disposto un nuovo collaudo.

La revisione amministrativo-contabile, che deve essere analitica, è finalizzata alla verifica della consistenza e della regolarità della documentazione giustificativa delle spese relative alle opere ed ai lavori eseguiti, per singola voce di spesa e specificatamente dei seguenti documenti:

- titoli giustificativi di spesa in originale, debitamente quietanzati, con timbro e firma del percettore. Le fatture riguardanti l'acquisto dei materiali, il trasporto, i noli etc. dovranno recare una data anteriore a quella di chiusura del cantiere. Se le fatture sono emesse in data successiva alla chiusura del cantiere esse dovranno contenere il riferimento al documento di accompagnamento dei beni viaggianti (D.P.R. n. 627/1978 e successive modifiche). Entrambi i documenti devono contenere la dichiarazione del direttore dei lavori attestante che il materiale è stato fornito ed utilizzato nel cantiere;
- le ricevute dei versamenti alle casse di previdenza ed assistenza ovvero all'erario per i tributi;
- fogli paga vistati e quietanzati dall'ente gestore dai percipienti e dal centro per l'impiego competente per territorio;
- registro delle presenze, vistato dal centro per l'impiego competente per territorio, ove devono risultare le firme giornalieri degli allievi. Il registro deve essere controfirmato dal direttore di cantiere per attestare l'esattezza dei dati ivi riportati in merito alle presenze della giornata ovvero in caso di assenza che contenga la dicitura "assente" o che il rigo corrispondente al nominativo del lavoratore assente risulti sbarrato. Il registro delle presenze non deve contenere abrasioni, cancellature, raschiature; per eventuali correzioni o cancellature, deve essere leggibile ciò che vi era stato erroneamente scritto con l'annotazione in margine "annullato.";
- il registro di cassa contenente tutte le operazioni contabili sia in entrata (il finanziamento) che in uscita, per ciascuna spesa sostenuta, e il saldo contabile;
- il registro per lo stato di avanzamento dei lavori dove devono risultare annotate tutte le fasi di svolgimento dei lavori come dalle previsioni progettuali;
- comunicazione della tesoreria sulla chiusura del conto corrente bancario, con la specifica degli interessi maturati, al netto della commissione (2 per mille sul movimento di cassa) e ricevuta di versamento del residuo, sul conto corrente n. IT 86 I 02008 04686 000300001336 aperto presso l'Agenzia Unicredit Palermo Da Vinci "A", intestato al Fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati.

I contenuti della nota di revisione amministrativo-contabile possono, eventualmente, formare oggetto di riconsiderazione da parte del collaudatore a seguito di osservazioni e/o deduzioni formulate dall'ente gestore, da comunicarsi allo stesso collaudatore e, per conoscenza, al servizio I del dipartimento lavoro, entro giorni 15 dalla notifica.

Le determinazioni definitive del collaudatore devono essere comunicate all'ente gestore e, per conoscenza, al servizio I del dipartimento lavoro, entro i successivi giorni 15.

Nel caso in cui l'ente gestore non ritenga di dover firmare il certificato di collaudo non condividendone i contenuti ed il collaudatore non ritenga di poter accogliere in tutto od in parte le doglianze del comune, questo ultimo lo deve notificare per posta e trasmettere al servizio I del dipartimento lavoro corredato dell'avviso di ricevimento della raccomandata.

Gli enti gestori dovranno versare, sul conto corrente n. IT 86 I 02008 04686 000300001336 aperto presso l'Agenzia Unicredit Palermo Da Vinci "A", intestato al Fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati, entro giorni 30 dalla notifica del collaudo, le somme addebitate dal collaudatore.

Per eventuali ritardi nel versamento, gli addebiti saranno gravati dagli interessi legali.

Il certificato di collaudo costituisce, altresì, diffida all'ente gestore a versare le somme sopra indicate.

Il servizio I del dipartimento lavoro, pertanto, allo scadere dei 30 giorni concessi per la restituzione delle somme, al perdurare dell'inadempienza, emetterà il relativo decreto ingiuntivo per il recupero delle somme addebitate e non restituite.

Qualora da parte degli enti gestori vengano avanzate osservazioni e/o deduzioni in ordine ai contenuti della nota di revisione, il predetto termine di trenta giorni decorrerà dalla comunicazione delle ulteriori definitive determinazioni del collaudatore.

L'instaurazione del contraddittorio, in ordine alle valutazioni formulate dai collaudatori relativamente all'esame della documentazione giustificativa di spesa, comporta l'interruzione del termine di prescrizione di cui sopra.

Tutti gli incarichi devono concludersi con un certificato di collaudo anche nel caso in cui non sia possibile ottemperare all'incarico per carenze imputabili all'ente gestore.

In pratica si possono verificare le seguenti ipotesi:

Collaudo tecnico negativo: se i lavori non sono corrispondenti al progetto o sono eseguiti parzialmente o risultano carenti, il collaudatore deve redigere soltanto il certificato di collaudo negativo con addebito totale del finanziamento. Non deve essere eseguita la revisione amministrativo-contabile.

Collaudo tecnico positivo e carenze nella contabilità. Il collaudatore deve valutare se le carenze siano tali da non consentire la corrispondenza tra i lavori eseguiti ed il finanziamento. In tale circostanza deve redigere solo il collaudo tecnico, con addebito totale dell'intero finanziamento. Se il deficit documentale è soltanto parziale e, comunque, è possibile ricondurre la documentazione esibita al finanziamento, il collaudatore potrà riconoscere soltanto parte delle spese sostenute, addebitando all'ente gestore le spese per le quali i giustificativi di spesa non siano idonei.

Collaudo non eseguito in quanto l'ente gestore si è rifiutato di collaborare.

Anche in questa ipotesi dovrà essere redatto un certificato di collaudo negativo, adeguatamente motivato, con addebito dell'intero finanziamento. Tuttavia, al fine di evitare possibili contenziosi, è opportuno che il collaudatore, prima di redigere il certificato di collaudo negativo con addebito, assegni all'ente gestore un termine ulti-

mo e perentorio ad adempiere, inoltrando la diffida con raccomandata A/R o con altri mezzi di comunicazione certificata.

Il collaudatore, una volta accettato l'incarico di collaudo, non può rinunciare, restituendo la documentazione ricevuta, salvo che per motivi di forza maggiore, da comprovare.

Ai fini della liquidazione della parcella il collaudatore deve presentare al servizio I del dipartimento lavoro la parcella redatta in conformità agli schemi di parcella di cui all'all. 2, previa presentazione del verbale di collaudo, corredato dalla nota di revisione amministrativo-contabile, dai documenti comprovanti le avvenute notifiche, nonché dalla parcella e dalla fattura, e ove non vi avesse già provveduto, dai documenti ricevuti dall'ufficio nonché le copie conformi del rendiconto di gestione e dei giustificativi di spesa. La parcella non deve essere vistata dall'ordine o dal collegio di appartenenza.

In caso di gravi negligenze o ritardi nell'espletamento degli incarichi da parte del collaudatore, si procederà alla cancellazione d'ufficio del nominativo dall'albo del collaudatore inadempiente e non sarà consentito presentare istanza di iscrizione in occasione dei successivi aggiornamenti semestrali.

L'esito del collaudo riportato nel certificato di collaudo, ove approvato dall'Assessorato, determina l'archiviazione definitiva della pratica. Per contro, nel caso in cui il collaudatore non abbia approvato, totalmente o parzialmente, le spese sostenute dall'ente gestore verranno attivate le procedure di recupero della somma addebitata comprensiva degli interessi maturati.

Dall'esame del verbale di collaudo e dalla nota di revisione amministrativo-contabile può emergere un giudizio negativo da parte dell'Amministrazione in ordine alle conclusioni del collaudatore e, di conseguenza, il collaudo non viene approvato.

In tale ipotesi, valutati i fatti e le circostanze che inducono al giudizio negativo, si può disporre un nuovo collaudo ovvero, ove ciò non risulti necessario, si può procedere all'avvio del procedimento per l'addebito di tutto o di parte del finanziamento.

MODULISTICA

All. 1 modello accettazione dell'incarico di collaudo.

All. 2 schema di parcella; 2/A ingegneri e architetti 2/B dottori agronomi 2/C geometri.

All. 3 ai soli fini esemplificativi è stato predisposto un modello tipo di certificato di collaudo e di revisione amministrativo-contabile. I dati ivi contenuti rappresentano i contenuti minimi ed essenziali di un collaudo, fermo restando che ciascun professionista può svolgere l'incarico secondo le proprie valutazioni.

Per quanto non espressamente evidenziato nella presente direttiva, si rinvia a quanto previsto dalla normativa vigente in materia e dalle circolari in vigore non in contrasto con le disposizioni quivi emanate.

La presente circolare sarà pubblicata nel sito internet all'indirizzo www.regione.sicilia.it/lavoro e nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

È possibile scaricare la modulistica in formato word.

COPIA TRATTA DA
NON VALIDA PER



Repubblica Italiana



REGIONE SICILIANA
 ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA,
 DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO
 DIPARTIMENTO LAVORO – SERVIZIO I
 Interventi per il Lavoro, Cantieri di Lavoro e Fondo Siciliano per l'Occupazione
 Via Imperatore Federico, 70/B - 90143 PALERMO
 Fax 091 6373610

PROT. N.

PALERMO

OGGETTO: Incarico di collaudo relativo al cantiere scuola n. istituito nel comune di per un
 importo di € Natura dei lavori:

Al Collaudatore:

All'Ente Gestore:

Al Direttore del Cantiere c/o Ente Gestore

La S.V. è incaricata di effettuare il collaudo delle opere realizzate con il cantiere segnato in oggetto secondo le modalità e i criteri previsti dalle "Linee guida per l'esecuzione dei collaudi dei cantieri di lavoro per disoccupati (cantieri scuola)" allegate al decreto n. del pubblicato nel sito ufficiale del dipartimento regionale del lavoro: www.regione.sicilia.it/lavoro.

La S.V. per confermare l'accettazione dell'incarico conferitoLe, è invitata a restituire allo scrivente, entro e non oltre 15 gg. dal ricevimento della presente e nei modi indicati nelle Linee guida, l'allegato disciplinare, compilato in ogni sua parte, e sottoscritto nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Nel caso di accettazione dell'incarico, la S.V. procederà all'acquisizione della documentazione relativa al cantiere, secondo le modalità da concordare con il sig. contattandolo al numero telefonico 0917078..... dalle ore 09,00 alle ore 13,00, dal lunedì al venerdì.

L'incarico di cui sopra resta subordinato alla condizione che la S.V. abbia mantenuto i requisiti professionali richiesti per l'iscrizione nell'elenco dei collaudatori istituito presso questo Assessorato e non versì in alcuna situazione che, secondo la normativa vigente, osti a detto incarico.

Resta inteso che l'incarico dovrà essere espletato entro 90 giorni dal ricevimento della documentazione trasmessa da questo dipartimento.

Per la liquidazione delle spettanze relative al presente incarico, la S.V. dovrà redigere la parcella in conformità agli schemi allegati alle Linee guida sopra citate secondo il titolo professionale posseduto e non necessita di vidimazione da parte dell'ordine o collegio di appartenenza.

L'Assessorato procederà alla liquidazione della parcella previa presentazione del certificato di collaudo in duplice copia, di cui uno in bollo, corredato dalla nota di revisione amministrativo-contabile, anch'essa in duplice copia, debitamente sottoscritti, oltre che dalla S.V., dal responsabile unico del procedimento e dal direttore dei lavori oppure, in mancanza della sottoscrizione del R.U.P., dalla documentazione comprovante l'avvenuta notifica della documentazione suddetta all'ente gestore.

Il dirigente del servizio I
 (dott.ssa A. Silvia Martinico)

Allegato 1



Repubblica Italiana



REGIONE SICILIANA
 ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA,
 DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO
 DIPARTIMENTO LAVORO – SERVIZIO I
 Interventi per il Lavoro, Cantieri di Lavoro e Fondo Siciliano per l'Occupazione
 Via Imperatore Federico, 70/B - 90143 PALERMO
 Fax 091 6373610

Il sottoscritto nato a il
 residente in recapito tel. e-mail , consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,

DICHIARA:

- a) di accettare l'incarico conferitogli con nota assessoriale prot. n. del relativo al collaudo delle opere eseguite con il cantiere scuola n. istituito in
- b) di accettare quanto espresso dalle "Linee guida per la esecuzione dei collaudi dei cantieri di lavoro per disoccupati (cantieri scuola)" allegate al decreto n. del pubblicato nel sito ufficiale del dipartimento regionale del lavoro: www.regione.sicilia.it/lavoro;
- c) di accettare, come compenso per le operazioni di collaudo, gli importi calcolati secondo gli schemi allegati alle Linee guida sopra citate;
- d) di essere in possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti per lo svolgimento dell'incarico assegnatogli con la sopra citata nota assessoriale;
- e) di essere attualmente iscritto all'albo professionale della provincia di al numero e/o, nel caso di tecnico pubblico dipendente, di essere stato autorizzato con nota n. del da (Amministrazione di appartenenza) che ha sede a in via n.;
- f) di non essere progettista, direttore o istruttore del cantiere da collaudare, né fornitore dei relativi materiali e/o noli;
- g) di non fare parte dello studio o ufficio tecnico che ha progettato i lavori da collaudare, né della ditta o società che si è aggiudicata la gara per la fornitura dei relativi materiali e/o noli;
- h) di avere la specifica qualifica professionale e competenza per le categorie di opere affidategli per il collaudo;
- i) di non versare in alcuna delle condizioni che per legge ostano al conferimento dell'incarico di collaudo e che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione indicate nell'allegato 1 del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490;
- j) che l'ammontare complessivo degli incarichi fiduciari affidati nel corso dell'anno solare, dalla Regione siciliana, non supera l'importo di 100.000 euro IVA esclusa (art. 10 comma "e" capoverso 13 della legge regionale 19 maggio 2003, n. 7).
- Il sottoscritto dichiara, altresì, di non avere in corso di espletamento, alla data odierna, altri incarichi di collaudi o di avere in corso di espletamento il collaudo dei seguenti cantieri di lavoro:
- Chiede che gli emolumenti vengano accreditati sulle seguenti coordinate bancarie:

Il Collaudatore

..... li,

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del codice civile, il sottoscritto dichiara di avere attentamente letto e valutato il contenuto delle clausole contenute nel disciplinare di accettazione dell'incarico e dichiara altresì di approvare espressamente la clausola di cui alla lettera c), per la quale gli importi relativi al compenso per la prestazione di collaudo saranno calcolati secondo gli schemi allegati alle "Linee guida per la esecuzione dei collaudi dei cantieri di lavoro per disoccupati (cantieri scuola)".

Firma

N.B.: Da esibire in duplice copia per ogni singolo cantiere con allegata la fotocopia del documento di riconoscimento.

Allegato 2/A

INGEGNERI E ARCHITETTI

All'Assessorato Regionale della Famiglia,
delle Politiche Sociali e del Lavoro
Dipartimento Lavoro – Servizio I
Interventi per il Lavoro, Cantieri di Lavoro
e Fondo Siciliano per l'Occupazione
Via Imperatore Federico, 70/B – 90143 Palermo

Parcella n.

Cognome e nome nato a il
indirizzo c.a.p. comune professione
uff. distr. imposte (se pubbl. dip.: P.A. tel.
codice fiscale (partita I.V.A.)
cassa previdenza: si/no

COMPETENZE E ONORARI DOVUTI PER IL COLLAUDO DEL CANTIERE DI LAVORO N.

Ente gestore:
lavori di
in località collaudo effettuato in data
importo dei lavori finanziati: €
* Percentuale per €: 0,%; Percentuale per €: 0,%;
Calcolo per interpolazione: percentuale calcolata = 0,%
A) Competenze di collaudo:
percentuale calcolata per importo dei lavori finanziati = €

B) ** Maggiorazione per opere di manutenzione (max 50% A)	%	€	=	€
C) Revisione amministrativo-contabile:				
n. vacanze (max 6) x compenso per vacanza			=	€
D) *** Rimborso spese a percentuale (su A+B+C)	%	€	=	€
E) Importo totale competenze (imponibile)			Sommano	= €
F) Cassa previdenza (se soggetto) (su voce E)	%	€	=	€
G) Imponibile I.V.A.			Sommano	= €
H) **** I.V.A. (21% su voce G) 21%		€	=	€
I) Ritenuta d'acconto (20% su voce E) 20%		€	=	€
			Restano	= €
L) Bollo di quietanza			- €	1,81
			Bollo netto	= €

(Luogo e data)

Firma

* Le percentuali devono essere adeguate, caso per caso all'importo con riferimento alla tabella C, senza riparto della tariffa professionale degli ingegneri e degli architetti.
 ** La manutenzione, sistemazione o ristrutturazione devono risultare nel progetto.
 *** Decreto Assessorato regionale lavori pubblici del 10 luglio 1986: 30% per collaudo nella stessa provincia di residenza del professionista, 40% per collaudo nella provincia limitrofa, 50% se provincia non limitrofa, 60% per collaudo nelle isole minori.
 **** I collaudatori esenti da I.V.A. devono specificarlo di volta in volta in ogni parcella.

Allegato 2/B

DOTTORI AGRONOMI

All'Assessorato Regionale della Famiglia,
 delle Politiche Sociali e del Lavoro
 Dipartimento Lavoro – Servizio I
 Interventi per il Lavoro, Cantieri di Lavoro
 e Fondo Siciliano per l'Occupazione
 Via Imperatore Federico, 70/B – 90143 Palermo

Parcella n.

Cognome e nome nato a il
 indirizzo c.a.p. comune professione
 (se pubbl. dip.: P.A. tel.
 uff. distr. imposte (partita I.V.A.)
 codice fiscale cassa previdenza: si/no

COMPETENZE E ONORARI DOVUTI PER IL COLLAUDO DEL CANTIERE DI LAVORO N.

Ente gestore:
 lavori di
 in località collaudo effettuato in data
 importo dei lavori finanziati: €
 * Percentuale per €: 0,%; Percentuale per €: 0,%;
 Calcolo per interpolazione: percentuale calcolata = 0,%

A) Competenze di collaudo:				
percentuale calcolata per importo dei lavori finanziati			=	€
B) ** Revisione amministrativa contabile (max 20% di A)	%	€	=	€
C) *** Rimborso spese a percentuale (max 25% di A)	%	€	=	€
D) Importo totale competenze (imponibile)			Sommano	= €
E) Cassa previdenza (se soggetto) (su voce D)	%	€	=	€
F) Imponibile I.V.A.			Sommano	= €
G) **** I.V.A. (21% su voce F) 21%		€	=	€
H) Ritenuta d'acconto (20% su voce D) 20%		€	=	€
			Restano	= €
I) Bollo di quietanza			- €	1,81
			Bollo netto	= €

(Luogo e data)

Firma

* Le percentuali devono essere adeguate, caso per caso all'importo con riferimento alla tabella O della tariffa professionale degli agronomi D.M. n. 232 del 14 maggio 1991, art. 119.
 ** D.M. 232 del 14 maggio 1991, art. 119, comma 4° o art. 27 per la determinazione del compenso unitario delle vacanze.
 *** D.M. n. 232 del 14 maggio 1991, art. 8, tabella P.
 **** I collaudatori esenti da I.V.A. devono specificarlo di volta in volta in ogni parcella.

GEOMETRI

All'Assessorato Regionale della Famiglia,
delle Politiche Sociali e del Lavoro
Dipartimento Lavoro – Servizio I
Interventi per il Lavoro, Cantieri di Lavoro
e Fondo Siciliano per l'Occupazione
Via Imperatore Federico, 70/B – 90143 Palermo

Parcella n.

Cognome e nome nato a il
indirizzo c.a.p. comune pro-
fessione (se pubbl. dip.: P.A. tel.
uff. distr. imposte (partita I.V.A.)
codice fiscale cassa previdenza: si/no

COMPETENZE E ONORARI DOVUTI PER IL COLLAUDO DEL CANTIERE DI LAVORO N.

Ente gestore:
lavori di
in località collaudo effettuato in data
importo dei lavori finanziati: €
* Percentuale per € : 0, %; Percentuale per € : 0, %;
Calcolo per interpolazione: percentuale calcolata = 0, %
A) Competenze di collaudo:
percentuale calcolata per importo dei lavori finanziati = €
B) ** Maggiorazione per opere di manutenzione (max 50% A) % € = €
C) Revisione amministrativo contabile:
n. vacanze (max 6) x compenso per vacanza = €
D) *** Rimborso spese a percentuale (su A+B+C) % € = €
E) Importo totale competenze (imponibile) Sommano = €
F) Cassa previdenza (se soggetto) (su voce E) % € = €
G) Imponibile I.V.A. Sommano = €
H) **** I.V.A. (21% su voce G) 21% € = €
I) Ritenuta d'acconto (20% su voce E) 20% € = - €
Restano = €
L) Bollo di quietanza Bollo netto € 1,81

(Luogo e data)

Firma

* Le percentuali devono essere adeguate, caso per caso all'importo con riferimento alla tabella N della tariffa professionale dei geometri.
** La manutenzione, sistemazione o ristrutturazione devono risultare nel progetto.
*** Decreto Assessorato regionale lavori pubblici del 10 luglio 1986: 30% per collaudo nella stessa provincia di residenza del professionista, 40% per collaudo nella provincia limitrofa, 50% se provincia non limitrofa, 60% per collaudo nelle isole minori.
**** I collaudatori esenti da I.V.A. devono specificarlo di volta in volta in ogni parcella.

Repubblica Italiana



Allegato 3

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO
DIPARTIMENTO LAVORO – SERVIZIO I
Interventi per il Lavoro, Cantieri di Lavoro e Fondo Siciliano per l'Occupazione

Cantiere di lavoro n.
Località dei lavori:
Oggetto dei lavori:
Ente gestore:
Progettista:
Direttore del cantiere:
Responsabile del procedimento:

ATTO UNICO DI COLLAUDO

Premesso che:
1) con progetto redatto in data dal
iscritto al n. del collegio/ordine dei/degli della provincia di

approvato in linea tecnica da in data ed in linea amministrativa da in data, vennero previsti i lavori di cui all'oggetto del presente atto, per un importo di € a totale carico del Fondo siciliano dell'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro;

2) il Fondo siciliano dell'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, ai sensi della legge regionale n. 17 dell'1 luglio 1968 e successive modifiche ed integrazioni, con decreto n. del istituiva in il cantiere di lavoro n. per l'esecuzione dei lavori specificati in premessa e per un importo complessivo di €

In detto cantiere era previsto l'impiego di n. lavoratori e per un periodo di n. giorni, pari a complessive n. giornate lavorative, n. operai qualificati per n. giornate, di un direttore del cantiere scuola e di un istruttore (nel caso in cui il numero degli allievi avviati nel cantiere scuola sia uguale o maggiore a 15 unità) per tutta la durata dei lavori;

3) che il Servizio ufficio provinciale del lavoro di con nota prot. n. del ha ratificato la nomina del direttore del cantiere nella persona del e dell'istruttore (nel caso in cui il numero degli allievi avviati nel cantiere scuola sia uguale o maggiore a 15 unità) nella persona del

4) che i lavori si sono svolti sotto l'alta vigilanza del responsabile unico del procedimento

5) che il suddetto decreto indicava le seguenti previsioni di spesa:

- a) trattamento economico del personale di direzione €
- b) trattamento economico dei lavoratori €
- c) assicurazioni sociali del personale di direzione €
- d) assicurazioni sociali dei lavoratori €
- e) organizzazione e varie €
- f) materiali, trasporti, noli, IVA, manod. qualific. e sicurezza €

TOTALE €

6) che non vi sono state/vi sono state integrazioni al finanziamento istitutivo, nella misura di € con decreto n. del

7) che è stata accreditata/sono state accreditate la/e somma/e di € con mandato n. n. del e con mandato n. del presso il/la Banco/a Filiale di

8) che i lavori sono stati consegnati dal responsabile unico del procedimento al direttore del cantiere il

Essi hanno avuto concreto inizio il e sono stati completati il con la/e sospensione/i intermedia/e dal al e dal al

Le giornate di effettivo lavoro degli allievi nel cantiere scuola sono state complessivamente corrispondenti a quelle previste nel decreto istitutivo o inferiori di n. giornate rispetto a quelle previste nel decreto istitutivo, mentre lo/gli operaio/i qualificato/i è stato/sono stati impiegato/i per n. giornate lavorative;

9) che gli operai ed il personale di direzione sono stati regolarmente assicurati presso l'I.N.A.I.L. di l'I.N.P.S. di e l'I.N.P.D.A.P. di

10) che agli atti risulta che non si è verificato alcun infortunio in cantiere durante il corso dei lavori/si è verificato il/i seguente/i infortunio/i:

11) che tutti i lavoratori avviati nel cantiere scuola hanno frequentato il corso di 16 ore di formazione alla sicurezza a favore dei lavoratori che accedono per la prima volta al settore edile tenuto dall'ente nei giorni

12) che in data si sono effettivamente conclusi i lavori;

13) che in data il direttore dei lavori ha redatto la relazione consuntiva dei lavori;

14) che in data è stato redatto il rendiconto della gestione da cui risulta il consuntivo di tutti i lavori comprensivi di manodopera, oneri assicurativi e sociali, organizzazione e varie, materiali, noli, trasporti, IVA e oneri per la sicurezza per un importo complessivo di € come di seguito specificato:

- a) trattamento economico del personale di direzione €
- b) trattamento economico dei lavoratori €
- c) assicurazioni sociali del personale di direzione €
- d) assicurazioni sociali dei lavoratori €
- e) organizzazione e varie €
- f) materiali, trasporti, noli, IVA, manod. qualific. e sicurezza €

TOTALE €

Tutto ciò premesso,

il sottoscritto iscritto all'ordine/collegio dei/degli di al n., dal con studio in via/piazza n., incaricato dal Fondo siciliano dell'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro con nota prot. n. del

ad effettuare il collaudo delle opere realizzate con il cantiere scuola sopra citato, acquisita la documentazione necessaria, ha proceduto alle operazioni di collaudo:

VERBALE DI VISITA

L'anno il giorno del mese di si è svolta la visita di collaudo per le opere eseguite con il cantiere scuola di che trattasi, previo avviso con raccomandata postale n. del

Alla visita di collaudo oltre al sottoscritto sono intervenuti:

- per l'ente gestore il R.U.P.:
- per la direzione dei lavori:

Il progetto redatto da prevedeva i seguenti lavori:

-
-
-

.....

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Nel corso della visita sono state effettuate alcune misurazioni di controllo, per verificare la rispondenza dello stato dei luoghi con gli atti contabili di gestione con il seguente esito:

Tali misurazioni sono state siglate in rosso sul computo metrico consuntivo.

RELAZIONE DI COLLAUDO

A seguito delle verifiche e sulla base delle osservazioni riportate nella relazione finale del direttore del cantiere, il sottoscritto collaudatore, dai controlli effettuati e dalle misurazioni fatte, ha/non ha riscontrato la congruenza fra le opere realizzate con il cantiere e le previsioni del progetto; ha constatato che le opere eseguite sono state/non sono state realizzate con idonei magisteri e con discreta qualità dei materiali posti in opera.

Per quanto non è stato possibile controllare si è constatato che esiste/non esiste, anche con riferimento alla documentazione fotografica ex ante visionata, esatta corrispondenza fra le opere eseguite e gli atti contabili di gestione. Mentre, relativamente alle opere non più ispezionabili, il R.U.P. signor quale rappresentante dell'ente gestore e il signor quale direttore del cantiere, consapevoli degli effetti dell'art. 1667 del c.c., hanno concordemente assicurato la loro perfetta esecuzione secondo le previsioni progettuali, oltre la loro regolare assunzione agli atti di contabilità finale.

Essi hanno, altresì, dichiarato che tutti i materiali fatturati sono stati effettivamente ed integralmente impiegati nei lavori del cantiere in oggetto e che, inoltre, risultano assolti gli obblighi assicurativi e previdenziali di legge.

CERTIFICATO DI COLLAUDO

Premesso quanto relazionato precedentemente, e considerato che:

- 1) i lavori sono stati eseguiti secondo il progetto approvato, salvo lievi modifiche rientranti nei limiti discrezionali della direzione dei lavori, che non alterano o pregiudicano le opere così come progettate/non sono stati eseguiti secondo il progetto approvato;
- 2) i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte, con materiali di discreta qualità ed idonei magisteri/non sono stati eseguiti a regola d'arte;
- 3) l'importo dei lavori eseguiti è contenuto entro i limiti delle voci di spesa autorizzate, realizzando un'economia di spesa pari a € / ovvero

4) che i lavori sono/non sono stati diretti con dovuta diligenza e competenza da parte del direttore del cantiere;

5) l'andamento generale dei lavori è risultato

6) il cantiere risponde/non risponde alle finalità per cui è stato istituito.

Il sottoscritto collaudatore viste le "Linee guida per la esecuzione dei collaudi dei cantieri di lavoro per disoccupati (cantieri scuola)" ed il manuale pratico per la gestione dei cantieri scuola dell'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro

CERTIFICA

che i lavori eseguiti dall'ente gestore

per, con il cantiere di lavoro per disoccupati n., istituito con D.R.S. n. del, sono/non sono collaudabili in linea tecnica, come di fatto con il presente atto li collauda/non li collauda per l'importo di € a carico del Fondo siciliano dell'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro.

Pertanto, tenuto conto della situazione contabile di cassa dallo stesso verificata nell'allegata nota di revisione amministrativo-contabile da cui risulta:

- Somma erogata dal Fondo sicil. dell'Ass.to reg.le della famiglia	€
- Spesa effettivamente sostenuta dall'ente gestore	€
- Residuo di cassa	€
- Interessi netti maturati	€
- Commissione bancaria (2 per mille sul movimento di cassa)	€
- Totale residuo	€

e che la somma residua è stata restituita al Fondo siciliano in data /non è stata restituita al Fondo siciliano e che lo stesso vanta un credito di €

SI APPROVA

Il rendiconto finale a carico del Fondo siciliano dell'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro per l'importo complessivo di € (diconsi euro) e riconosce che l'ente gestore è debitore/creditore nei confronti del Fondo siciliano dell'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro di € che dovrà essere versato,

entro trenta giorni dalla notifica del presente atto, nel conto corrente del Fondo siciliano IBAN: IT 86 I 02008 04686 000300001336 attivato presso l'agenzia Unicredit Palermo Da Vinci "A", salvo l'approvazione definitiva del presente atto da parte del Fondo siciliano dell'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro.

..... li,

Il responsabile unico del procedimento

Il direttore del cantiere

Il collaudatore

Repubblica Italiana



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA,
DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO
DIPARTIMENTO LAVORO - SERVIZIO I
Interventi per il Lavoro, Cantieri di Lavoro e Fondo Siciliano per l'Occupazione

Cantiere di lavoro n.

Località dei lavori:

Oggetto dei lavori:

Ente gestore:

Progettista:

Direttore del cantiere:

Responsabile del procedimento:

NOTA DI REVISIONE AMMINISTRATIVO - CONTABILE

Il sottoscritto, incaricato dal Fondo siciliano dell'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro con nota prot. n. del ad effettuare il collaudo delle opere realizzate con il cantiere scuola sopra citato, ricevuta dall'ufficio competente parte della documentazione necessaria ed acquisiti dall'ente gestore il rendiconto di gestione, il registro delle presenze, il registro di cassa, il registro dello stato di avanzamento lavori, il registro degli infortuni, la documentazione fotografica dei luoghi alla chiusura del cantiere, la ricevuta comprovante il versamento del residuo di cassa al Fondo siciliano, la relazione consuntiva finale del direttore dei lavori, etc., ha proceduto in modo analitico alla revisione - amministrativo - contabile delle singole voci di spesa da cui risulta:

- Voce di spesa n. 1 - Trattamento economico del personale di direzione:

Direttore:

Giornate lavorative autorizzate n. giornate lavorative effettivamente svolte n.

Foglio paga mese di €

Foglio paga mese di €

Foglio paga mese di €

Foglio paga mese di €

Rateo tredicesima mensilità €

Ritenute fiscali €

Sommano €

Somma finanziata €

Somma revisionata €

Differenza €

Per questa voce di spesa si è verificata un'economia di € / o un maggiore costo di € dovuto all'adeguamento ISTAT delle paghe a cui si è provveduto utilizzando le economie della voce di spesa n. o utilizzando il ribasso d'asta della fornitura dei materiali, dei noli e dei trasporti.

Istruttore:

Giornate lavorative autorizzate n. giornate lavorative effettivamente svolte n.

Foglio paga mese di €

Foglio paga mese di €

Foglio paga mese di €

Foglio paga mese di €

Rateo tredicesima mensilità	€
Ritenute fiscali	€
Sommano	€
Somma finanziata €	
Somma revisionata €	
Differenza €	
Per questa voce di spesa si è verificata un'economia di € / o un maggiore costo di €	
..... dovuto all'adeguamento ISTAT delle paghe a cui si è provveduto utilizzando le economie della voce di spesa n. o utilizzando il ribasso d'asta della fornitura dei materiali, dei noli e dei trasporti.	
- Voce di spesa n. 2 - Trattamento economico lavoratori:	
Giornate lavorative autorizzate n. giornate lavorative effettivamente svolte n.	
Foglio paga mese di	€
Foglio paga mese di	€
Foglio paga mese di	€
Foglio paga mese di	€
Ritenute fiscali	€
Sommano	€
Somma finanziata €	
Somma revisionata €	
Differenza €	
Per questa voce di spesa si è verificata un'economia di € / o un maggiore costo di €	
..... dovuto all'adeguamento ISTAT delle paghe a cui si è provveduto utilizzando le economie della voce di spesa n. o utilizzando il ribasso d'asta della fornitura dei materiali, dei noli e dei trasporti.	
- Voce di spesa n. 3 - Assicurazioni sociali del personale di direzione:	
Versamento CPDEL mese di	€
Versamento CPDEL mese di	€
Versamento CPDEL mese di	€
Versamento CPDEL mese di	€
Versamento TFR mese di	€
Versamento TFR mese di	€
Versamento TFR mese di	€
Versamento TFR mese di	€
Versamento INPS mese di	€
Versamento INPS mese di	€
Versamento INPS mese di	€
Versamento INPS mese di	€
Versamento INAIL mese di	€
Versamento INAIL mese di	€
Versamento INAIL mese di	€
Versamento INAIL mese di	€
Versamento IRAP mese di	€
Versamento IRAP mese di	€
Versamento IRAP mese di	€
Versamento IRAP mese di	€
Assegni familiari personale di direzione	€
Sommano	€
Somma finanziata €	
Somma revisionata €	
Differenza €	
Per questa voce di spesa si è verificata un'economia di € / o un maggiore costo di €	
.....	
- Voce di spesa n. 4 - Assicurazioni sociali lavoratori:	
Versamento INPS mese di	€
Assegni familiari lavoratori mese di	€
Versamento INPS mese di	€
Assegni familiari lavoratori mese di	€
Versamento INPS mese di	€
Assegni familiari lavoratori mese di	€
Versamento INPS mese di	€
Assegni familiari lavoratori mese di	€
Versamento INAIL mese di	€
Versamento INAIL mese di	€
Versamento INAIL mese di	€
Versamento INAIL mese di	€
Versamento IRAP mese di	€
Versamento IRAP mese di	€
Versamento IRAP mese di	€
Versamento IRAP mese di	€
Sommano	€
Somma finanziata €	
Somma revisionata €	
Differenza €	
Per questa voce di spesa si è verificata un'economia di € / o un maggiore costo di €	
.....	
- Voce di spesa n. 5 - Organizzazione e varie:	
Spese postali, cancelleria e stampati	€

Tabella indicativa del cantiere	€
Spese forfettarie di progettazione (fattura n. del)	€
Ritenuta d'acconto 20%	€
Spese del responsabile unico del procedimento	€
Ritenuta d'acconto 20%	€
Sommano	€

Somma finanziata €
 Somma revisionata €
 Differenza €
 Per questa voce di spesa si è verificata un'economia di € / o un maggiore costo di €

- Voce di spesa n. 6 - Materiali, trasporti, noli, etc.:

Materiali a piè d'opera, trasporti e noli:

Fattura n. del	relativa alla fornitura di: (Descrizione del materiale come da fattura)	importo (Iva esclusa) €
Fattura n. del	relativa alla fornitura di: (Descrizione del materiale come da fattura)	importo (Iva esclusa) €
Fattura n. del	relativa alla fornitura di: (Descrizione del materiale come da fattura)	importo (Iva esclusa) €
Fattura n. del	relativa alla fornitura di: (Descrizione del materiale come da fattura)	importo (Iva esclusa) €
Fattura n. del	relativa alla fornitura di: (Descrizione del materiale come da fattura)	importo (Iva esclusa) €
Fattura n. del	relativa alla fornitura di: (Specificare la tipologia del materiale trasportato)	importo (Iva esclusa) €
Fattura n. del	relativa alla fornitura di: (Specificare la tipologia del materiale trasportato)	importo (Iva esclusa) €
Fattura n. del	relativa alla fornitura di: (Specificare la tipologia del materiale trasportato)	importo (Iva esclusa) €
Fattura n. del	relativa alla fornitura di: (Specificare la tipologia del mezzo e dell'attrezzatura noleggiata)	importo (Iva esclusa) €
Fattura n. del	relativa alla fornitura di: (Specificare la tipologia del mezzo e dell'attrezzatura noleggiata)	importo (Iva esclusa) €
Fattura n. del	relativa alla fornitura di: (Specificare la tipologia del mezzo e dell'attrezzatura noleggiata)	importo (Iva esclusa) €
Sommano		€

IVA Fattura n. del	Importo €
IVA Fattura n. del	Importo €
IVA Fattura n. del	Importo €
IVA Fattura n. del	Importo €
IVA Fattura n. del	Importo €
IVA Fattura n. del	Importo €
IVA Fattura n. del	Importo €
IVA Fattura n. del	Importo €
IVA Fattura n. del	Importo €
IVA Fattura n. del	Importo €
Sommano	€

Le fatture sono state emesse nel periodo di svolgimento del cantiere scuola e in ognuna di esse il direttore del cantiere scuola ha apposto la dichiarazione che il materiale ivi descritto è stato utilizzato nel cantiere o che la fattura n. del è stata emessa a chiusura del cantiere scuola ma in essa sono indicati gli estremi della bolla di accompagnamento del materiale che risultano nei limiti di durata del cantiere.

La fattura n. del non può essere riconosciuta in quanto emessa in data successiva alla chiusura del cantiere scuola e nella stessa non si fa alcun riferimento alla bolla di accompagnamento del materiale.

Per i materiali si è verificata un'economia di € dovuta al ribasso d'asta del%.

Il materiale fornito con la fattura n. del non è stato impiegato integralmente per i lavori oggetto del collaudo e pertanto si decurtano €, per cui la somma complessiva revisionata per i materiali, trasporti e noli è di €

Spese per la sicurezza:

Visite mediche: Fattura n. del importo (Iva inclusa) €
 Corso e dispositivi per la sicurezza: Fattura n. del importo €

Manodopera qualificata dal al €
 Manodopera qualificata dal al €

Oneri assicurativi manodopera qualificata:

Versamento CPDEL dal al €
 Versamento CPDEL dal al €
 Versamento TFR dal al €
 Versamento TFR dal al €
 Versamento INPS dal al €
 Versamento INPS dal al €
 Versamento INAIL dal al €
 Versamento INAIL dal al €
 Versamento IRAP dal al €
 Versamento IRAP dal al €

Sommano

Manodopera specializzata dal al €
 Manodopera specializzata dal al €

Oneri assicurativi manodopera specializzata:

Versamento CPDEL	dal	al	€
Versamento CPDEL	dal	al	€
Versamento TFR	dal	al	€
Versamento TFR	dal	al	€
Versamento INPS	dal	al	€
Versamento INPS	dal	al	€
Versamento INAIL	dal	al	€
Versamento INAIL	dal	al	€
Versamento IRAP	dal	al	€
Versamento IRAP	dal	al	€
Sommano			€

Somma finanziata €

Somma revisionata €

Differenza €

Per questa voce di spesa si è verificata un'economia di € / o un maggiore costo di €

Vista la sopradescritta revisione amministrativo-contabile il quadro economico riepilogativo della spesa sostenuta viene così modificato:

QUADRO DI SPESA RIEPILOGATIVO

Voci di spesa	Somme autorizzate	Somme impiegate	Differenza
Trattamento economico personale di direzione	€	€	€
Trattamento economico lavoratori	€	€	€
Assicurazioni sociali personale di direzione	€	€	€
Assicurazioni sociali lavoratori	€	€	€
Organizzazione e varie	€	€	€
Materiali, trasporti, noli, IVA, manod. qualif., etc.	€	€	€
Totale	€	€	€

A fronte di una spesa autorizzata con il D.R.S. n. del di € si è verificata un'economia di €

Visti i dati riportati nella tabella del quadro riepilogativo delle spese sostenute, il registro delle presenze, i versamenti previdenziali ed assicurativi effettuati dall'ente gestore, la regolarità della documentazione giustificativa di spesa, la corrispondenza delle quantità dei materiali impiegati nel cantiere scuola e la nota della Banca di che ha effettuato il servizio di cassa dalla quale risulta:

- somma accreditata	€
- pagamenti effettuati	€
- residuo di cassa	€
- interessi netti maturati	€
- Commissione tenuta conto del 2 per mille	€
Somma residua	€

e che la Banca ha provveduto/non ha provveduto a versare al Fondo siciliano in data la somma residua di €

si approva

il rendiconto finale a carico del Fondo siciliano dell'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro per l'importo complessivo di € (diconsi euro) e si invita l'ente gestore a restituire al Fondo siciliano la somma di € che dovrà essere versata nel conto corrente IT 86 I 02008 04686 000300001336 aperto presso l'Agenzia Unicredit Palermo Da Vinci "A", fatte salve eventuali modifiche apportate dal Fondo siciliano dell'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro prima dell'approvazione definitiva del presente atto.

li,

Il responsabile unico del procedimento

Il direttore del cantiere

Il collaudatore

ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 8 novembre 2011.

Indirizzi operativi per la configurazione e l'esatta identificazione della rete di diagnostica di laboratorio operante sul territorio cui uniformare le autorizzazioni rilasciate ai soggetti gestori, ai sensi dei decreti 16 settembre 2009 e 18 novembre 2009.

L'ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;

Visti gli articoli 8 quinquies e sexies del decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni di riordino della disciplina in materia sanitaria, emanato a norma dell'art. 2 della legge delega n. 421/92;

Visto l'art. 1, comma 796, lett. o, della stessa legge 27 dicembre 2006, n. 296 riguardante l'applicazione degli sconti tariffari sulle fatturazioni delle strutture private accreditate che erogano assistenza specialistica;

Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 di riordino del sistema sanitario siciliano ed in particolare l'art. 25 "Erogazione di attività da parte di strutture private";

Visto il decreto n. 1174 del 30 maggio 2008 recante disposizioni sui "Flussi informativi";

Visti i decreti n. 1933 del 16 settembre 2009 e n. 2674 del 18 novembre 2009 che hanno introdotto e disciplinato il processo di aggregazione delle strutture laboratoristiche private accreditate;

Visto il decreto n.779 del 15 marzo 2010 e il decreto n. 1191 del 4 maggio 2010, con i quali sono stati determinati gli aggregati provinciali e regionali per branca per la specialistica ambulatoriale da privato per l'anno 2010 e fissati i criteri di premialità;

Visto il nuovo Patto per la valute per gli anni 2010-2012, giusta Intesa della Conferenza Stato-Regioni rep. n. 243/CSR del 3 dicembre 2009;

Visto il decreto del 30 dicembre 2010, con il quale è stato approvato il "Programma operativo 2010-2012 per la prosecuzione del piano di riqualificazione del sistema sanitario regionale 2007-2009 ai sensi dell'art. 11 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122";

Visto l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sui "Criteri per la riorganizzazione delle reti di offerta di diagnostica di laboratorio" del 23 marzo 2011 rep. atti n. 61/CSR;

Visto il decreto n. 1180 del 22 giugno 2011 ed in particolare l'art. 16, con il quale sono stati riaperti i termini previsti dai decreti nn. 1933 del 16 settembre 2009 e 2674 del 18 novembre 2009 ed è stato avviato un nuovo ciclo di aggregazioni delle strutture private laboratoristiche accreditate e contrattualizzate;

Considerato che, al fine della esatta identificazione della rete di diagnostica di laboratorio operante sul territorio è necessario che le autorizzazioni rilasciate ai soggetti gestori, inerenti i decreti sopra richiamati, contemplino l'esatta configurazione organizzativa e la dislocazione sul territorio della struttura;

Ritenuto, coerentemente, di dovere uniformare alle presenti disposizioni le procedure autorizzative a carico delle aziende sanitarie provinciali ai fini del conseguente accreditamento;

Ritenuto altresì che, fermo restando i termini già fissati per l'esercizio del diritto di recesso, potranno essere eccezionalmente consentiti, per una sola volta e previa domanda motivata e documentata, al dipartimento pianificazione strategica dell'Assessorato della salute, transiti

di singoli componenti degli aggregati da un "soggetto gestore" ad un altro con trasferimento della relativa quota di budget, anche fuori da eventuali termini di scadenza previsti dal processo aggregativo;

Decreta:

Art. 1

Ai fini dell'esatta identificazione della rete di diagnostica di laboratorio operante sul territorio le autorizzazioni rilasciate ai soggetti gestori, ai sensi dei decreti n. 1933/09 e n. 2674/09, dovranno contenere l'esatta configurazione della struttura ed in particolare:

- a. la denominazione esatta e la sede legale del soggetto gestore dell'Aggregato;
- b. l'ubicazione del laboratorio centralizzato dell'Aggregato;
- e. il numero e le esatte ubicazioni dei punti di accesso dell'Aggregato.

Art. 2

Le aziende sanitarie provinciali dovranno inoltrare all'Assessorato della salute - Dipartimento attività sanitarie e osservatorio epidemiologico i provvedimenti autorizzativi emessi, corredati dalla relativa documentazione di rito, per l'emissione del provvedimento di accreditamento.

Art. 3

Per le autorizzazioni già emesse entro 45 giorni dal presente provvedimento l'ASP competente dovrà provvedere all'adeguamento ai superiori indirizzi di cui all'art. 1, ed alla riproposizione degli atti all'Assessorato della salute per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art. 4

Ogni variazione nella configurazione organizzativa e nella dislocazione sul territorio della struttura degli "Aggregati" cosiddetti "soggetti gestori" è vincolata a nuova autorizzazione ed al conseguente accreditamento secondo le procedure in vigore.

Art. 5

Fermo restando i termini già fissati per l'esercizio del diritto di recesso, che partono dal momento della prima manifestata volontà di aggregazione, potranno essere eccezionalmente consentiti, per una sola volta e previa domanda motivata e documentata, al dipartimento pianificazione strategica dell'Assessorato della salute, transiti di singoli componenti degli Aggregati da un "soggetto gestore" ad un altro con trasferimento della relativa quota di budget, anche fuori da eventuali termini di scadenza previsti dal processo aggregativo.

Art. 6

La domanda motivata e documentata dovrà essere corredata da atto formale di accordo sul recesso rilasciato dagli organi statutari del "Soggetto gestore", che includa anche la menzione della relativa quota di budget in carico al recedente.

Art. 7

Il calcolo delle premialità residue seguirà le regole già stabilite e per l'anno 2011 sarà vincolato a quanto previsto dal decreto n. 1180 del 22 giugno 2011.

Art. 8

Resta ben inteso che l'autorizzazione al trasferimento, di cui al precedente articolo n. 5, è in ogni caso condizionata al mantenimento, dopo il trasferimento, di:

- una buona copertura del territorio in termini di fruibilità del servizio e numero di punti di accesso disponibili;
- livelli di produzione dell'Aggregato consoni a quanto definito con l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sui "Criteri per la riorganizzazione delle reti di offerta di diagnostica di laboratorio" del 23 marzo 2011 – rep. atti n. 61/CSR così come anticipato con l'art. 17 del decreto n. 1180 del 22 giugno 2011.

Art. 9

Al fine di supportare la gestione territoriale dei pazienti sottoposti a terapia anti-coagulante orale (TAO), con il presente decreto, le ASP tenuto conto dell'offerta pubblica e privata sul territorio, possono autorizzare i punti di accesso dei nuovi soggetti aggregati all'uso di coagulometri portatili o POCT per la determinazione del PT e del INR in collegamento con centri F.C.S.A. (Federazione centri per la diagnosi della trombosi e la sorveglianza delle terapie antitrombotiche) o con la struttura laboratoristica centrale.

Art. 10

Ai fini dell'esatta identificazione della rete di diagnostica di laboratorio operante sul territorio, le autorizzazioni rilasciate ai soggetti gestori, ai sensi dei decreti n. 1933/09 e n. 2674/09, dovranno espressamente citare il possesso della dotazione di cui al precedente art. 9 e comportano riproposizione degli atti all'Assessorato della salute per l'adozione dei provvedimenti di accreditamento di competenza.

Palermo, 8 novembre 2011.

RUSSO

(2011.47.3442)102

DECRETO 30 novembre 2011.

Rettifica del decreto 31 agosto 2011, concernente zone carenti di assistenza primaria accertate all'1 marzo 2011.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
PERSONALE CONVENZIONATO S.S.R.
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge istitutiva del servizio sanitario nazionale n. 833 del 23 dicembre 1978;

Visto il decreto legislativo n. 502/92, come modificato dal decreto legislativo n. 517/93, ed ulteriormente modificato ed integrato dal decreto legislativo n. 229/99;

Visto l'Accordo collettivo nazionale dei medici di medicina generale del 23 marzo 2005, come rinnovato in data 29 luglio 2009, ed in particolare l'art. 34 che stabilisce i criteri per la copertura degli ambiti carenti di assistenza primaria;

Visto l'art. 15, c. 11, dell'A.C.N. 23 marzo 2005, come rinnovato in data 29 luglio 2009, ai sensi del quale i medici titolari di incarico a tempo indeterminato di assistenza

primaria possono concorrere all'assegnazione degli incarichi vacanti solo per trasferimento;

Visto il decreto n. 8927 del 26 ottobre 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 53 del 17 novembre 2006, con il quale sono stati rideterminati gli ambiti territoriali di assistenza primaria, secondo i criteri previsti dall'art. 33 dell'A.C.N. 23 marzo 2005, come rinnovato in data 29 luglio 2009;

Visto il D.P.R.S. del 22 settembre 2009 (*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 46 del 2 ottobre 2009), con il quale sono stati definiti i distretti sanitari della Regione ai sensi dell'art. 12 della legge regionale 14 aprile 2009, n. 5;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, approvato con D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

Visto il decreto n. 810/11 del 5 maggio 2011 (*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 24 del 3 giugno 2011), con il quale sono state approvate le graduatorie regionali definitive di medicina generale valide per l'anno 2011, ed in particolare la graduatoria relativa al settore di assistenza primaria;

Visto il decreto n. 1278/11 dell'8 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 31 del 22 luglio 2011, con il quale si è provveduto alla rettifica e integrazione della graduatoria definitiva di settore per l'assistenza primaria valida per il 2011;

Preso atto delle comunicazioni pervenute da parte delle AA.SS.PP. della Regione relativamente agli ambiti territoriali carenti di assistenza primaria accertati alla data dell'1 marzo 2011;

Visto il decreto n. 1597/11 del 31 agosto 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 39 del 16 settembre 2011, con il quale sono stati pubblicati gli ambiti territoriali carenti di assistenza primaria accertati all'1 marzo 2011;

Vista la nota prot. n. 8491 dell'8 novembre 2011, con la quale l'A.S.P. n. 3 di Catania, a rettifica ed integrazione delle precedenti note prot. n. 4535 del 30 maggio 2011 e prot. n. 6938 del 5 settembre 2011, comunica che non sussistono alla data dell'1 marzo 2011 n. 27 carenze nell'ambito territoriale di Catania e n. 6 nell'ambito territoriale di Paternò come precedentemente individuate per effetto di errate comunicazioni da parte dei comuni dei dati relativi alla popolazione residente al 31 dicembre 2010;

Considerato, altresì, che con la precitata nota n. 8491 dell'8 novembre 2011 l'A.S.P. n. 3 di Catania ha comunicato un'ulteriore carenza nell'ambito Belpasso-Ragalna;

Ritenuto di dovere provvedere alle necessarie rettifiche;

Decreta:

Art. 1

Per quanto in premessa indicato e fermo restando quant'altro previsto dal decreto n. 1597/11 del 31 agosto 2011, di:

- a) annullare n. 27 carenze nell'ambito territoriale di Catania e n. 6 nell'ambito territoriale di Paternò, accertate alla data dell'1 marzo 2011;
- b) includere n. 1 carenza nell'ambito territoriale di Belpasso-Ragalna.

Art. 2

Fermo restando che rimangono valide le domande di partecipazione all'assegnazione delle zone carenti di assistenza primaria già presentate secondo le modalità e i termini di cui al decreto n. 1597/11 del 31 agosto 2011, sono riaperti i termini di presentazione delle domande unicamente per coloro che avevano presentato istanza di partecipazione per gli ambiti territoriali di Catania e Paternò.

Art. 3

Sono riaperti i termini, di cui al decreto n. 1597/11 del 31 agosto 2011, per la presentazione delle domande di quanti intendessero concorrere limitatamente alla copertura della carenza nell'ambito territoriale di Belpasso-Ragalna.

Art. 4

I medici interessati, entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, devono trasmettere, a mezzo raccomandata A.R., apposita domanda, secondo gli schemi allegati "A" e "A1" (reiscrizioni), "B" e "B1" (trasferimenti) o "C" e "C1" (assegnazione per graduatoria), all'Assessorato regionale della salute – dipartimento per la pianificazione strategica – servizio 2° "Personale convenzionato S.S.R." – piazza O. Ziino, 24 – 90145 Palermo.

Concorrono automaticamente all'assegnazione del precitato ambito carente, senza necessità di inviare ulteriore istanza, i medici che nella domanda di partecipazione agli ambiti territoriali carenti, di cui al decreto n. 1597 del 31 agosto 2011, avevano specificato di voler concorrere indistintamente a "tutti gli ambiti territoriali carenti".

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.


Palermo, 30 novembre 2011.

NOTO

Allegato "A"

DOMANDA DI REISCRIZIONE NEGLI ELENCHI
DEI MEDICI CONVENZIONATI PER L'ASSISTENZA PRIMARIA
(ex art. 1 c. 16 decreto legge n. 324/93
convertito nella legge n. 423/93)

All'Assessorato Regionale della Salute
Dipartimento regionale per la
pianificazione strategica
Servizio 2°
P.zza O. Ziino n.24
90145 – PALERMO



Il sottoscritto dott.
nato a il
residente a CAP
via tel.
cell. in servizio presso

CHIEDE

secondo quanto previsto dall'art. 39 comma 8 dell'Accordo collettivo nazionale dei medici di medicina generale 23 marzo 2005, come rinnovato in data 29 luglio 2009, di essere reiscritto negli elenchi dei medici convenzionati per l'assistenza primaria nell'ambito territoriale di dell'A.S.P. n. di individuato quale ambito carente alla data dell'1 marzo 2011, nel quale era convenzionato per l'assistenza primaria fino alla data del

....., data in cui ha esercitato l'opzione ai sensi dell'art. 4 comma 7 della legge n. 412/91.

ACCLUDE

- Documentazione o dichiarazione sostitutiva atta a provare il possesso dei requisiti di cui all'art. 4 comma 7 legge n. 412/91
- Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (all. "D");
- Copia fotostatica di un documento di identità.

Data

Firma

Allegato "A1"

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO

Il sottoscritto dott. nato a il ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa

dichiara

- a) di essere/essere stato in servizio, in qualità di presso l'Azienda sanitaria di dal al
- b) di aver optato, ai sensi dell'art. 4 comma 7 legge n. 412/91, per il rapporto di lavoro dipendente con la conseguente cancellazione dagli elenchi regionali della medicina convenzionata;
- c) che, al momento dell'opzione di cui all'art. 4 comma 7 della legge n. 412/91, era titolare di incarico a tempo indeterminato di medicina generale (assistenza primaria), nell'ambito territoriale di prov. dal;
- d) di aver svolto attività di medico di assistenza primaria convenzionato con il servizio sanitario nazionale, compresa l'attività di medico generico ex enti mutualistici (ENPAS, INAM, ENPDEP, INADEL, Cassa marittima, Artigianato.....) dal al

Dichiara che le notizie sopra riportate corrispondono al vero (1).

Data


Firma (2)

- (1) Ai sensi dell'art. 76 comma 1 del D.P.R. n. 445/00 "chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma falsità in atti o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia".
- (2) Ai sensi dell'art. 38 comma 3 del D.P.R. n. 445/00 la dichiarazione di atto notorio è inviata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

Allegato "B"

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
ALL'ASSEGNAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI
CARENTI DI ASSISTENZA PRIMARIA
(PER IL TRASFERIMENTO)

All'Assessorato Regionale della Salute
Dipartimento regionale per la
pianificazione strategica
Servizio 2°
P.zza O. Ziino n.24
90145 – PALERMO



Il sottoscritto dott. nato a il

residente a CAP
 via tel.
 cell. titolare di incarico a tempo indeterminato di assistenza primaria presso l'A.S.P. n. di
, per l'ambito territoriale
 di della Regione

FA DOMANDA DI TRASFERIMENTO

secondo quanto previsto dall'art. 34 comma 2 lett. a) dell'Accordo collettivo nazionale dei medici di medicina generale 23 marzo 2005, come rinnovato in data 29 luglio 2009, per l'assegnazione di uno dei seguenti ambiti territoriali carenti di assistenza primaria individuati all'1 marzo 2011, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. del

Ambito ASP
 Ambito ASP
 Ambito ASP
 Ambito ASP
 Ambito ASP
 Ambito ASP
 Ambito ASP
 Ambito ASP
 Ambito ASP
 Ambito ASP

ACCLUDE

- Documentazione o dichiarazione sostitutiva atta a comprovare il possesso dei requisiti per concorrere al trasferimento e l'anzianità di incarico (all. "B1");
 Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (all. "D");
 Copia fotostatica di un documento di identità.

Data

Firma

Allegato "B1"

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO

Il sottoscritto dott.
 nato a il
 ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa

dichiara

- a) di essere titolare di incarico di assistenza primaria presso l'A.S.P. n. di ambito territoriale di dal al;
- b) di vantare un'anzianità complessiva di incarico a tempo indeterminato di assistenza primaria nell'ambito della Regione Sicilia pari a mesi (1), e precisamente:
 dal al presso;
 dal al presso;
 dal al presso;
 Dichiaro che le notizie sopra riportate corrispondono al vero (2).

Data

Firma (3)

- (1) Nel computo dell'anzianità complessiva vanno dettratti gli eventuali periodi di cessazione dall'incarico.
 (2) Ai sensi dell'art. 76 comma 1 del D.P.R. n. 445/00 "chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma falsità in atti o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia".
 (3) Ai sensi dell'art. 38 comma 3 del D.P.R. n. 445/00 la dichiarazione di atto notorio è inviata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

Allegato "C"

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL'ASSEGNAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI CARENTI DI ASSISTENZA PRIMARIA

(PER GRADUATORIA)

Marca
 da
 Bollo
 euro 14,62

All'Assessorato regionale della salute
 Dipartimento regionale per la
 pianificazione strategica
 Servizio 2°
 P.zza O. Ziino n.24
 90145 - PALERMO

Il sottoscritto dott.
 nato a il
 residente a CAP
 via tel.
 cell. inserito nella graduatoria di settore
 per l'assistenza primaria della Regione siciliana valida per l'anno
 2011 con punti

FA DOMANDA

secondo quanto previsto dall'art. 34 comma 2 lett. b) dell'Accordo collettivo nazionale dei medici di medicina generale 23 marzo 2005, come rinnovato in data 29 luglio 2009, per l'assegnazione di uno dei seguenti ambiti territoriali carenti di assistenza primaria individuati all'1 marzo 2011, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. del

Ambito ASP
 Ambito ASP
 Ambito ASP
 Ambito ASP
 Ambito ASP
 Ambito ASP
 Ambito ASP
 Ambito ASP

Chiede a tal fine, in osservanza di quanto previsto all'art. 16 comma 7 e 9 A.C.N. 29 luglio 2009, di poter accedere alla riserva di assegnazione come appresso indicato:

- riserva per i medici in possesso del titolo di formazione specifica in medicina generale di cui al decreto legislativo n. 256/91 e delle corrispondenti norme del decreto legislativo n. 368/99 e 277/03;
 riserva per i medici in possesso del titolo equipollente.

ACCLUDE

- Certificato storico di residenza o autocertificazione di residenza storica (all. "C1");
 Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (all. "D");
 Attestato di formazione in medicina generale (per coloro che l'hanno conseguito dopo il 31 gennaio 2010);
 Copia fotostatica di un documento di identità.

Data

Firma

Allegato "C1"

AUTOCERTIFICAZIONE

Il sottoscritto dott.
 nato a il
 inserito nella graduatoria regionale di settore per l'assistenza primaria della Regione siciliana valida per l'anno 2011 con punti
 ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa

dichiara

- a) di essere residente nel territorio della Regione Sicilia dal

b) di essere residente presso il comune di
dal

Dichiara che le notizie sopra riportate corrispondono al vero (1).

Data

Firma

(1) Ai sensi dell'art. 76 comma 1 del D.P.R. n. 445/00 "chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma falsità in atti o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia".

Allegato "D"

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO

Il sottoscritto dott.
nato a il
ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa

d i c h i a r a

- 1) essere / non essere titolare di incarico di assistenza primaria presso l'A.S.P. n. di ambito territoriale di
- 2) essere / non essere titolare di rapporto di lavoro dipendente a tempo pieno, a tempo definito, a tempo parziale, anche come incaricato o supplente presso soggetti pubblici o privati:
Soggetto ore settimanali
via comune
tipo di rapporto di lavoro
dal
- 3) essere / non essere titolare di incarico come medico specialista pediatra di libera scelta presso l'A.S.P. n. di ambito territoriale di
- 4) essere / non essere titolare di incarico a tempo indeterminato o a tempo determinato come specialista ambulatoriale convenzionato interno:
Azienda
branca ore sett.;
- 5) essere / non essere iscritto negli elenchi dei medici specialisti accreditati esterni:
Provincia branca
dal
- 6) essere / non essere titolare di incarico a tempo determinato o indeterminato di continuità assistenziale o emergenza sanitaria territoriale nella Regione
Azienda ore sett.;
- 7) essere / non essere iscritto al corso di formazione specifica in medicina generale di cui al decreto legislativo n. 256/91 o a corsi di specializzazione di cui al decreto legislativo n. 257/91 e corrispondenti norme del decreto legislativo n. 368/99:
Denominazione del corso
Soggetto che lo svolge
inizio dal
- 8) operare / non operare a qualsiasi titolo in e/o per conto di presidi, stabilimenti, istituzioni private convenzionate o che abbiano accordi contrattuali con le aziende ai sensi dell'art. 8-quinquies del decreto legislativo n. 502/92 e successive modificazioni:
Organismo ore sett.
comune tipo di attività
tipo di lavoro dal
- 9) operare / non operare a qualsiasi titolo in presidi, stabilimenti, istituzioni private non convenzionate o non accreditate e soggette ad autorizzazione ai sensi dell'art. 48 della legge n. 833/78:
Organismo ore sett.
comune tipo di attività
tipo di rapporto di lavoro
dal

10) svolgere – non svolgere funzioni di medico di fabbrica o di medico competente ai sensi della legge n. 626/93:
Azienda ore sett.
dal

11) svolgere – non svolgere per conto dell'INPS o dell'azienda di iscrizione funzioni fiscali nell'ambito del quale può acquisire scelte:
Azienda comune
dal

12) avere – non avere qualsiasi forma di cointeressenza diretta o indiretta e qualsiasi rapporto di interesse con case di cura private e industrie farmaceutiche:
dal

13) essere / non essere titolare o compartecipe di quote di imprese o esercitare /non esercitare attività che possano configurare un conflitto di interessi con il rapporto di lavoro con il servizio sanitario nazionale:
dal

14) fruire / non fruire del trattamento ordinario o per invalidità permanente da parte del fondo di previdenza competente di cui al decreto 14 ottobre 1976 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale:
dal

15) svolgere / non svolgere altra attività sanitaria presso soggetti pubblici o privati oltre quelle sopra evidenziate:
tipo di attività
dal

16) essere / non essere titolare di incarico nella medicina dei servizi o nelle attività territoriali programmate:
Azienda tipo di attività ore sett.
dal

17) operare / non operare a qualsiasi titolo per conto di qualsiasi altro soggetto pubblico oltre alle ipotesi sopra evidenziate, esclusa attività di docenza e formazione in medicina generale comunque prestata:
Soggetto pubblico
via comune tipo di rapporto di lavoro tipo di attività al

18) essere / non essere titolare di trattamento di pensione:
dal

19) fruire / non fruire del trattamento di adeguamento automatico della retribuzione o della pensione alle variazioni del costo della vita:
Soggetto erogatore dell'adeguamento
dal

Dichiara che le notizie sopra riportate corrispondono al vero (1).

Data

Firma (2)

(1) Ai sensi dell'art. 76 comma 1 del D.P.R. n. 445/00 "chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma falsità in atti o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia".

(2) Ai sensi dell'art. 38 comma 3 del D.P.R. n. 445/00 la dichiarazione di atto notorio è inviata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

(2011.48.3528)102

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

DECRETO 6 luglio 2011.

Integrazione della disciplina di massima delle attività esercitabili in ciascuna zona del Parco delle Madonie.

L'ASSESSORE
PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 e la legge regionale 9 agosto 1988, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il proprio decreto n. 1489 del 9 novembre 1989 d'istituzione del Parco delle Madonie e del relativo ente gestore, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 58 del 2 dicembre 1989;

Visti i propri decreti n. 67 del 4 febbraio 1992 (GURS n. 17/1992) e n. 599 del 24 novembre 1999 (GURS n. 7/2000) con i quali è stata modificata la delimitazione del territorio del Parco delle Madonie;

Visti i propri decreti n. 263/11 del 18 aprile 1996 (GURS n. 29/1996) e del 2 maggio 2001 (GURS n. 32/2001) e n. 48/GAB dell'8 aprile 2009 (GURS n. 23/2009) con i quali è stata modificata la disciplina di massima delle attività esercitabili in ciascuna zona del territorio del Parco delle Madonie;

Visto l'art. 1 della legge regionale n. 4 del 24 marzo 2011 – modifica all'art. 10 della legge regionale 6 maggio 1981 n. 98 e s.m.i. in materia di attività all'interno dei parchi naturali di rilevanza regionale, che recita che è consentito lo svolgimento di manifestazioni e iniziative dichiarate patrimonio socio-culturale con legge della Regione;

Considerato che nelle more che il Parco delle Madonie adotti il regolamento dell'Ente stesso che disciplina le attività all'interno del Parco, vige la disciplina di massima delle attività esercitabili in ciascuna zona del Parco delle Madonie, allegato C del decreto 9 novembre 1989 (GURS n. 58 del 2 dicembre 1989) che istituisce l'Ente Parco;

Ritenuto opportuno integrare la disciplina di massima al fine di regolamentare quanto previsto dall'art. 1 della legge regionale n. 4 del 24 marzo 2011;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale nella seduta dell'11 maggio 2011, rilasciato sulla nota istruttoria UO 4.6 n. 727 del 9 maggio 2011;

Decreta:

Articolo unico

La disciplina di massima delle attività esercitabili in ciascuna zona del Parco delle Madonie e s.m.i., allegato C del decreto n. 1489 del 9 novembre 1989 (GURS n. 58 del 2 dicembre 1989), che istituisce l'Ente Parco delle Madonie, è integrata con il seguente articolo:

4.7 – ai sensi e per gli effetti della legge regionale n. 4 del 24 marzo 2011, è consentito, previo nulla osta dell'Ente Parco, lo svolgimento di manifestazioni e iniziative dichiarate patrimonio socio-culturale con legge della Regione. Individuate le iniziative, l'Ente Parco redarrà per ognuna di esse uno specifico regolamento attuativo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana per la pubblicazione.

Palermo, 6 luglio 2011.

SPARMA

(2011.45.3314)007

DECRETO 26 ottobre 2011.

Approvazione del progetto relativo alla realizzazione di opere ferroviarie nei comuni di Carini e Capaci.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65, come modificata dall'art. 6 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15 e della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40, art. 10;

Visto l'art. 10 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40;

Visto il decreto n. 248 del 7 giugno 1983, con il quale è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Carini;

Visto il decreto n. 72 del 15 maggio 1975, con il quale è stato approvato il programma di fabbricazione del comune di Capaci;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, approvato con il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 2002, n. 302;

Vista l'istanza di richiesta di variante ai sensi dell'art. 7, legge regionale n. 65/81, datata 24 novembre 2006, prot. n. NP/667/11/GG/tb del 13 aprile 2011, con la quale il Consorzio Stabile SIS Società consortile per azioni, ha trasmesso a questo Assessorato il progetto definitivo del passante ferroviario relativo al "Nuovo Assetto Area Ciachea WWBS NV44", che interessa i territori comunali di Carini e Capaci;

Vista la nota dipartimentale prot. n. 34493 del 23 maggio 2011, di richiesta integrazione atti ed elaborati;

Vista la nota prot. n. CPA-0058838-P del 28 settembre 2010, con la quale l'ANAS ha approvato il progetto di variante presentato;

Vista la nota prot. n. 19560/10 del 22 dicembre 2010, integrativa del precedente provvedimento n. 24750/05 del 10 maggio 2006, con la quale l'ufficio del Genio civile di Palermo ha rilasciato il nulla osta ai sensi dell'art. 93 e seguenti del "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" di cui al regio decreto n. 523 del 25 luglio 1904, relativamente al "Progetto di variante del nuovo assetto area Ciachea WBS NV44";

Vista la nota prot. n. 476/X del 22 ottobre 2010, con la quale l'U.O. X beni archeologici della Soprintendenza BB.CC.AA. di Palermo, ha espresso parere favorevole ai lavori della variante in oggetto, ai sensi degli artt. 95 e 96 e s.m.i. del decreto legislativo n. 163/2006;

Vista la delibera n. 181 del 29 novembre 2010, con la quale il comune di Carini ha preso atto del progetto di variante denominato "Nuovo assetto viabilità area Ciachea WBS NV44";

Vista la delibera n. 17 del 10 marzo 2011, con la quale il comune di Capaci ha preso atto del progetto di variante denominato "Nuovo assetto viabilità area Ciachea WBS NV44";

Visto il parere n. 11 del 12 ottobre 2011 reso dall'U.O. 2.1 del servizio 2/D.R.U., che di seguito parzialmente si trascrive:

«...Omissis...

– dalla relazione illustrativa allegata al progetto definitivo, si evince che: "Caratteristiche funzionali della proposta di variante.

Nel ridisegnare l'opera sono state introdotte alcune modifiche migliorative al tracciato della variante della SS113 (verifiche di visibilità, allargamenti in curva, sequenze e sviluppi di raggi planimetrici).

La proposta affronta, migliorandone le funzionalità e la sicurezza, gli aspetti principali dei precedenti progetti:

- a) incrocio fra la variante della SS113 e la SP30 (lato Palermo della variante), risolto con l'inserimento di una rotatoria sul tracciato della SS113, ubicata in corrispondenza del precedente incrocio a "T". Tale inserimento risolve i punti di conflitto fra la SS113 e SP30 e costituisce altresì un elemento di moderazione della velocità, assai opportuno in prossimità della variante piano altimetrica del tracciato principale della SS113 stessa;
- b) l'avvicinamento della connessione della viabilità di Capaci alla SS113, al centro del comune su Corso Isola delle Femmine (maggiore funzionalità e sicurezza). Viene proposto un tracciato alternativo a quello delle precedenti soluzioni di progetto definitivo ed esecutivo di prima fase, costituito dal nuovo ramo B che si collega più direttamente al centro di Capaci in corrispondenza di corso Isola delle Femmine, in sostituzione del tratto parallelo alla ferrovia;
- c) incrocio con la viabilità locale di viale Libeccio in prossimità del viadotto di via Don Sturzo (lato Carini della variante). Tale connessione alla viabilità locale lato Carini di viale Libeccio prevede ancora un incrocio a "T", tenendo conto che la risoluzione proposta per il collegamento a Capaci lato est alleggerisce i traffici sulla connessione lato Carini, che rimarrebbe destinata ai soli insediamenti immediatamente adiacenti.

1. Scopo della proposta di variante

La proposta attuale risolve, a parere del concessionario, alcuni limiti della soluzione del progetto definitivo approvato in Conferenza dei Servizi, migliorando sia il collegamento con la viabilità del comune di Capaci, dal punto di vista della ubicazione e dei flussi consentiti, sia la sicurezza degli incroci sulla SS113.

In questo senso si ritiene che la proposta possa qualificarsi come variante migliorativa.

Descrizione delle opere

Il tracciato della deviazione della statale si discosta da quello originario per l'inserimento di tratti di raccordo con raggi di dimensioni, sequenze e sviluppi in linea con i criteri dettati dalla normativa, per consentire una migliore percezione del tracciato da parte dell'utente.

Procedendo da Carini verso Palermo una prima scelta migliorativa è costituita dalla realizzazione della continuità della viabilità locale, tra il viadotto di via Don Luigi Sturzo, viale Libeccio e le proprietà prospicienti al sedime dell'attuale SS113.

La rotatoria ha 3 braccia di entrata e uscita che consentono le connessioni SS113 - SP30, il quarto realizza la connessione alla variante della viabilità di Capaci, Ramo B. I quattro bracci confluenti salgono per arrivare all'anello della rotatoria, per impedire una completa visibilità ai veicoli in prossimità della stessa, inducendo i conducenti a rallentare prima dell'immissione nell'intersezione e diminuendo la pericolosità della stessa.

La connessione alla viabilità secondaria (area industriale - Ramo C) avviene sulla SP30 con incrocio a T diritto.

La connessione alla viabilità di Capaci (Ramo B), si connette alla rotatoria lato Palermo sulla SS113 ed alla viabilità di Capaci in corrispondenza del corso Isola delle Femmine con un collegamento molto più diretto all'area

storica del Comune e con tutte le possibilità di connessione in entrata ed in uscita da e verso Palermo. È classificabile come strada extraurbana locale, è di breve sviluppo, 295 metri.

Il secondo tratto Ramo B permette l'attraversamento della ferrovia stessa e si sviluppa in massima parte in trincea. Risulta sostitutivo della strada che si sviluppa lungo la linea del nuovo tracciato ferroviario previsto nelle precedenti versioni progettuali e che si ricongiungeva alla SS113 dopo un tratto di maggiore lunghezza, di cui è prevista la soppressione.

La variante può essere suddivisa in due fasi di realizzazione, la prima "variante della SS113 e sue connessioni alla viabilità ordinaria (Ramo A)", consente la realizzazione di tutte le opere necessarie allo spostamento dei binari, alla loro attivazione ed alla attivazione della variante della SS113; la seconda "realizzazione della variante di collegamento a Capaci (Ramo B).

Ponte ferroviario sul Torrente Ciachea.

Il suo posizionamento non varia rispetto al progetto esecutivo di prima fase.

Ponte stradale.

Sarà costituito da un manufatto della stessa tipologia del manufatto ferroviario, da eseguire in opera dopo l'attivazione della nuova linea.

Il consiglio comunale di Carini con propria deliberazione n. 181 del 29 novembre 2010, ha espresso il seguente parere favorevole di presa d'atto:

"PROPONE:

di prendere atto del progetto relativo alla nuova variante progettuale denominata. "Nuovo Assetto viabilità area Ciachea (NV44)" redatto dal Consorzio Generale Stabile SIS Soc. consortile p.a., - e trasmesso dallo stesso con nota NP/589/10GG/tb acquisita al protocollo generale di quest'Ente al n. 34588 del 10 agosto 2010, in quanto risulta che la variante proposta prevede un tracciato stradale in parte diverso da quello approvato in sede di Conferenza di servizi conclusasi in data 29 ottobre 2001 nonché alla localizzazione approvata con delibera del consiglio comunale n. 25 del 26 febbraio 2002, ma comunque ricompreso all'interno della fascia di rispetto delle strade e della linea ferrata, previste nel progetto originario, denominato, per le opere lineari, nel nuovo quadro normativo: "Corridoio", senza che le stesse opere possono configurarsi come varianti, giusto art. 4 quater del decreto legislativo n. 190/2002, oggi art. 169 del decreto legislativo n. 163/2006, e art. 12 del D.P.R. n. 327/2001".

Il consiglio comunale di Capaci con propria deliberazione n. 17 del 10 marzo 2011, ha espresso il seguente parere favorevole di presa d'atto:

"PROPONE:

Dare atto di quanto sopra descritto in premessa e che qui di seguito si intende integralmente riportato.

Prende atto del progetto relativo al raddoppio elettrificato delle tratte ferroviarie Palermo C/le, Brancaccio-Carini. Variante progettuale proposta "Nuovo assetto viabilità area Ciachea NV44", secondo gli elaborati sopra evidenziati, modificati in relazione agli incontri tecnici svolti sull'argomento ed alle condizioni e prescrizioni della Commissione edilizia comunale, redatti dal contraente generale Consorzio stabile S.I.S. s.c.p.a. trasmesso con nota prot. 15824 del 9 agosto 2010, in quanto risulta che la variante proposta prevede un tracciato stradale in parte

diverso da quello approvato in sede di conferenza di servizi del 29 ottobre 2001 ed alla delibera n. 28 dell'11 aprile 2002, ma comunque ricompreso all'interno della fascia di rispetto delle strade e della linea ferrata, previste nel progetto originario denominato "Corridoio", senza che le stesse opere possono configurarsi come varianti;

«...Omissis...

Alla luce di quanto sopra rappresentato

Vista l'istanza prot. n. NP/667/11/GG/tb del 13 aprile 2011, con la quale il consorzio stabile SIS Società consortile per azioni, ha trasmesso a questo Assessorato il progetto definitivo del passante ferroviario relativo al "Nuovo assetto area Ciachea WWBS NV44" ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81 e ss.mm.ii., che interessa i territori dei comuni di Carini e Capaci nel loro naturale confine comunale designato dal Torrente Ciachea.

Vista la nota dipartimentale prot. n. 34493 del 23 maggio 2011, con la quale è stata richiesta al concessionario una integrazione a quanto trasmesso con la sopra citata nota;

Vista la nota prot. n. CPA-0058838-P del 28 settembre 2010, con la quale l'ANAS ha approvato il progetto di variante presentato;

Vista la nota prot. n. 19560/10 del 22 dicembre 2010, integrativa del precedente provvedimento n. 24750/05 del 10 maggio 2006, con la quale l'ufficio del Genio civile di Palermo ha rilasciato il nulla osta ai sensi dell'art. 93 e seguenti del "Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" di cui al regio decreto n. 523 del 25 luglio 1904, relativamente al "Progetto di variante del nuovo assetto area Ciachea WBS NV44";

Vista la nota prot. n. 476/X del 22 ottobre 2010 con la quale l'U.O. X beni archeologici della Soprintendenza BB.CC.AA. di Palermo ha espresso parere favorevole ai lavori della variante in oggetto, ai sensi degli artt. 95 e 96 e s.m.i. del decreto legislativo n. 163/2006;

Vista la delibera n. 181 del 29 novembre 2010, con la quale il comune di Carini ha preso atto del progetto di variante denominato "Nuovo assetto viabilità area Ciachea WBS NV44";

Vista la delibera n. 17 del 10 marzo 2011 con la quale il comune di Capaci ha preso atto del progetto di variante denominato "Nuovo assetto viabilità area Ciachea WBS NV44";

Visto il Progetto definitivo della variante al passante ferroviario, relativo al "Nuovo assetto viabilità area Ciachea WWBS NV44", costituito dai sotto elencati atti ed elaborati:

«...Omissis...

Considerato che ai sensi dell'art. 25 della legge regionale n. 21/1985 e per gli effetti dell'art. 1 della legge n. 1/1978 i lavori sono stati dichiarati urgenti ed indifferibili, giusto decreto presidenziale 24 luglio 2002, che approvava l'Accordo di programma sottoscritto per la realizzazione delle opere;

Considerato che la proposta progettuale risulta migliorativa, rispetto al progetto definitivo approvato in sede di C.d.S., in quanto introduce alcune soluzioni al tracciato della variante sulla SS113, attenuando ed alleggerendo il traffico veicolare in entrambe le direzioni;

Considerato che l'esecuzione delle opere ricomprese nel progetto esecutivo di dettaglio della variante denominata "Nuovo assetto viabilità area Ciachea WBS

NV44", così come rappresentato in relazione dal Consorzio stabile SIS Società consortile per azioni, e dalle prese d'atto da parte dei consigli comunali di Carini e Capaci, non comportano né la necessità di acquisire ulteriori aree, rispetto a quelle già previste originariamente, né la conseguente attivazione delle procedure d'esproprio, così come previste dalla normativa vigente (DPR 327/01, art. 11);

Questa U.O. 2.1 del servizio 2 della D.R.U., per quanto visto e considerato, è del parere che il progetto in esame sia da condividere per quanto riguarda la compatibilità con l'assetto territoriale, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81 e successive modifiche ed integrazioni, che la richiesta di autorizzazione in variante, per l'esecuzione delle opere ricomprese nel progetto esecutivo di dettaglio della variante denominata "Nuovo assetto viabilità area Ciachea WBS NV44", sia autorizzabile sotto il profilo urbanistico, fermi restando gli adempimenti e gli obblighi discendenti dalle prescrizioni dettate dagli enti interessati a rendere proprio parere sulla fattibilità delle opere in argomento".

Considerato che le soluzioni progettuali sviluppate dal Consorzio SIS, alternative al progetto esecutivo di 1ª fase, migliorative da un punto di vista funzionale, prevedono una rimodulazione delle opere che risultano ricomprese all'interno delle fasce di rispetto originariamente previste dal P.D. approvato dalla Conferenza dei servizi nel 2001;

Considerato che gli enti preposti alla tutela dei vincoli gravanti sulle aree oggetto della variante, si sono espressi favorevolmente con i rispettivi pareri sopra menzionati;

Ritenuto di poter condividere il sopra richiamato parere n. 11 del 12 ottobre 2011, reso dall'U.O. 2.1/DRU, del Servizio 2 della D.R.U.;

Rilevato che la procedura seguita è conforme alla legge;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65 e successive modifiche ed integrazioni, in conformità al parere n. 11 del 12 ottobre 2011, reso dall'U.O. 2.1/DRU, del servizio 2 della D.R.U., ed alle condizioni, raccomandazioni e prescrizioni contenute nei provvedimenti degli uffici in premessa citati, è autorizzato, in variante agli strumenti urbanistici dei comuni di Carini e Capaci, il progetto definitivo della variante al passante ferroviario, relativo al "Nuovo assetto viabilità area Ciachea WWBS NV44".

Art. 2

Sono allegati al presente decreto, per costituirne parte integrante, i seguenti atti ed elaborati vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:

1. Parere n. 11 del 12 ottobre 2011, reso dall'U.O. 2.1/DRU, del servizio 2 della D.R.U.;
2. Relazione illustrativa RS 1N 04 DZ ZRG NV44 00 001 B;
3. Planimetria stato di fatto RS 1N 04 DZZ P7 NV44 00 001 B;
4. Planimetria generale RS 1N 04 DZ Z P7 NV44 00 002 B;

5. Planimetria di confronto con progetto esecutivo di I fase R S 1N 04 DZZ P7 NV44 00 0 03B;
6. Planimetria fasi di esecuzione - tav. 1 di 2 - RS 1N 04 DZZ 04 DZZ P7 NV44 00 004 B;
7. Planimetria fasi di esecuzione - tav. 2 di 2 - RS 1N 04 DZZ P7 NV44 00 005 B;
8. Planimetria di progetto - RS 1 N 04 DZZ P7 NV44 00 006 B;
9. Sezioni tipo e particolari - tav. 1 di 2 - RS 1N 04 DZ Z WA NV44 00 001 B;
10. Sezioni tipo e particolari - tav. 2 di 2 - RS 1N 04 DZ Z WA NV44 00 002 B;
11. Variante alla SS113 (Ramo A) Profilo longitudinale RS 1N 04 D ZZ F7 NV44 00 0 01 B;
12. Variante alla SS113 (Ramo A) Sezioni trasversali 1/2 - R S 1N 04 DZZ W9 NV44 00001B;
13. Variante alla SS113 (Ramo A) Sezioni trasversali 2/2 - R S 1N 04 DZZ W9NV4400002B;
14. Collegamento a Carini (Ramo B) Profilo longitudinale RS 1N 04 DZZ F 7 NV44 000 02B;
15. Planimetria di confronto con progetto definitivo approvato in CdS - R S 1N 04 DZZ P7 NV44 00 008 A;
16. Deviazione provvisoria SS113: Planimetria di progetto stradale - R S 1N 04 DZZ 04P8NV44 00 001A;
17. Rotatoria - Planimetria - RS 1N 04 DZZ P8 NV44 00 002A;
18. Rotatoria - Planimetria - Fasi di esecuzione RS 1N 04 DZZ P8 NV 44 00 003 A;
19. Variante alla SS113 (Ramo A)-Planimetria di progetto - R S 1N 04 DZZ P8 NV44 00004 A;
20. Collegamento viabilità locale Capaci (Ramo B) - Planimetria di progetto - R S 1N 04 DZZ P8 NV44 00005 A;
21. Delibera comune di Capaci n. 17 del 10 marzo 2011;
22. Delibera comune di Carini n. 181 del 29 novembre 2011;
23. Note dell'ufficio del Genio civile di Palermo prot. n. 19560/10 del 22 dicembre 2010 e prot. n. 24270/05 del 10 maggio 2006;
24. Nota Assessorato BB.CC.AA. prot. n. 476/X del 22 ottobre 2010;
25. Nota ANAS prot. n. CPA-0058838-P del 28 settembre 2010;
26. Nota dipartimentale prot. n. 34493 del 23 maggio 2011, di richiesta integrazioni;
27. Nota prot. n. NP/973/11/GG/ag del 22 luglio 2011, la società consortile di trasmissione integrazione;
28. Relazione geologica;
29. Copia dell'autorizzazione rilasciata dal comune di Carini;
30. Certificazione, prot. n. 0030042 dell'11 luglio 2011, attestante la sussistenza o meno di vincoli con riferimento a zone SIC - ZPS e Natura 2000;
31. Piano regolatore generale.
32. Piano regolatore generale - Relazioni geologiche;
33. Copia dell'autorizzazione rilasciata dal comune di Capaci con delibera di consiglio comunale n. 17 del 10 marzo 2011;

34. Certificazione attestante la sussistenza o meno di vincoli con riferimento a zone SIC - ZPS;
35. Stralcio Tav. 5 del P. di F. vigente;
36. Stralcio Tav. 4 stato di fatto e vincoli;
37. Stralcio Tav. 12 - Uso dei suoli e degli edifici e in edificabilità geologica e geomorfologica.

Art. 3

Il consorzio statale SIS Società consortile per azioni, prima dell'inizio dei lavori, dovrà acquisire ogni ulteriore autorizzazione o concessione necessaria per l'esecuzione delle opere in argomento.

Art. 4

Il consorzio statale SIS ed i comuni di Carini e Capaci sono esonerati, ciascuno per le proprie competenze, di tutti gli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli elaborati, sarà pubblicato per esteso nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 26 ottobre 2011.

GELARDI

(2011.45.3324)107

DECRETO 3 novembre 2011.

Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Monterosso Almo.

**IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
DELL'URBANISTICA**

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti i DD.II. 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n. 1444;

Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 9 della legge regionale n. 40/95;
Visto l'art. 5 della legge regionale n. 28 del 22 dicembre 1999 nonché il successivo D.P.R.S. di attuazione dell'11 luglio 2000;

Visto il foglio prot. n. 8542 del 26 settembre 2011, pervenuto il 28 settembre 2011 ed assunto al protocollo generale dell'ARTA al n. 61998 del 30 settembre 2011, con il quale il comune di Monterosso Almo ha chiesto l'approvazione della variante al P.R.G. vigente relativa al settore commerciale, inoltrando contestualmente la relativa documentazione;

Visto il parere n. 34 del 19 ottobre 2011 reso dall'unità operativa 4.3 del servizio 4/DRU di questo Assessorato, che di seguito parzialmente si trascrive:

«...Omissis

L'amministrazione comunale, con la sopra elencata delibera consiliare n. 14/2010, ha adottato il Piano di urbanistica commerciale in variante al P.R.G. vigente approvato con D.Dir. n. 449 del 16 aprile 2003.

Con detto decreto, unitamente al P.R.G. con annesso descrizioni esecutive e regolamento edilizio, si approvava la programmazione commerciale con le modifiche e/o integrazioni da apportare alla normativa di attuazione delle specifiche zonizzazioni, ai sensi dell'art. 5, comma 7,

legge regionale n. 28/99, dettate dall'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca che riguardano:

- l'integrazione agli articoli delle N.T.A. relativamente alle zonizzazioni con la previsione del commercio a dettaglio...;
- l'integrazione con la previsione di aree individuate per medie e grandi strutture di vendita superiore a quelle effettivamente attivabili;
- l'inserimento della previsione di parcheggi pertinenziali, ex art. 16, DPRS 11 luglio 2000.

Pertanto, in adempimento a dette prescrizioni, con la variante in oggetto, in osservanza alla legge regionale n. 28/99 e alle direttive del D.P.R.S. 11 luglio 2000, il comune ha provveduto:

- ad individuare le aree in cui consentire le medie e grandi strutture di vendita per il settore alimentare e per il settore non alimentare aggiuntive rispetto a quelle esistenti, delle quali sono previsti possibili ampliamenti, ponendo l'attenzione sulle grandi strutture di vendita, per le quali si prevedono limiti pesanti all'insediamento in relazione alla compatibilità con il traffico, viabilità e ambiente;
- a specificare le misure riguardanti i parcheggi pertinenziali per la clientela;
- a formulare l'articolo unico delle N.T.A., che al punto 2) Modifiche ed integrazioni alle norme tecniche di attuazione del P.R.G., e, precisamente,

ad introdurre:

- a) all'art. 27 Classificazione delle zone A, al 3° comma, dopo... commercio al minuto..., limitate agli esercizi di vicinato ed alle medie strutture di vendita fino a mq 300;
- b) all'art. 29 Zone B1 - Abitato esistente adiacente al centro storico al 1° comma dopo... commercio al minuto... limitate agli esercizi di vicinato ed alle medie strutture di vendita (ma fino a mq 300 se singole) o con la modalità di mercato coperto;

a sostituire:

- c) all'art. 30 Zone B2 - Zone territoriali omogenee residenziali parzialmente edificate - al 1° comma, l'espressione... commerciali di servizio alla residenza... con di commercio al dettaglio limitate agli esercizi di vicinato;
- d) all'art. 31 Zone B3 - Zone territoriali omogenee residenziali di margine al 3° comma, l'espressione... commerciali di servizio alla residenza... con di commercio al dettaglio limitate agli esercizi di vicinato;
- e) all'art. 32 Zone di edilizia residenziale (E.R.P.) al 1° comma, l'espressione... commerciali di servizio alla residenza... con di commercio al dettaglio limitate agli esercizi di vicinato;

ad integrare:

- f) all'art. 37 sottozona C2, edilizia semintensiva alla lett. l) - Destinazioni d'uso - l'espressione... commercio al dettaglio con svolto da esercizi di vicinato ed da medie strutture di vendita anche con la modalità di mercato coperto;
- g) all'art. 40 Zona D - Zona per insediamenti artigianali e piccole industrie con all'interno degli impianti artigianali è consentita in appositi locali la cui superficie non potrà superare i mq 300,00 la

vendita al dettaglio dei soli beni prodotti all'interno dell'impianto.

Altresì, si è proceduto ad individuare planimetricamente e a normare, con l'introduzione dell'art. 41 bis tra le N.T.A, un'area da destinare a zona D1*: Insediamenti di medie e grandi strutture di vendita al dettaglio con superficie pari a ha 7.23.43 ubicata in prossimità al centro abitato e limitrofa ad esistente zona D1.

Con la determina su citata del responsabile dell'area tecnica, che risulta trasmessa al competente servizio D.R.A. di questo Assessorato, con riferimento alla delibera di Giunta regionale 10 maggio 2009 n. 200, detta variante viene esclusa dalla procedura di V.A.S., ex art. 12, decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, in quanto il P.U.C. non riguarda opere soggette a procedura V.I.A.;

non comporta variazioni al sistema di tutela ambientale dello strumento urbanistico;

non interessa aree vincolate, ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004, né aree S.I.C. e Z.P.S.;

non ricade all'interno di aree di tutela del Piano paesaggistico della Provincia di Ragusa.

La compatibilità geomorfologica del sito con le previsioni progettuali, ex art. 13, legge n. 64/74, è stata accertata dall'ufficio del Genio civile di Ragusa che ha espresso parere favorevole con la nota sopra riportata prot. n. 7136/2010.

Considerato che:

A) preliminarmente, si osserva che l'integrazione all'art. 40 delle N.T.A. sembra riferirsi all'art. 41 che norma la zona D1, come riportata in legenda e planimetricamente nella tav. 2 di P.R.G. nonché nella tav. 2 del P.U.C. in quanto il citato art. 40 attiene alla zona D ...normata da quanto stabilito dal P.I.P... che non risulta visualizzata nelle tavole menzionate.

B) nel merito, non si condivide la previsione di realizzazione, nelle zone B1, C2 e D1* del P.R.G., di "centri commerciali", ex art. 4, D.P.R.S. 11 luglio 2000, nella considerazione che, costituendo gli stessi soggetti alla V.I.A., per la variante all'esame, sarebbe stato obbligatorio avviare il procedimento di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica, ex art. 12 del decreto legislativo n. 152/06, come modificato dal decreto legislativo n. 4/08.

Per tutto quanto sopra, questa U.O. del servizio 4/DRU ritiene meritevole di approvazione la variante relativa al settore commerciale adottata con delibera del consiglio comunale di Monterosso Almo n. 14 del 26 maggio 2010 con la condizione della lett. B) dei superiori considerata.>>>;

Ritenuto di condividere il parere n. 34 del 19 ottobre 2011 reso dall'unità operativa 4.3 del servizio 4/DRU;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, in conformità al parere n. 34 del 19 ottobre 2011 reso dall'unità operativa 4.3 del servizio 4/DRU in premessa citato, è approvata la variante al piano regolatore generale vigente del comune di

Monterosso Almo, relativa al settore commerciale, adottata con delibera consiliare n. 14 del 26 maggio 2010.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:

- 1) parere n. 34 del 19 ottobre 2011 reso dall'unità operativa 4.3 del servizio 4/DRU;
- 2) delibera di consiglio comunale n. 14 del 26 maggio 2010 di adozione del Piano;
- 3) relazione - norme tecniche di attuazione;
- 4) tav. 1: P.U.C. in scala 1:2.000;
- 5) tav. 2: P.U.C. in scala 1:5.000.

Art. 3

Il comune di Monterosso Almo resta onerato degli adempimenti di legge conseguenti all'approvazione della variante in argomento e dovrà curare che in breve tempo vengano apportate dal progettista le modifiche e le correzioni agli elaborati che discendono dal presente decreto, affinché per gli uffici e per l'utenza risulti un testo definitivo e completo.

Art. 4

Ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n. 1150/1942, il presente decreto, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 3 novembre 2011.

GELARDI

(2011.45.3322)114

DECRETO 3 novembre 2011.

Approvazione delle modalità e della quantificazione dei diritti previsti per la cessione in uso, in favore di privati, di materiale cartografico, tematico e topografico.

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il D.P. Reg. 28 febbraio 1979 n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del governo e dell'amministrazione della Regione siciliana;

Vista la legge regionale 8 luglio 1977 n. 47 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2;

Considerato che l'articolo 49, comma 3, della legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2 prevede che l'Assessore per il territorio e l'ambiente, su proposta del dirigente generale del dipartimento regionale urbanistica, determini, con apposito decreto, le quote e le modalità di versamento dei diritti, previsti dallo stesso articolo, ai fini della cessione in uso, in favore di privati, di materiale cartografico, tematico e topografico;

Visto il decreto n. 62/GAB del 17 aprile 2007, con il quale l'Assessore per il territorio e l'ambiente d'intesa con l'Assessore per il bilancio e le finanze ha stabilito le modalità di versamento dei suddetti diritti;

Considerato che con decreto n. 246/GAB del 22 ottobre 2007 sono state approvate le modalità di cessione ed i conseguenti diritti in questione;

Considerato che trascorsi 2 anni è opportuno e necessario adeguare detti diritti sia negli importi sia nell'individuazione del materiale cartografico, che possono essere forniti e che sono accresciuti;

Decreta:

Art. 1

In applicazione dell'art. 49, comma 3, della legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2, sono approvate le modalità e la quantificazione dei diritti previsti per la cessione in uso in favore di privati, di materiale cartografico, tematico e topografico della Regione/DRU (allegati al presente decreto) in sostituzione di quelli di cui al decreto n. 246/GAB del 22 ottobre 2007.

Art. 2

Le somme previste a mente del precedente articolo vengono versate con le procedure di cui al decreto n. 62/GAB del 17 aprile 2007 dell'Assessore per il territorio e l'ambiente d'intesa con l'Assessore per il bilancio e le finanze e riportate adeguate nelle allegate modalità di cessione.

Art. 3

L'unità operativa A2.2 del dipartimento regionale dell'urbanistica cura il monitoraggio delle suddette somme.

Il presente decreto e le modalità di cessione allegate saranno pubblicati integralmente nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 3 novembre 2011.

SPARMA

Allegato

Modalità per la cessione in uso di materiale cartografico, tematico e fotografico

(articolo 49, comma 3, legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2)

L'articolo 49, della legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2 ha istituito per talune attività espletate dal dipartimento regionale dell'urbanistica appositi diritti fissi a carico degli utenti privati che ne facciano richiesta.

L'Area 2 interdipartimentale - sistemi informativi territoriali e cartografia per via telematica e la propria unità operativa A2.2 su supporto informatico, forniscono rispettivamente, con le modalità qui stabilite, il sotto indicato materiale cartografico, tematico e topografico dietro versamento dei seguenti diritti:

Cartografia Tecnica Regionale numerica

Foglio CTN 2000 formato Dxf/shp	Euro	50
Foglio CTN 2000 formato Dwg	Euro	25
Sezione CTR 1:10000 formato Dxf/shp	Euro	50
Sezione CTR 1:10000 formato Dwg	Euro	25

Raccolte Cartografiche

CTR 10K formato dwg per forniture oltre le 16 sezioni (dalla 17 [^])	Euro	8
CTR 10K formato dwg intera Regione siciliana	Euro	2.400
CTR 10K formato dxf per forniture oltre le 16 sezioni (dalla 17 [^])	Euro	10
CTR 10K formato dxf intera regione siciliana	Euro	2.600
CTN 2K formato dwg per forniture oltre 10 fogli (dalla 11 [^]) per ogni foglio	Euro	8
CTN 2K formato dxf per forniture oltre 10 fogli (dalla 11 [^]) per ogni foglio	Euro	10

Le richieste di cessione in uso di materiale cartografico devono essere presentate presso gli uffici di via Ugo La Malfa n. 169, Palermo nei giorni di martedì e giovedì dalle 9,30 alle 13,00.

Per l'assistenza alla consultazione, previo appuntamento, dell'archivio cartografico da parte del personale addetto e dell'eventuale istruttoria necessaria per il rilascio di fotografie o diapositive, che non vengono fornite direttamente dall'u.o. A 2.2 ma da una ditta esterna convenzionata è previsto un versamento di Euro 20.

Per il rilascio di dati digitali, ove esistenti e divulgabili, gestiti dall'Area 2 e delle relative elaborazioni è previsto il versamento dei seguenti diritti:

Copia digitale fotogrammi	Euro 40
Copia su carta comune (Max A4)	Euro 20
Ortofoto ATA0708 RGB in formato ECW (a sezione)	Euro 50
Ortofoto ATA0708 RGB/IRG in formato Tiff (a sezione)	Euro 100
Modello digitale del terreno/ di superficie in formato Ascii (a sezione) passo 2x2	Euro 150
È consentito il rilascio, in continuità della sezione minima acquisita, di porzioni di Modello digitale previa delimitazione e consegna di file di taglio	Euro 5,00/kmq
Il modello digitale potrà essere fornito con formati differenti, da concordare, con un supplemento sul totale della richiesta di	Euro 20

Alle Università/scuole e per fini didattici si applica una riduzione del 50%. Per gli studenti e ricercatori universitari muniti di apposita richiesta del docente/Università, la concessione è da considerarsi a titolo gratuito fino ad un massimo di cinque unità (Foglio CTN, Sezione CTR, ortofoto, mdt ecc.), per le successive (dalla sesta in poi) si applica la riduzione del 50%.

Sulle raccolte non si applicano riduzioni.

L'Area 2 interdipartimentale - Sistemi informativi territoriali e cartografia, può cedere in uso il materiale cartografico attraverso l'attivazione di procedura informatica nel sito www.sitr.regione.sicilia.it, che permetta lo scaricamento e/o l'invio dei file richiesti. Nell'ambito della infrastruttura dei dati territoriali (I.D.T), può mettere a disposizione dell'utenza, gratuitamente, attraverso proprie elaborazioni anche di formato, tematismi e strati informativi parziali e generali di interesse comune, derivati dalle cartografie di base e/o dal database topografico.

L'utilizzo per scopi non commerciali, tramite sistemi di condivisione dell'OGC- protocolli wms-wcs-wfs-wps ecc., dei servizi erogati nell'ambito dell'infrastruttura dei dati territoriali è libero e gratuito, rispettando in ogni caso le avvertenze e le modalità riportate sui metadati del dataset ai quali fanno riferimento ed evidenziati nel sito www.sitr.regione.sicilia.it/geoportale.

Tutte le somme di cui sopra vengono versate secondo le seguenti modalità:

- versamento diretto presso l'Ufficio provinciale di Cassa regionale dell'Unicredit S.p.A.
- versamento in conto corrente postale, distinto per provincia, intestato a Unicredit S.p.A. Cassiere Regione siciliana:

- n. 229922 - conto ordinario - Agrigento
- n. 217935 - conto ordinario - Caltanissetta
- n. 12202958 - conto ordinario - Catania
- n. 11191947 - conto ordinario - Enna
- n. 11669983 - conto ordinario - Messina
- n. 302901 - conto ordinario - Palermo
- n. 10694974 - conto ordinario - Ragusa
- n. 221911 - conto ordinario - Trapani

indicando in entrambi i casi i seguenti dati:
 - somme da imputare al capitolo n. 1767 capo 22° del bilancio della Regione siciliana;
 - causale del versamento: somme da versare per la cessione in uso di copie di materiale cartografico, tematico e topografico gestito dal dipartimento urbanistica.

Le ricevute verranno consegnate all'u.o. A2.2/DRU, che cura il monitoraggio delle relative entrate o in alternativa tramite procedura informatica nel sito www.sitr.regione.sicilia.it.

Il materiale foto-cartografico viene ceduto in uso e rimane di proprietà esclusiva della Regione siciliana. In caso di pubblicazione

deve essere richiesto il consenso e deve essere sempre citata in ogni caso la fonte dei dati.

È fatto espresso divieto di cedere a terzi il materiale fornito.

(2011.45.3312)112

DECRETO 7 novembre 2011.

Autorizzazione del progetto relativo alla realizzazione di opere di presidio alla sede ferroviaria della linea Fiumetorto-Bicocca, nel territorio del comune di Enna.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge 17 agosto 1942 n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 27 dicembre 1978 n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;

Viste le altre leggi nazionali e regionali regolanti la materia urbanistica ed, in particolare, l'art. 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65 come modificato dall'art. 6 della legge regionale 30 aprile 1991 n. 15 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale n. 32 del 23 dicembre 2000;

Visto l'art. 10 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40;

Visto il D.P.R. n. 327/01 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo n. 152/06 così come modificato dal decreto legislativo n. 4/08;

Vista la lettera del 29 dicembre 2009 prot. n. RFI-DPR-DTP_PA/A0011/P/2009/0004099 ns. prot. n. 3266 del 20 gennaio 2010 la R.F.I. S.p.A. (Rete Ferroviaria Italiana), con sede in Palermo (Direzione Territoriale Produzione), ha trasmesso l'istanza per il rilascio da parte di questo Assessorato dell'autorizzazione per la realizzazione di opere di presidio alla sede, consistenti nella costruzione di gabbionate di controripa con cunetta al piede, fra i km. 174+000/174+500 fra le stazioni di Dittaino e Raddusa, ricadente nel territorio del comune di Enna, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81;

Vista la nota di questo ufficio prot. n. 43115 del 29 giugno 2010 con la quale è stato chiesto al comune di Enna interessato per territorio di esprimere il proprio avviso a mezzo di delibera consiliare ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 15/91, contestualmente è stato chiesto alla RFI S.p.A. di integrare la pratica di atti ed elaborati mancanti;

Vista la lettera del 13 settembre 2011 prot. n. RFI-DPR-DTP_PA/A0011/P/2011/0005349 ns. prot. n. 59541 del 19 settembre 2011 la R.F.I. S.p.A. ha trasmesso a questo dipartimento gli atti ed elaborati richiesti con la superiore nota;

Vista la deliberazione del consiglio comunale n. 72 del 13 luglio 2011, trasmessa dal comune di Enna con nota prot. n. 36680 del 24 ottobre 2011 ns. prot. n. 66624 del 25 ottobre 2011 con la quale ha espresso, avviso favorevole alla realizzazione del progetto in argomento;

Vista l'Autorizzazione rilasciata con prescrizioni ai sensi dell'art. 146 del decreto legislativo n. 42/04 e successive modifiche ed integrazioni dalla Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Enna prot. n. 2174/IP dell'1 settembre 2010;

Vista la nota prot. 10684 dell'8 novembre 2010, con la quale l'ufficio del Genio civile di Enna, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64 del 2 febbraio 1974, sulle opere in argomento ha rilasciato parere favorevole a condizione;

Visto il P.R.G. vigente nel comune di Enna approvato con decreto n. 49 del 23 marzo 1979;

Visto il parere n. 9 dell'11 ottobre 2011, espresso ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n. 40/95, dall'unità operativa 3.3/EN-CL del servizio 3 del D.R.U. di questo Assessorato, che di seguito parzialmente si trascrive:

«.....Omissis....»

Rilevato che:

Dalla relazione tecnica allegata agli elaborati trasmessi, si rileva, che in corrispondenza della progressiva fra i km. 174+000/500 circa, fra le stazioni di Dittaino e Raddusa, la sede ferroviaria si trova in trincea, e si sviluppa parallelamente al fiume Dittaino, mentre i terreni di monte scendono verso la sede ferroviaria, quindi sul fiume Dittaino.

In tale tratto i terreni attraversati sono di natura "argillosi limosi sabbiosi", di media consistenza, facilmente trasportabile a valle nel caso di forti precipitazioni meteorologiche, in particolare perchè privi di vegetazione arborea.

La sede ferroviaria, oggetto dell'intervento, si sviluppa come detto in trincea, è più bassa del piano campagna da 1m. a 3m. circa.

La zona interessata ricade nel territorio del comune di Enna, in catasto al foglio n. 124, porzione della particella n. 59, che la R.F.I. S.p.A. ha attivato le procedure espropriative per una striscia di suolo larga circa m. 3,00 e lunga circa m. 600 in adiacenza alla sede ferroviaria, i luoghi sono accessibili dalla SS 121, poi attraverso una stadera e terreni privati, oppure dalla sede ferroviaria.

Allo stato attuale, nella zona oggetto d'intervento non esistono cunette nè fossi di guardia nè opere di contenimento che possano convogliare celermente le acque meteoriche nei ponticelli limitrofi ai km. 173+875 e km. 174+656, perchè troppo distanti dalla zona centrale.

Negli anni passati la zona è stata interessata da intense precipitazioni con trasporto di fanghiglia a valle che ha causato l'inquinamento della massicciata e l'interruzione della circolazione ferroviaria, pertanto la R.F.I. S.p.A. ha reso necessario la costruzione di un fosso di guardia a monte della gabbionata che convoglia le acque meteoriche nei ponticelli sopra citati.

Gli interventi previsti al fine di non arrecare disservizio alla circolazione, consistono in:

1) - Costruzione di una gabbionata fra i km. 173+950/174+436 con gabbioni metallici delle dimensioni di 1x1x2 ed 1x1x3, filo da 3 mm zincato, maglia tipo 6x8 a doppia torsione, di altezza variabile da m. 2 a m. 4, come da elaborati grafici del progetto, costruita su una platea in conglomerato cementizio Rck 250, spessore cm. 60 armata con due foglie di rete elettrosaldada O 10 maglia 20x20 cm. di larghezza variabile, in funzione dell'altezza della gabbionata, da m. 3,80 a m. 4,80, con cunetta di piattaforma al piede della larghezza di cm. 80.

2) - Costruzione di fosso di guardia a monte della gabbionata che raccoglie le acque meteoriche che ruscellano sul piano campagna di monte per poi scaricare nei ponticelli ferroviari ai km. 173+875 e km 174+656. Detto fosso sarà realizzato in conglomerato cementizio armato della classe Rck 250 ed armatura tipo FeB44k.

Considerato che:

- Il comune di Enna con deliberazione del consiglio comunale n. 72 del 13 luglio 2011 ha rilasciato avviso favorevole alla costruzione delle opere in argomento, fatti salvi vincoli ed obblighi derivanti da altre disposizioni di legge;

- Gli Enti preposti alla tutela e vigilanza sui vincoli gravanti nella zona interessata, hanno rilasciato i propri pareri favorevoli con condizioni espresse negli stessi pareri;

- L'area oggetto della variante risulta incolta, e come tale non soggetta alla tutela ex art. 2 comma 5 legge regionale n. 71/78;

- Non sono state proposte opposizioni da parte della ditta interessata alla procedura di esproprio, come certificato dalla RFI S.p.A.;

- Le opere rivestono carattere di pubblica utilità, inerenti gli aspetti di sicurezza delle linee ferrate.

Parere

Per tutto quanto sopra, questa unità operativa 3.3/EN-CL del servizio 3 del D.R.U. di questo Assessorato, rilevata la pubblica utilità dell'intervento, è del parere che la variante proposta dalla R.F.I. (Rete Ferroviaria Italiana) S.p.A. al vigente P.R.G. del comune di Enna, inerente la realizzazione di opere di presidio alla sede ferroviaria della linea "Fiumetorto-Bicocca", consistenti nella costruzione di gabbionate di controripa con cunetta al piede, fra i km. 174+000/174+500 fra le stazioni di Dittaino e Raddusa, ricadente nel territorio del comune di Enna, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81 e successive modifiche ed integrazioni, possa essere autorizzata in conformità alle condizioni e prescrizioni contenute nei pareri dagli enti in premessa citati, fatti salvi vincoli ed obblighi derivanti da altre disposizioni di legge».

Ritenuto di poter condividere il sopra richiamato parere n. 9 dell'11 ottobre 2011 reso dall'unità operativa 3.3/EN-CL del servizio 3° del D.R.U. di questo Assessorato;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge regionale n. 65 dell'1 aprile 1981 e successive modifiche ed integrazioni, in conformità alle condizioni e prescrizioni contenute nei provvedimenti rilasciati dagli enti ed uffici in premessa citati, è autorizzato in variante allo strumento urbanistico generale del comune di Enna, di cui all'avviso espresso favorevolmente con la deliberazione del consiglio comunale n. 72 del 13 luglio 2011, il progetto inerente la realizzazione di opere di presidio alla sede ferroviaria della linea Fiumetorto-Bicocca, consistenti nella costruzione di gabbionate di controripa con cunetta al piede, fra i km. 174+000/174+500 fra le stazioni di Dittaino e Raddusa, ricadente nel territorio del comune di Enna, di cui alla richiesta della R.F.I (Rete Ferroviaria Italiana) S.p.A.

Art. 2

Sono allegati al presente decreto, per costituirne parte integrante, i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:

- parere n. 9 dell'11 ottobre 2011 reso dall'unità operativa 3.3/EN-CL del Servizio 3 del D.R.U.;

- Delibera C.C. di Enna n. 72 del 13 luglio 2011;

- Elenco elaborati:

1 - tav. 01 - relazione tecnica generale;

2 - tav. 03 - I.G.M.- stralcio PRG stato attuale - Stralcio PRG stato variato, scale varie;

3 - tav. 04 - aerofotogrammetria scala 1:2000;

4 - tav. 05 - rilievo topografico della tratta interessata dai lavori, scala 1:200;

- 5 - tav. 06 - sezioni stradali, scala 1:100;
- 6 - tav. 07 - Progetto delle opere da realizzare, scala 1:100;
- 7 - tav. 08 - vista prospettica delle opere da realizzare, scala 1:400;
- 8 - tav. 09 - planimetria delle aree interessate dai lavori, dagli ingombri delle opere e dagli espropri, scala 1:200;
- 9 - tav. 14 - Relazione espropri, elenco ditte e piano particellare di esproprio;
- 10 - - relazione geologica.

Art. 3

La R.F.I. S.p.A. dovrà acquisire, prima dell'inizio lavori, ogni eventuale ulteriore autorizzazione o concessione necessaria per l'esecuzione dell'opera in argomento.

Art. 4

Ai sensi del comma 1 dell'art. 10 del DPR n. 327/01 e successive modifiche ed integrazioni, si dà atto espressamente del vincolo preordinato all'esproprio conseguente l'approvazione della variante al vigente P.R.G. del comune di Enna, inerente la realizzazione di opere di presidio alla sede ferroviaria della linea Fiumetorto-Bicocca, consistenti nella costruzione di gabbionate di controripa con cunetta al piede, fra i km. 174+000/174+500 fra le stazioni di Dittaino e Raddusa, ricadente nel territorio del comune di Enna, ai sensi dell'art. 13 comma 3 del citato DPR, i decreti di espropriazione possono essere emanati entro il termine di cinque anni dalla data di efficacia della variante allo strumento urbanistico approvato con il presente decreto ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81, fatta salva la proroga a due anni che potrà essere disposta ai sensi del comma 5 del medesimo art. 13.

Art. 5

La R.F.I. S.p.A. ed il comune di Enna, sono onerati, ciascuno per le proprie competenze, di tutti gli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti ed elaborati sarà pubblicato per esteso nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 7 novembre 2011.

GELARDI

(2011.45.3321)107

DECRETO 7 novembre 2011.

Disciplina relativa al conferimento dei distintivi di specialità da attribuire al personale addetto alle attività Meteomont del Corpo forestale della Regione siciliana.

**IL DIRIGENTE GENERALE
DEL COMANDO DEL CORPO FORESTALE**

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 5 aprile 1972, n. 24;
Vista la legge regionale 16 agosto 1974, n. 36;
Vista la legge regionale 29 dicembre 1975, n. 88;
Visto l'art. 16 della legge 1 aprile 1981, n. 121;
Vista la legge regionale 21 agosto 1984, n. 52;
Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Vista la legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 1 della legge regionale 31 agosto 1998, n. 14, Norme in materia di protezione civile;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 363;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004;

Visto il decreto 27 aprile 2005 di istituzione del Distaccamento forestale di soccorso montano e protezione civile Madonie, con sede presso il Distaccamento forestale di Polizzi Generosa;

Visto il decreto 27 aprile 2005 di istituzione del Distaccamento forestale di soccorso montano e protezione civile Etna, con sede presso la caserma forestale Donnavita di Linguaglossa;

Vista la legge regionale 27 febbraio 2007, n. 4;

Visto il decreto presidenziale 20 aprile 2007 "Competenze, ordinamento professionale, articolazione in posizioni all'interno delle rispettive categorie ed organico del Corpo forestale della Regione siciliana";

Vista la convezione stipulata in data 28 settembre 2007 tra il Corpo forestale dello Stato ed il Corpo forestale della Regione siciliana per l'integrazione della Regione siciliana nel sistema di monitoraggio "Servizio Meteomont" del Corpo forestale dello Stato;

Visto il decreto 5 agosto 2008 del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Conferimento dei distintivi d'onore per i feriti, mutilati o deceduti per causa di servizio e dei distintivi di specialità da attribuire al personale del Corpo forestale dello Stato;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19;

Visto il decreto presidenziale n. 309988 del 31 dicembre 2009, con il quale viene conferito l'incarico di dirigente generale del Comando del Corpo forestale dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente all'arch. Tolomeo Pietro;

Visto il decreto del Presidente della Regione del 28 giugno 2010, n. 370;

Vista la nota prot. n. 1560 del 31 maggio 2011 del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Corpo forestale dello Stato - Ispettorato generale - Servizio I - Divisione 3^a Meteomont, con la quale viene espresso nulla-osta affinché il Corpo forestale della Regione Sicilia adotti il logo Meteomont già in uso nell'Amministrazione forestale dello Stato;

Ritenuto di dover determinare anche nella Regione siciliana i distintivi di specialità per il personale del Corpo forestale addetto alle attività Meteomont;

A' termini delle vigenti disposizioni;

Decreta:

Art. 1

Generalità

Il presente decreto disciplina il conferimento dei distintivi di specialità da attribuire al personale addetto alle attività Meteomont del Corpo forestale della Regione siciliana consistenti nelle attività di rilevamento meteorologico e nell'attività di vigilanza e soccorso sulle piste da sci.

Art. 2

Distintivi di specialità

Sono istituiti per gli appartenenti al Corpo i seguenti distintivi di specialità Meteomont:

a) di attività: indicano l'impiego nelle attività Meteomont;

- b) di merito: indicano il possesso di particolari capacità professionali, conseguite con la frequenza di specifici corsi o secondo le modalità concordate in campo nazionale.

Art. 3

Distintivo di attività meteorivometrica

Il distintivo di attività costituisce segno di identificazione del personale del Corpo impiegato nelle particolari attività Meteomont.

Il distintivo di attività è in metallo dorato e smalto a forma di scudo gotico antico, delle dimensioni di millimetri 30x40. Allegato A - DISTINTIVO DI ATTIVITÀ - SERVIZIO METEOMONT.

Il personale del Corpo addetto alle attività Meteomont, a seguito del provvedimento formale dell'Amministrazione, è obbligato a indossare il distintivo di attività durante il periodo di effettivo relativo impiego.

Al termine del periodo di impiego effettivo nelle attività Meteomont non è più consentito applicare sull'uniforme il relativo distintivo di attività.

Le caratteristiche del distintivo di attività meteorivometrica sono raffigurate nell'allegato A, parte integrante del presente decreto.

Il distintivo di attività Meteomont è applicato, di norma, per mezzo di appositi spilli, al centro del taschino destro della giubba dell'uniforme.

Art. 4

Distintivi di merito

I distintivi di merito costituiscono segno di identificazione del personale del Corpo in possesso di particolari titoli, conseguiti con la frequenza di determinati corsi, o di particolari abilitazioni, riconosciuti dall'Amministrazione.

I distintivi di merito sono realizzati in seta, di forma rettangolare, delle dimensioni di millimetri 37x10 come da allegato B - Quadro riepilogativo dei distintivi di merito in seta.

I titoli per i quali sono previsti appositi distintivi di merito in seta sono:

- Previsore neve e valanghe;
- Esperto neve e valanghe;

Osservatore meteorivometrico;
Soccorritore sulle piste da sci.

I distintivi di merito in seta, sottopannati in verde, succedono nell'ordine di precedenza ai nastri delle onorificenze, delle ricompense, dei riconoscimenti e delle medaglie.

L'autorizzazione a fregiarsi dei distintivi di merito è da considerarsi permanente, dal momento in cui l'Amministrazione provvede al relativo provvedimento formale.

Art. 5

Uso dei distintivi sull'uniforme

L'uso dei distintivi di specialità Meteomont, attribuiti al personale del Corpo, sulle uniformi di cui al decreto 12 settembre 2002, pubblicato nella parte prima della *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 50 del 31 ottobre 2001, è obbligatorio.

Qualora per l'apposizione dei distintivi di specialità si faccia riferimento ai taschini, per le uniformi che ne sono prive, si applicano nella medesima posizione considerando la presenza di un ideale taschino.

Art. 6

Uniforme da campagna

Sull'uniforme da campagna, oltre alle mostrine ed al distintivo di qualifica, il personale addetto alle attività Meteomont applicherà, a 10 cm dall'attaccatura della spalla, il distintivo in stoffa circolare di nove centimetri di diametro come da allegato C - DISTINTIVO DI ATTIVITÀ - SERVIZIO METEOMONT.

Art. 7

Oneri, integrazioni e disposizioni finali

Gli oneri necessari alla fornitura al personale del Corpo dei distintivi di specialità Meteomont, nonché dei relativi diplomi e attestati, sono a carico dell'Amministrazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 7 novembre 2011.





TOLOMEO

Allegato A

DISTINTIVO DI ATTIVITÀ - SERVIZIO METEOMONT



QUADRO RIEPILOGATIVO DEI DISTINTIVI DI MERITO IN SETA

Previsore neve e valanghe		Personale in possesso della relativa abilitazione riconosciuta dall'Amministrazione.
Esperto neve e valanghe		
Osservatore meteonivometrico		
Soccorritore sulle piste da sci		Personale in possesso della relativa abilitazione riconosciuta dall'Amministrazione.

DISTINTIVO DI ATTIVITÀ - SERVIZIO METEOMONT



(2011.45.3318)084

DECRETO 24 novembre 2011.

Procedure per il rilascio delle autorizzazioni regionali per l'utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura.

**L'ASSESSORE
PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE**

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 28 del 29 dicembre 1962;
Vista la legge regionale n. 39 del 18 maggio 1977;
Vista la legge regionale n. 2 del 10 aprile 1978;
Vista la legge regionale n. 78 del 4 agosto 1980;
Vista la direttiva n. 86/278/Cee del 12 agosto 1986 del Consiglio dell'Unione europea ("Protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura"), così come modificata e/o

integrata dal regolamento n. 807/2003/Ce del 14 aprile 2003 e dal regolamento n. 219/2009/Ce del 20 aprile 2009;

Vista la direttiva n. 91/692/Cee del Consiglio dell'Unione europea ("Standardizzazione e razionalizzazione delle relazioni relative all'attuazione di talune direttive concernenti l'ambiente"), che ha parzialmente modificato la direttiva n. 86/278/Cee del 12 agosto 1986;

Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 ("Disposizioni per i provvedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa") e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 ("Attuazione della direttiva n. 86/278/Cee concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura");

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 ("Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali") e successive modifiche e integrazioni;

Vista la direttiva n. 2003/4/Ce del 28 gennaio 2003 del Consiglio e del Parlamento dell'Unione europea ("Accesso del pubblico all'informazione ambientale e che abroga la direttiva n. 90/313/CEE del Consiglio");

Visto il decreto interdipartimentale n. 121 del 24 febbraio 2005 ("Adozione della Carta regionale delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola e del Programma d'azione obbligatorio per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola");

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 ("Codice dell'amministrazione digitale");

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 ("Attuazione della direttiva n. 2003/4/Ce sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale");

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ("Norme in materia ambientale") e successive modifiche e integrazioni, con particolare riferimento a quanto previsto dagli articoli 74, 127, 133 e 193 (come modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4);

Visto il decreto interdipartimentale n. 53 del 12 gennaio 2007 ("Adozione del nuovo Programma d'azione obbligatorio per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola");

Visto il decreto n. 18/GAB del 12 febbraio 2007, con il quale questo Assessorato ha approvato un "atto di indirizzo e coordinamento relativo alla documentazione da allegare all'istanza di richiesta di autorizzazione all'utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura", per disciplinare le modalità di presentazione dell'istanza di autorizzazione per l'utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99;

Visto il decreto n. 154/GAB del 24 settembre 2008 ("Approvazione delle linee guida per il contrasto del fenomeno delle emissioni di sostanze odorogene nell'ambito della lotta all'inquinamento atmosferico");

Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69 ("Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, nonché in materia di processo civile");

Visto il decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 ("Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88");

Visto il D.P.Reg. 28 giugno 2010 ("Rimodulazione dell'assetto organizzativo, di natura endodipartimentale, dei dipartimenti regionali") e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge regionale 5 aprile 2011, n. 5 ("Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l'efficienza, l'informatizzazione della pubblica amministrazione e l'agevolazione delle iniziative economiche. Disposizioni per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità organizzata di stampo mafioso. Disposizioni per il riordino e la semplificazione della legislazione regionale");

Considerato che, ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, le regioni:

- sono competenti al rilascio dell'autorizzazione all'utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura disciplinata dall'art. 9 dello stesso decreto (comma 1);

- regolamentano in linea tecnica, nel rispetto dei principi generali definiti dalla normativa nazionale ed europea, le modalità "di utilizzazione in agricoltura per i diversi tipi di fanghi in relazione alle caratteristiche dei suoli, ai tipi di colture praticate, alla composizione dei fanghi, alle modalità di trattamento" (comma 2);

- predispongono annualmente "una relazione riassuntiva sui quantitativi di fanghi prodotti in relazione alle diverse tipologie, sulla composizione e le caratteristiche degli stessi, sulla quota fornita per usi agricoli sulle caratteristiche dei terreni a tal fine destinati" (comma 5);

Considerato che l'art. 127, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, prevede che "i fanghi devono essere riutilizzati ogni qualvolta il loro reimpiego risulti appropriato";

Considerato, altresì, che l'art. 101, comma 10, dello stesso decreto legislativo n. 152/06 prevede che "le autorità competenti possono promuovere e stipulare accordi e contratti di programma con soggetti economici interessati, al fine di favorire ... il recupero come materia prima dei fanghi di depurazione, con la possibilità di ricorrere a strumenti economici, di stabilire agevolazioni in materia di adempimenti amministrativi";

Rilevato che a livello comunitario l'utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura, in attuazione della direttiva n. 86/278/CEE, raggiunge il 40% del totale di fanghi prodotti nell'Unione, e che anche a livello regionale esistono notevoli margini di incremento di forme adeguate di riutilizzo degli stessi fanghi;

Considerato che l'art. 6, comma 4, del sopracitato decreto legislativo n. 99/92 prevede che le regioni "predispongono piani di utilizzazione agricola dei fanghi tenendo conto delle caratteristiche quali-quantitative degli stessi, della loro utilizzazione in atto o potenziale, della ricettività dei terreni, degli apporti ai suoli in nutrienti, in sostanza organica, in microelementi, derivanti da altre fonti, dei criteri di ottimizzazione dei trasporti, delle tipologie di trattamento";

Rilevato che le specifiche tecniche e le indicazioni metodologiche dettate con il sopracitato decreto n. 18/GAB del 12 luglio 2007, attualmente in vigore, non sono più conformi agli indirizzi dettati dall'Unione europea;

Ritenuto che sia necessario emanare nuove disposizioni, in sostituzione di quelle adottate con il sopracitato decreto n. 18/GAB del 12 luglio 2007, al fine di adeguare la normativa regionale alla legislazione di settore e ottimizzare e snellire l'iter procedurale per il rilascio delle autorizzazioni per l'utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione, anche con riferimento all'informatizzazione delle procedure ed alla pubblicità dei dati ambientali;

Ritenuto altresì che, al fine del rafforzamento dei sistemi di governance ambientale, sia opportuno incentivare le buone pratiche agronomiche con forme appropriate di riutilizzo dei fanghi di depurazione, in linea con la vigente normativa di settore in materia di tutela della salute e dell'ambiente, attraverso l'istituzione di un'anagrafe dei produttori di fanghi utilizzabili per uso agronomico consultabile in rete dai potenziali utilizzatori;

Ritenuto infine che, al fine di implementare i principi della direttiva n. 86/278/Cee del 12 agosto 1986, sia opportuno incentivare attività di ricerca, sperimentazione ed innovazione sui fanghi di depurazione, promosse e finanziate anche attraverso il PO-FESR Sicilia 2007/2013, fina-

lizzate a incoraggiarne l'utilizzo nella produzione di compost di qualità e/o come sottoprodotti nelle attività produttive;

Decreta:

Art. 1

Finalità

1. Il presente decreto ha lo scopo di disciplinare, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, e della vigente normativa di settore, l'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura nel territorio della Regione siciliana, al fine di ottimizzarne la gestione ed evitare effetti nocivi sul suolo, sulla vegetazione, sugli animali e sull'uomo, incoraggiandone nel contempo la corretta utilizzazione con il ricorso alle buone pratiche agronomiche.

2. Per gli aspetti non espressamente disciplinati dal sopracitato decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, i fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue sono sottoposti, ai sensi dell'art. 127 del decreto legislativo n. 152/06 e successive modifiche e integrazioni, alla normativa dei rifiuti, ove applicabile e alla fine del complessivo processo di trattamento effettuato nell'impianto di depurazione.

Art. 2

Definizioni

1. Ai sensi del presente decreto, e secondo quanto previsto dall'art. 2 del decreto legislativo n. 92/99 e successive modifiche e integrazioni, e dall'art. 2 della direttiva n. 86/278/Cee, si intendono per:

- a) fanghi: i residui derivanti dai processi di depurazione:
 - 1) delle acque reflue provenienti esclusivamente da insediamenti civili come definiti dalla lettera b), art. 1-quater, legge 8 ottobre 1976, n. 670, e successive modifiche e integrazioni;
 - 2) delle acque reflue provenienti da insediamenti civili e produttivi: tali fanghi devono possedere caratteristiche sostanzialmente non diverse da quelle possedute dai fanghi di cui al punto a.1.;
 - 3) delle acque reflue provenienti esclusivamente da insediamenti produttivi, come definiti dalla vigente legislazione di settore; tali fanghi devono essere assimilabili per qualità a quelli di cui al punto a.1.) sulla base di quanto disposto nel successivo articolo 3.1.;
 - b) fanghi trattati: i fanghi sottoposti a trattamento biologico, chimico o termico, a deposito a lungo termine ovvero ad altro opportuno procedimento, in modo da ridurre in maniera rilevante il loro potere fermentiscibile e gli inconvenienti sanitari della loro utilizzazione;
 - c) agricoltura: qualsiasi tipo di coltivazione a scopo commerciale e alimentare, nonché zootecnico;
 - d) utilizzazione: il recupero dei fanghi previsti al punto a) mediante il loro spandimento sul suolo o qualsiasi altra applicazione sul suolo e nel suolo.
2. Per le finalità di cui al presente decreto si distinguono inoltre i seguenti ruoli:
- a) produttore dei fanghi (il soggetto che produce e rende i fanghi utilizzabili in agricoltura, attraverso un processo di depurazione e condizionamento);

- b) agricoltore/azienda agricola (il soggetto che mette a disposizione i terreni sui quali spargere i fanghi);
- c) utilizzatore dei fanghi (il soggetto che sparge i fanghi sui terreni agricoli, e che è pertanto tenuto a richiedere l'autorizzazione).

Art. 3

Condizioni di utilizzo

1. È ammessa l'utilizzazione in agricoltura dei fanghi indicati all'articolo 2 solo se ricorrono le seguenti condizioni:

- a) sono stati sottoposti a trattamento;
- b) sono idonei a produrre un effetto concimante e/o ammendante e correttivo del terreno;
- c) non contengono sostanze tossiche e nocive e/o persistenti, e/o bioaccumulabili in concentrazioni dannose per il terreno, per le colture, per gli animali, per l'uomo e per l'ambiente in generale.

2. L'utilizzazione dei fanghi è consentita qualora la concentrazione di uno o più metalli pesanti nel suolo non superi i valori limite fissati nell'allegato I A al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, ovvero qualora tali valori limite non vengano superati a motivo dell'impiego dei fanghi.

3. Possono essere utilizzati i fanghi che al momento del loro impiego in agricoltura non superino i valori limite per le concentrazioni di metalli pesanti e di altri parametri stabiliti nell'allegato I B al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99.

4. I fanghi possono essere applicati sui terreni in dosi non superiori a 15 t/ha di sostanza secca nel triennio, purché i suoli presentino le seguenti caratteristiche:

- a) capacità di scambio cationico (C.S.C.) superiore a 15 mcq/100 g;
- b) pH compreso tra 6,0 e 7,5.

In caso di utilizzazione di fanghi su terreni il cui pH sia inferiore a 6 e la cui C.S.C. sia inferiore a 15, per tenere conto dell'aumentata mobilità dei metalli pesanti e del loro maggiore assorbimento da parte delle colture, sono diminuiti i quantitativi di fango utilizzato del 50%. Nel caso in cui il pH del terreno sia superiore a 7,5 si possono aumentare i quantitativi di fango utilizzato del 50%.

5. I fanghi provenienti dall'industria agroalimentare possono essere impiegati in quantità massima fino a tre volte le quantità indicate nel comma 4. In tal caso i limiti di metalli pesanti non possono superare valori pari ad un quinto di quelli di cui all'allegato I B al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99.

6. I fanghi possono essere utilizzati quali componenti dei substrati artificiali di colture floricole su bancali, nel rispetto della presente norma, della tutela ambientale e della salute degli operatori del settore. In particolare:

- a) i fanghi utilizzati devono essere disidratati e il loro contenuto di umidità non deve superare il limite di 80% espresso sul tal quale;
- b) i fanghi devono avere una composizione analitica che rientri nei limiti dell'allegato I B al decreto legislativo n. 99/92;
- c) il substrato artificiale di coltura deve contenere un quantitativo di fango non superiore al 20% del totale.

7. L'azoto apportato sui terreni con i fanghi di depurazione concorre al raggiungimento dei carichi massimi ammissibili, ove stabiliti dalla legislazione vigente.

8. Nelle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola, così come individuate ai sensi del decreto n. 121 del 24 febbraio 2005 e successive modifiche ed integrazioni, deve essere rispettata la vigente normativa di settore, secondo quanto previsto dall'art. 92 del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e successive modifiche ed integrazioni, e con riferimento in particolare alle disposizioni di cui al "Programma d'azione obbligatorio per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola" adottato con decreto n. 53 del 12 gennaio 2007.

Art. 4
Divieti

1) È vietata l'utilizzazione dei fanghi sui terreni agricoli se non ricorrono le condizioni previste dall'art. 3 del presente decreto.

2) È vietata l'utilizzazione dei fanghi con le caratteristiche di pericolosità di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 99/92, anche se miscelati e diluiti con altri fanghi.

3) È vietato applicare i fanghi ai terreni:

- a) allagati, soggetti ad esondazioni e/o inondazioni naturali, acquitrinosi o con falda acquifera affiorante, o con frane in atto;
- b) con pendii maggiori del 15% limitatamente ai fanghi con un contenuto in sostanza secca inferiore al 30%;
- c) con pH minore di 5;
- d) con C.S.C. minore di 8 mcq/100 g;
- e) destinati a pascolo, a prato-pascolo, a foraggiere, anche in consociazione con altre colture, nelle 5 settimane che precedono il pascolo o la raccolta di foraggio;
- f) destinati all'orticoltura e alla frutticoltura i cui prodotti sono normalmente a contatto diretto con il terreno e sono di norma consumati crudi, nei 10 mesi precedenti il raccolto e durante il raccolto stesso;
- g) quando è in atto una coltura, ad eccezione delle colture arboree;
- h) quando sia stata comunque accertata l'esistenza di un pericolo per la salute degli uomini e/o degli animali e/o per la salvaguardia dell'ambiente.

4) È vietata l'applicazione di fanghi liquidi con la tecnica della irrigazione a pioggia, sia per i fanghi tal quali che per quelli diluiti con acqua.

5) Fatte salve le disposizioni di cui all'art. 4 del decreto legislativo n. 99/92 e successive modifiche e integrazioni, e le eventuali ulteriori restrizioni stabilite dai regolamenti comunali o da altre specifiche norme regolamentari, è vietato lo spandimento dei fanghi:

- a) per una fascia di almeno 100 m dai centri abitati, così come definiti nei P.R.G. comunali, e per una fascia di 20 m dalle case sparse e 5 m dalle strade statali, provinciali, comunali;
- b) per una fascia di 200 m dalle sponde dei laghi le cui acque sono destinate al consumo umano, e per una fascia di 10 m dai margini dell'alveo dei corsi d'acqua, sugli argini dei fiumi e sulle aree golenali;
- c) nelle zone di rispetto dei punti di captazione o di derivazione delle acque destinate al consumo umano;
- d) nelle zone di drenaggio e di viabilità interpodereale;
- e) nei giorni di pioggia per almeno 24 ore dopo ogni precipitazione;

f) nelle aree di cava attiva o dismessa, nelle zone calanchive, doline, inghiottitoi e relativa fascia di rispetto di almeno 15 m.

6) In zone vulnerabili da nitrati di origine agricola, così come individuate ai sensi del decreto n. 121 del 24 febbraio 2005 e successive modifiche ed integrazioni, è vietata, in attuazione del "Programma d'azione obbligatorio per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola" adottato con decreto n. 53 del 12 gennaio 2007, e fatte salve eventuali disposizioni e/o inibizioni più restrittive imposte dalla vigente normativa di settore, l'applicazione dei fanghi:

- a) in aree a meno di 50 m di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali;
- b) in aree a meno di 150 m di distanza dall'inizio dell'arenile per le acque marino-costiere e di transizione nonché dai corpi idrici ricadenti nelle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971;
- c) in aree a meno di 120 metri di distanza dal limite autorizzato (identificato con la recinzione) degli invasi naturali ed artificiali;
- d) sulle superfici non interessate dall'attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico e privato e per le aree soggette a recupero e ripristino ambientale;
- e) nei boschi, ad esclusione degli effluenti rilasciati dagli animali nell'allevamento brado;
- f) sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e terreni saturi d'acqua, fatta eccezione per i terreni adibiti a colture che richiedono la sommersione;
- g) in tutte le situazioni in cui l'autorità competente provvede ad emettere specifici provvedimenti di divieto o di prescrizione in ordine alla prevenzione di malattie infettive, infestive e diffusive per gli animali, per l'uomo e per la difesa dei corpi idrici;
- h) entro 30 metri dalle strade e 300 metri dai centri abitati o ad ulteriori distanze definite da altre eventuali disposizioni in materia, a meno che i liquami siano distribuiti con tecniche atte a limitare l'emissione di odori sgradevoli o vengano immediatamente interrati;
- i) nei casi in cui i liquami possano venire a diretto contatto con i prodotti destinati al consumo umano;
- j) in orticoltura, a coltura presente, nonché su colture da frutto, a meno che il sistema di distribuzione non consenta di salvaguardare integralmente la parte aerea delle piante;
- k) dopo l'impianto della coltura nelle aree adibite a parchi o giardini pubblici, campi da gioco, utilizzate per ricreazione o destinate in genere ad uso pubblico;
- l) su colture foraggiere nelle tre settimane precedenti lo sfalcio del foraggio o il pascolamento;
- m) nei siti destinati contestualmente all'utilizzazione agronomica di altri tipi di reflui (acque di vegetazione e sanse umide e reflui di piccole industrie);
- n) su terreni con pendenza media, riferita ad un'area aziendale omogenea, superiore al 10%.

In tali aree si applicano, in ogni caso, tutte le prescrizioni del "Programma d'azione obbligatorio per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola" adottato con decreto n. 53 del 12 gennaio 2007 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 5

Competenze

1. Il dipartimento regionale dell'ambiente, in attuazione di quanto previsto dall'art. 6 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99:

- a) rilascia le autorizzazioni per le attività di utilizzazione dei fanghi in agricoltura, conformemente alla vigente normativa di settore e con le modalità stabilite dal presente decreto;
- b) effettua eventuali visite ispettive finalizzate alla verifica e rispondenza dei luoghi in relazione alla richiesta di autorizzazione;
- c) stabilisce ulteriori limiti e condizioni di utilizzazione in agricoltura per i diversi tipi di fanghi, se necessario in relazione alle caratteristiche dei suoli, ai tipi di colture praticate, alla composizione dei fanghi ed alle modalità di trattamento;
- d) stabilisce per l'applicazione agronomica dei fanghi di depurazione, in conformità con la vigente normativa di settore, le distanze di rispetto dai centri abitati, dagli insediamenti sparsi, dalle strade, dai pozzi di captazione delle acque potabili, dai corsi d'acqua superficiali, tenendo conto delle caratteristiche dei terreni (permeabilità, pendenza), delle condizioni meteorologiche della zona, delle caratteristiche fisiche dei fanghi;
- e) provvede alla raccolta ed alla gestione dei dati relativi alla produzione ed all'utilizzo dei fanghi di depurazione, e pubblica nel sito istituzionale dell'Assessorato i dati e le informazioni utili ad incentivare il riutilizzo dei fanghi ai fini agronomici;
- f) predispone adeguati strumenti di pianificazione/programmazione a livello provinciale e/o regionale per disciplinare l'utilizzazione agronomica dei fanghi di depurazione, tenendo conto delle caratteristiche quali-quantitative degli stessi, della loro utilizzazione in atto o potenziale, della ricettività dei terreni, degli apporti ai suoli in nutrienti, in sostanza organica, in microelementi, dei criteri di ottimizzazione dei trasporti, delle tipologie di trattamento;
- g) incentiva, sulla base di quanto previsto dall'art. 127, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, forme appropriate di riutilizzo dei fanghi di depurazione – in linea con la vigente normativa di settore in materia di tutela della salute e dell'ambiente – attraverso l'avvio di attività di ricerca, sperimentazione ed innovazione, anche connessi al rafforzamento dei sistemi di governance, promosse e finanziate dal PO/FESR Sicilia 2007/2013;
- h) promuove e stipula accordi e contratti di programma con i soggetti economici interessati, al fine di favorire il recupero come materia prima dei fanghi di depurazione, con la possibilità di ricorrere a strumenti economici di incentivazione ed eventuali agevolazioni in materia di adempimenti amministrativi;
- i) predispone, avvalendosi di Arpa Sicilia, il Programma regionale di controllo sulle modalità di utilizzazione agronomica dei fanghi di depurazione, ai fini dello svolgimento delle attività di controllo previste dall'art. 7 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99; tale strumento di programmazione dovrà essere integrato e coordinato con il Piano regionale di controllo sulle modalità di utilizzazio-

ne agronomica delle acque di vegetazione, delle sanse umide, degli effluenti di allevamento e delle acque reflue nelle aziende, previsto dall'art. 4 del decreto n. 61 del 17 gennaio 2007 e successive modifiche e integrazioni;

- j) redige e trasmette ogni anno al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare una relazione riassuntiva sui quantitativi di fanghi prodotti in relazione alle diverse tipologie, sulla composizione e le caratteristiche degli stessi, sulla quota fornita per usi agricoli e sulle caratteristiche dei terreni a tal fine destinati.

2. Le Province regionali e l'A.R.P.A. provvedono, nell'ambito delle rispettive competenze, ai controlli ed all'accertamento delle violazioni previste dalla presente normativa, sia per le attività di raccolta, trasporto, stoccaggio e condizionamento dei fanghi, ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sia per le attività di utilizzazione dei fanghi ai sensi del presente decreto. All'irrogazione delle relative sanzioni provvede la Provincia regionale con le modalità di cui al successivo art. 15.

Art. 6

Raccolta, trasporto, stoccaggio e condizionamento dei fanghi di depurazione

1. Le attività di raccolta, trasporto, stoccaggio e condizionamento dei fanghi sono disciplinate e autorizzate ai sensi della vigente normativa di settore e dal presente decreto.

2. Ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, coloro che svolgono o intendono svolgere le attività di cui al comma 1, al fine del rilascio dell'autorizzazione, sono tenuti all'iscrizione all'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento rifiuti. Per le attività di raccolta e trasporto l'iscrizione all'Albo sostituisce l'autorizzazione.

Art. 7

Autorizzazione all'utilizzazione dei fanghi in agricoltura

1. Chi intende utilizzare, in attività agricole proprie o di terzi, i fanghi di cui all'articolo 2 deve:

- a) ottenere un'autorizzazione dal dipartimento regionale dell'ambiente;
- b) notificare, con almeno 20 giorni di anticipo, al dipartimento regionale dell'ambiente, alla provincia e al comune competente per territorio, l'inizio delle operazioni di utilizzazione dei fanghi.

2. Al fine di ottenere l'autorizzazione di cui al comma 1, punto a, il richiedente deve indicare (almeno):

- a) la tipologia di fanghi da utilizzare;
- b) le colture destinate all'impiego dei fanghi;
- c) le caratteristiche e l'ubicazione dell'impianto di stoccaggio dei fanghi;
- d) le caratteristiche dei mezzi impiegati per la distribuzione dei fanghi.

3. L'autorizzazione ha una durata massima di tre anni.

4. La notifica di cui al comma 1, punto b), deve contenere (almeno):

- a) gli estremi dell'impianto di provenienza dei fanghi;
- b) i dati analitici dei fanghi per i parametri indicati all'allegato I B al decreto legislativo n. 99/92;
- c) l'identificazione sulle mappe catastali e la superficie dei terreni sui quali si intende applicare i fanghi;

- d) i dati analitici dei terreni, per i parametri indicati all'allegato II A al decreto legislativo n. 99/92;
- e) le colture in atto e quelle previste;
- f) le date previste per l'utilizzazione dei fanghi;
- g) il consenso allo spandimento da parte di chi ha il diritto di esercitare attività agricola sui terreni sui quali si intende utilizzare fanghi;
- h) il titolo di disponibilità dei terreni ovvero la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

5. Le modalità di presentazione dell'istanza, e la correlata documentazione tecnica da allegare, saranno definite con apposito provvedimento attuativo del dipartimento regionale dell'ambiente.

6. Le procedure da seguire, le autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, e le informazioni relative alle attività di controllo attuate ai sensi dell'art. 5, comma 2, del presente decreto, sono messi a disposizione del pubblico per la consultazione nel sito internet dell'Assessorato, in attuazione di quanto previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195.

Art. 8

Analisi dei terreni

1. Il soggetto che richiede l'autorizzazione all'utilizzazione agronomica dei fanghi è tenuto ad effettuare analisi preventive dei terreni secondo lo schema di cui all'allegato II A al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, e con i metodi di riferimento di campionamento e di analisi indicati nell'allegato stesso.

2. Le analisi devono essere ripetute almeno ogni tre anni e devono essere effettuate presso laboratori pubblici, ovvero presso laboratori privati i quali abbiano i requisiti indicati nell'atto di indirizzo e coordinamento di cui all'art. 10, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 9

Analisi dei fanghi

1. I fanghi, così come prodotti presso gli impianti di depurazione, devono essere analizzati ogni volta che intervengano dei cambiamenti sostanziali nella qualità delle acque trattate e, comunque, ogni tre mesi per gli impianti di potenzialità superiore a 100.000 abitanti equivalenti (a.e.), ogni 6 mesi per gli impianti di potenzialità inferiore a 100.000 a.e. Nel caso dei fanghi di cui all'articolo 2, punto a.1, provenienti da impianti di depurazione con capacità inferiore a 5.000 a.e., si procederà ad almeno una analisi all'anno.

2. Qualora i fanghi siano stoccati, miscelati, trattati e/o additivati, essi dovranno essere sottoposti ad ulteriori analisi prima della loro utilizzazione in agricoltura, al fine della verifica del rispetto dei limiti fissati nell'allegato I B al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99.

3. Le analisi sono effettuate secondo lo schema dell'allegato II B al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, e con i metodi di riferimento di campionamento e di analisi indicati nell'allegato stesso.

4. Copia delle analisi deve essere consegnata all'utilizzatore dei fanghi.

5. Le analisi debbono essere effettuate presso laboratori pubblici, ovvero presso laboratori privati i quali abbiano i requisiti indicati nell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni di cui all'art. 11, comma 5, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99.

Art. 10

Norme tecniche generali

1. Raccolta dei fanghi. La raccolta dei fanghi presso gli impianti di depurazione deve avvenire con mezzi meccanici idonei, e nel rispetto delle condizioni igieniche per gli addetti a tali operazioni e per l'ambiente. In particolare, durante la fase di raccolta dovrà essere garantita la salubrità e la sicurezza degli operatori, evitando ogni possibile forma di esposizione a polveri, bioparticolato ed endotossine, nonché il contatto con aerosol ed eventuali sostanze chimiche tossiche.

2. Trasporto dei fanghi. Ai fini del controllo delle emissioni polverulente e/o maleodoranti il trasporto dei fanghi deve essere effettuato con mezzi idonei ad evitare ogni dispersione durante il trasferimento ed a garantire la massima sicurezza dal punto di vista igienico-sanitario.

I mezzi utilizzati per il trasporto dei fanghi liquidi o disidratati non possono essere utilizzati per il trasporto dei prodotti destinati all'alimentazione umana e animale, o per il trasporto di materiali che possono venire a contatto in maniera diretta o indiretta con gli alimenti medesimi. In caso di trasporto di altri rifiuti i mezzi devono essere bonificati al fine del successivo trasporto dei fanghi.

3. Stoccaggio dei fanghi negli impianti di produzione e/o di trattamento e/o stoccaggio per conto terzi. Devono essere previsti adeguati sistemi di stoccaggio predisposti in relazione allo stato fisico dei fanghi prodotti ed alla loro utilizzazione. I depositi devono essere realizzati in modo da facilitare le operazioni di caricamento dei mezzi di trasporto.

4. Condizionamento dei fanghi. Si intende per condizionamento dei fanghi qualsiasi operazione atta a modificare le caratteristiche fisico-chimico-biologiche dei medesimi in modo tale da facilitarne l'utilizzazione in agricoltura con esclusione delle operazioni proprie del ciclo fanghi eseguiti presso gli impianti di depurazione.

È considerata come condizionamento anche l'operazione di miscelazione. I fanghi possono essere miscelati con altri fanghi di cui all'art. 2 e/o con altri rifiuti a matrice organica naturale o a composizione analoga a quella dei fertilizzanti disciplinati dal decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, e successive modifiche e integrazioni, secondo criteri che saranno valutati in sede di procedure per il rilascio dell'autorizzazione regionale. In caso di miscelazione è obbligatoria la procedura di cui all'art. 9 (Analisi dei fanghi) del presente decreto per ciascun componente la miscela.

In ogni caso, quando i fanghi vengono sottoposti a condizionamento l'autorizzazione stabilisce specifici criteri e limiti di accettabilità dei materiali additivati ai fanghi in entrata al trattamento, tali da assicurare la qualità dei prodotti finali per l'utilizzazione agricola, fatta salva la sicurezza per l'ambiente e per l'uomo.

5. Stoccaggio dei fanghi presso l'utilizzatore finale. Per lo stoccaggio dei fanghi presso l'utilizzatore finale, qualora l'azienda utilizzatrice intenda dotarsi di un proprio impianto di stoccaggio, questo deve avere capacità e dimensioni proporzionate sia agli ordinamenti culturali prevalenti, sia alle caratteristiche dei fanghi:

- per i fanghi liquidi o disidratati deve essere realizzato un bacino impermeabile opportunamente recintato;
- per i fanghi essiccati, se questi non vengono forniti in contenitori, è necessario prevedere opportune precauzioni per evitarne la dispersione.

6. Applicazione dei fanghi. I fanghi devono essere applicati seguendo le buone pratiche agricole; durante l'applicazione o subito dopo va effettuato l'interramento mediante opportuna lavorazione del terreno. Durante le fasi di applicazione dei fanghi sul suolo deve essere evitata la diffusione di aerosol, il ruscellamento, il ristagno ed il trasporto del fango al di fuori dell'area interessata alla somministrazione.

In ogni caso l'applicazione dei fanghi deve essere sospesa durante e subito dopo abbondanti precipitazioni, nonché su superfici gelate o coperte da coltre nevosa.

7. Contenimento delle emissioni nocive. Le operazioni di gestione dei fanghi dovranno essere organizzate al fine di minimizzare le emissioni nocive (polveri, sostanze osmogene, ecc.) e massimizzare invece la sostenibilità del processo. In ciascuna fase di produzione, manipolazione, trattamento, trasporto e/o travaso, carico e scarico, e stoccaggio dei fanghi dovranno essere rispettate le prescrizioni e le direttive contenute nell'allegato V della parte V del decreto legislativo n. 152/06 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 11

Formulario di identificazione

1. Nelle varie fasi di raccolta e trasporto, stoccaggio, condizionamento ed utilizzazione, i fanghi da utilizzare in agricoltura devono essere corredati, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 92/99 come modificato dall'art. 193, comma 8, del decreto legislativo n. 152/06 e successive modifiche ed integrazioni, da un formulario di identificazione compilato dal produttore e consegnato a chi prende in carico i fanghi.

2. Il formulario deve riportare almeno i seguenti dati:

- nome ed indirizzo del produttore e del detentore;
- origine, tipologia e quantità del rifiuto;
- impianto di destinazione;
- data e percorso dell'istradamento;
- nome ed indirizzo del destinatario.

Le specifiche informazioni di cui all'allegato IIIA al decreto legislativo n. 99 del 1992 non previste nel modello del formulario di cui al comma 1 devono essere indicate, secondo quanto previsto dall'art. 193, comma 8, del decreto legislativo n. 152/06, nello spazio relativo alle annotazioni del medesimo formulario.

3. Il formulario di identificazione di cui al comma precedente deve essere redatto in quattro esemplari, datato e firmato dal produttore dei fanghi e controfirmato dal trasportatore. Una copia del formulario deve rimanere presso il produttore e le altre tre, controfirmate e datate dall'utilizzatore, sono acquisite una dall'utilizzatore e due dal trasportatore che provvede a trasmetterne una al produttore.

4. L'originale del formulario e le copie devono essere conservati per un periodo di almeno 6 anni.

Art. 12

Registri di carico e scarico

1. Ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, il produttore di fanghi destinati all'agricoltura deve annotare sul registro di carico e scarico:

- i quantitativi di fango prodotto e quelli forniti per uso agricolo;
- la composizione e le caratteristiche dei fanghi rispetto ai parametri di cui all'allegato 1 B;
- il tipo di condizionamento impiegato;

d) i nomi e gli indirizzi dei destinatari dei fanghi e i luoghi previsti di utilizzazione dei fanghi.

2. I registri sono a disposizione delle autorità competenti, e deve inoltre esserne trasmessa annualmente copia al dipartimento regionale dell'ambiente ai fini della compilazione della relazione di cui all'art. 6, comma 5, del sopracitato decreto legislativo n. 99/92.

Art. 13

Registro di utilizzazione

1. L'utilizzatore dei fanghi è tenuto a istituire un registro, con pagine numerate progressivamente e timbrate dall'autorità competente al controllo, sul quale dovranno essere riportati, secondo le modalità indicate nell'allegato III B al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99:

- i risultati delle analisi dei terreni;
- i quantitativi di fanghi ricevuti;
- la relativa composizione e caratteristiche;
- il tipo di trattamento subito;
- gli estremi delle schede di accompagnamento;
- il nominativo o la ragione sociale del produttore, del trasportatore, del trasformatore;
- i quantitativi di fanghi utilizzati;
- le modalità e i tempi di utilizzazione per ciascun appezzamento.

2. I registri, unitamente ai certificati delle analisi e alle schede di accompagnamento, dovranno essere conservati per un periodo non inferiore a 6 anni dall'ultima annotazione.

Art. 14

Anagrafe dei fanghi da utilizzare ai fini agronomici

1. È istituita presso il dipartimento regionale dell'ambiente l'anagrafe dei fanghi da utilizzare ai fini agronomici.

2. L'anagrafe di cui al comma 1 sarà pubblicata nel sito istituzionale dell'Assessorato e dovrà contenere (almeno) i dati relativi alle attività di produzione e condizionamento dei fanghi di depurazione, nonché tutte le informazioni relative al loro utilizzo a fini agronomici, secondo quanto previsto dalla vigente normativa di settore.

Art. 15

Sanzioni

1. L'inosservanza delle norme stabilite dalla presente disciplina è soggetta alle sanzioni previste dalla legislazione vigente, con riferimento al decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e successive modifiche ed integrazioni, all'art. 28 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, e alle sanzioni previste dall'art. 16, commi 1, 2, 3, 4 e 5, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99.

2. Chiunque non ottempera agli obblighi relativi alla tenuta del formulario di identificazione, dei registri di carico e scarico e del registro di utilizzazione, di cui agli artt. 11, 12 e 13 del presente decreto, è punito inoltre, secondo quanto previsto dall'art. 16, comma 6, del decreto legislativo n. 99/92, come modificato dall'art. 193, comma 8, del decreto legislativo n. 152/06, con una sanzione amministrativa da euro 516,46 a euro 3.098,74.

3. All'irrogazione delle sanzioni, a seguito dei controlli e dell'accertamento delle violazioni della presente normativa, secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 2, del presente decreto, provvede la Provincia regionale.

4. Ai sensi dell'art. 28, comma 8, della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, l'autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è la Provincia regionale, cui spetta l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione ovvero di archiviazione di cui all'articolo 18 della stessa legge, in attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 16

Disposizioni finali

1. Le premesse sono parte integrante del presente decreto. Il dipartimento regionale dell'ambiente darà seguito ai necessari provvedimenti attuativi previsti dal presente decreto, uniformandosi ai principi ed alle indicazioni metodologiche definiti dalla normativa vigente in materia.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento è abrogato il decreto n. 18/GAB del 12 luglio 2007, nonché ogni altro provvedimento regionale in contrasto con i principi e le disposizioni contenuti nel presente decreto.

3. Fino all'adozione dei decreti attuativi previsti dall'art. 7, comma 5, del presente decreto, si farà riferimento alle procedure previste dagli articoli 2 e 3 del decreto n. 18/GAB del 12 luglio 2007.

4. Per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento si rimanda al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, e successive modifiche e integrazioni, e più in generale alle norme tecniche previste dalla vigente legislazione di settore.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. e ricorso straordinario al Presidente della Regione, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Il presente decreto sarà pubblicato per esteso nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana e nel sito istituzionale dell'Assessorato.

Palermo, 24 novembre 2011.

DI BETTA

(2011.48.3544)119

ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

DECRETO 24 ottobre 2011.

Approvazione dell'albo regionale delle associazioni pro loco per l'anno 2010.

**IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO**

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il D.P.R. 9 aprile 1956, n. 510;

Visto il D.P.R. 30 agosto 1975, n. 640;

Visto il T.U. approvato con D.P.R. 28 febbraio 1979 sull'ordinamento del Governo dell'Amministrazione regionale;

Vista la legge regionale n. 46/67;

Visto il decreto n. 549/S3 del 5 aprile 2011, con il quale è stato approvato l'albo regionale delle pro-loco 2010;

Vista la determinazione dirigenziale n. 2018 del 5 agosto 2011, trasmessa con nota prot. n.26958 dell'8 agosto 2011, con cui la Provincia regionale di Agrigento ha provveduto ad accertare la sussistenza dei richiamati requisiti per l'anno 2010 nei confronti delle associazioni pro loco di: Aragona; Bivona; Burgio; Calamonaci; Caltabellotta; Camastra; Cammarata; Campobello di Licata; Canicattì; Casteltermini; Cattolica Eraclea; Favara; Grotte; Licata; Lucca Sicula; Menfi; Montevago; Naro; Palma di Montechiaro; Porto Empedocle; Racalmuto; Raffadali; Ravanusa; Realmonte; Ribera; Sambuca di Sicilia; San Biagio Platani; San Giovanni Gemini; Sant'Angelo Muxaro; Santa Elisabetta; Santa Margherita Belice; Santo Stefano Quisquina; Siculiana;

Vista la determinazione dirigenziale n. 1107 del 25 novembre 2010, con cui la Provincia regionale di Siracusa ha provveduto ad accertare la sussistenza dei richiamati requisiti per l'anno 2010 nei confronti delle associazioni pro loco di Augusta; Avola; Canicattini Bagni; Carlentini; Ferla Pantalica; Floridia; Francofonte; Lentini; Noto; Pachino; Pedagoggi; Portopalo di Capo Passero; Solarino; Sortino;

Vista la determinazione dirigenziale n. 422 del 20 maggio 2011, con cui la Provincia regionale di Siracusa, sia attraverso l'integrazione della documentazione, sia attraverso la richiesta di riesame della documentazione a suo tempo inoltrata, ha acclarato, per le associazioni pro loco di Cassaro e di Palazzolo Acreide, l'esistenza dei requisiti di legge per l'anno 2010;

Visto il messaggio di posta elettronica certificata "PEC" del 14 ottobre 2011, con cui la Provincia regionale di Siracusa ha confermato che, alla data del 25 novembre 2010, le associazioni pro loco di Cassaro e di Palazzolo Acreide possedevano i requisiti per l'anno 2010;

Considerato che, per mero errore, nell'albo regionale delle pro loco 2010, approvato col decreto n. 549/S3 del 5 aprile 2011, è stata omessa la pro loco di Paternò dall'elenco delle pro loco della provincia di Catania;

Considerato che, per mero errore di copiatura, sono state inserite nell'albo regionale delle pro loco 2010, approvato col decreto n. 549/S3 del 5 aprile 2011, anche le pro loco di Selinunte e di Valderice non presenti nell'elenco delle associazioni pro loco della provincia di Trapani;

Ritenuto di dovere modificare il decreto n. 549/S3 del 5 aprile 2011, a rettifica degli errori materiali e, per effetto degli atti deliberativi di integrazione, ai fini dell'approvazione dell'albo regionale delle pro loco 2010;

Decreta:

Art. 1

Per i motivi esposti in narrativa, è approvato il seguente albo regionale delle associazioni pro loco per l'anno 2010:

Provincia regionale di Agrigento: Aragona; Bivona; Burgio; Calamonaci; Caltabellotta; Camastra; Cammarata; Campobello di Licata; Canicattì; Casteltermini; Cattolica Eraclea; Favara; Grotte; Licata; Lucca Sicula; Menfi; Montevago; Naro; Palma di Montechiaro; Porto Empedocle; Racalmuto; Raffadali; Ravanusa; Realmonte; Ribera; Sambuca di Sicilia; San Biagio Platani; San Giovanni Gemini; Sant'Angelo Muxaro; Santa Elisabetta;

Santa Margherita Belice; Santo Stefano Quisquina; Siculiana;

Provincia regionale di Caltanissetta: Acquaviva Platani; Bompensiere; Caltanissetta; Campofranco; Delia; Mazzarino; Milena; Montedoro; Mussomeli; Niscemi; Resuttano; San Cataldo; Santa Caterina Villarmosa; Serradifalco; Sommatino; Sutera; Vallerlunga Pratameno; Villalba;

Provincia regionale di Catania: Aci Bonaccorsi; Aci Sant'Antonio; Adrano; Belpasso; Biancavilla; Bronte; Calatabiano; Camporotondo Etneo; Castel di Judica; Castiglione di Sicilia; Fiumefreddo; Giarre; Grammichele; Gravina di Catania; Licodia Eubea; Linguaglossa; Maletto; Maniace; Mascali; Mascalucia; Militello Val di Catania; Milo; Mineo; Mirabella Imbaccari; Misterbianco; Motta Sant'Anastasia; Palagonia; Paternò; Piedimonte Etneo; Raddusa; Ragalna; Ramacca; Randazzo; Riposto; San Cono; San Giovanni La Punta; San Gregorio; San Michele di Ganzaria; San Pietro Clarenza; Sant'Alfio; Santa Maria di Licodia; Santa Venerina; Scordia; Trecastagni; Valverde; Viagrande; Vizzini; Zafferana Etnea;

Provincia regionale di Enna: Agira; Aidone; Barrafranca; Calascibetta; Catenanuova; Centuripe; Cerami; Leonforte; Nicosia; Regalbuto; Troina; Valguamera;

Provincia regionale di Messina: Acquadolci; Alcara Li Fusi; Barcellona Pozzo di Gotto; Brolo; Caprileone; Castell'Umberto; Castoreale; Ficarra; Floresta; Furci Siculo; Gaggi; Gioiosa Marea; Graniti; Itala; Letojanni; Mistretta; Montalbano Elicona; Motta Camastra; Naso; Nizza di Sicilia; Novara di Sicilia; Pace del Mela; Raccuja; Roccalumera; Rodì Milici; Rometta; San Fratello; San Marco d'Alunzio; San Piero Patti; San Salvatore di Fitalia; San Teodoro; Sant'Agata di Militello; Sant'Alessio Siculo; Sant'Angelo di Brolo; Santo Stefano di Camastra; Scaletta Zanca; Sinagra; Spadafora; Terme Vigliatore; Torregrotta; Torrenova; Ucria; Venetico; Villafranca Tirrena;

Provincia regionale di Palermo: Alimena; Altofonte; Bagheria; Balestrate; Belmonte Mezzagno; Bisacquino; Blufi; Bolognetta; Bompietro; Borgetto; Caccamo; Caltavuturo; Campofelice di Fitalia; Campofelice di Roccella; Camporeale; Capaci; Carini; Castelbuono; Casteldaccia; Castellana Sicula; Cefalà Diana; Cerda; Ciminna; Cinisi; Collesano; Contessa Entellina; Corleone - Chiosi - Ficuzza; Gangi; Giardinello; Giuliana; Gratteri; Isnello; Isola delle Femmine; Lercara Friddi; Marineo; Mezzojuso; Misilmeri; Montelepre; Montemaggiore Belsito; Palazzo Adriano; Partinico; Petralia Soprana; Petralia Sottana; Piana degli Albanesi; Pollina; Prizzi; San Giuseppe Jato - San Cipirello; Roccamena; Roccapalumba; San Martino delle Scale; Santa Cristina Gela; Santa Flavia; Termini Imerese; Terrasini; Torretta; Trabia; Trappeto; Vicari;

Provincia regionale di Ragusa: Acate; Chiaramonte Gulfi; Comiso; Giarratana; Ispica; Modica; Monterosso Almo; Pozzallo; Ragusa; Santa Croce Camerina; Scicli; Vittoria;

Provincia regionale di Siracusa: Augusta; Avola; Canicattini Bagni; Carlentini; Cassaro; Ferla Pantalica; Floridia; Francofonte; Lentini; Noto; Pachino; Palazzolo Acreide; Pedagoggi; Portopalo di Capo Passero; Solarino; Sortino;

Provincia regionale di Trapani: Buseto Palizzolo; Calatafimi Segesta; Campobello di Mazara; Castellammare del Golfo; Custonaci; Gibellina; Marsala; Mazara del Vallo; Pantelleria; Partanna; Petrosino; Poggioreale; Salemi; San Vito Lo Capo; Trapani; Vita.

Art. 2

Il presente decreto sarà inviato alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana per la pubblicazione.

Palermo, 24 ottobre 2011.

SALERNO

(2011.44.3213)111

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza 7-9 novembre 2011, n. 294.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

– Alfonso Quaranta, *presidente*;
– Alfio Finocchiaro, Franco Gallo, Luigi Mazzella, Gaetano Silvestri, Sabino Cassese, Giuseppe Tesaurò, Paolo Maria Napolitano, Alessandro Criscuolo, Paolo Grossi, Giorgio Lattanzi, Aldo Carosi, Marta Cartabia, *giudici*;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione siciliana 20 marzo 1951, n. 29 (Elezioni dei

deputati all'Assemblea regionale siciliana), così come modificata dalla legge della Regione siciliana 5 dicembre 2007, n. 22 (Norme in materia di ineleggibilità e di incompatibilità dei deputati regionali), e dell'art. 10 sexies, comma 1 bis, della legge regionale n. 29 del 1951, così come modificato dall'art. 1 della legge della Regione siciliana 7 luglio 2009, n. 8 (Norme sulle ineleggibilità ed incompatibilità dei deputati regionali), promosso dal Tribunale di Palermo, nel procedimento vertente tra L.P. e G.F. ed altri, con ordinanza del 16 luglio 2010, iscritta al n. 390 del registro ordinanze 2010 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 52, prima serie speciale, dell'anno 2010.

Visti gli atti di costituzione di L.P. e di G.F. nonché gli atti di intervento di M.C.M.A., e quello, fuori termine, di R.G.N.;

udito nell'udienza pubblica del 4 ottobre 2011 il giudice relatore Sabino Cassese;

uditi gli avvocati Antonio Catalioto per L.P., Salvatore Raimondi e Massimo Dell'Utri per G.F.

Ritenuto in fatto

1. – Con ordinanza del 16 luglio 2010 (reg. ord. n. 390 del 2010), il Tribunale di Palermo, prima sezione civile, ha sollevato, con riferimento agli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione e all'art. 9 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), questione di legittimità costituzionale della legge della Regione siciliana 20 marzo 1951, n. 29 (Elezioni dei deputati all'Assemblea regionale siciliana), come modificata dalla legge della Regione siciliana 5 dicembre 2007, n. 22 (Norme in materia di ineleggibilità e di incompatibilità dei deputati regionali), «nella parte in cui non prevede l'incompatibilità tra l'ufficio di deputato regionale e la sopravvenuta carica di presidente o assessore della provincia regionale», e dell'art. 10 sexies, comma 1-bis, della legge della Regione siciliana n. 29 del 1951, come modificato dall'art. 1 della legge della Regione siciliana 7 luglio 2009, n. 8 (Norme sulle ineleggibilità ed incompatibilità dei deputati regionali), nella parte in cui prevede che, «Ove l'incompatibilità sia accertata in sede giudiziale, il termine di dieci giorni per esercitare il diritto di opzione decorre dal passaggio in giudicato della sentenza».

L'incidente di costituzionalità è stato promosso nel corso del giudizio avente a oggetto l'accertamento dell'intervenuta decadenza di G.F. dalla carica di deputato della Regione siciliana per sopravvenuta incompatibilità, causata dalla nomina del medesimo alla carica di presidente della Provincia di Caltanissetta. Riferisce il Tribunale rimettente che, ad avviso della ricorrente nel giudizio principale, la causa di incompatibilità sopravvenuta avrebbe dovuto essere rimossa dal deputato regionale entro il termine di trenta giorni decorrenti dall'assunzione delle funzioni di presidente della Provincia, o dalla notifica del ricorso, a pena di decadenza dalla carica di deputato regionale. Tale disciplina si ricaverebbe da una lettura costituzionalmente orientata della legge regionale n. 29 del 1951, che, secondo la ricorrente, si renderebbe necessaria a seguito della sentenza n. 143 del 2010. Avendo la Corte, con tale pronuncia, dichiarato l'illegittimità della legge regionale n. 29 del 1951, come modificata dalla legge regionale n. 22 del 2007, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità tra l'ufficio di deputato regionale e la sopravvenuta carica di sindaco o assessore di un comune con popolazione superiore a ventimila abitanti, si dovrebbe, altresì, riconoscere l'esistenza dell'analogha incompatibilità tra l'ufficio di deputato regionale e la sopravvenuta carica di presidente o assessore della Provincia regionale.

1.1. – Con riferimento alla questione relativa alla legge regionale n. 29 del 1951, come modificata dalla legge regionale n. 22 del 2007, il Tribunale rimettente ritiene che l'interpretazione costituzionalmente orientata prospettata dalla ricorrente non sia accettabile, in considerazione del divieto di interpretare in modo estensivo le cause di ineleggibilità e incompatibilità. Il principio di stretta interpretazione non consentirebbe, infatti, di equiparare la posizione del presidente o assessore della provincia a quella di sindaco o assessore comunale. Spetterebbe, pertanto, a questa Corte pronunciarsi sulla questione di costituzionalità riguardante la presunta incompatibilità tra la carica di deputato regionale e la carica di presidente o assessore di una provincia regionale.

In punto di rilevanza, il giudice a quo sostiene che, in mancanza di una espressa previsione in ordine alla causa di incompatibilità contestata, solo l'eventuale accoglimento della questione di legittimità costituzionale consentirebbe una diversa valutazione del ricorso.

In ordine alla non manifesta infondatezza, il giudice rimettente ritiene che l'omessa previsione della incompatibilità tra la carica di deputato regionale e la carica di presidente o assessore provinciale sollevi dubbi di legittimità costituzionale sotto vari profili.

Innanzitutto, nel quadro normativo risultante dalla sentenza n. 143 del 2010, la mancata previsione di detta causa di incompatibilità determinerebbe una manifesta violazione dell'art. 3 Cost. Mentre l'ineleggibilità sopravvenuta alla carica di sindaco o assessore di un comune con popolazione superiore ai ventimila abitanti sostanza - a seguito della menzionata pronuncia della Corte - un'ipotesi di incompatibilità, tale conseguenza non si produrrebbe nel caso di sopravvenuta elezione a presidente o assessore di una Provincia regionale, nonostante si tratti di cause di incompatibilità che presentano la medesima ratio.

In secondo luogo, il giudice rimettente deduce che, sebbene il limite dei principi fondamentali stabiliti dal legislatore statale ai sensi dell'art. 122 Cost. si imponga solo alle Regioni a statuto ordinario, la Regione siciliana non potrà comunque sottrarsi, se non laddove ricorrano peculiari condizioni locali, all'applicazione dei principi enunciati dalla legge 2 luglio 2004, n. 165 (Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione), ove essi siano espressivi dell'esigenza di uniformità imposta dagli artt. 3 e 51 Cost. Tra tali principi assumerebbe rilievo il parallelismo tra le cause di incompatibilità e le cause di ineleggibilità sopravvenuta, desumibile dall'art. 2, comma 1, lettera c), della legge n. 165 del 2004. Tale vincolo imporrebbe di disciplinare le ipotesi di ineleggibilità sopravvenuta come incompatibilità in tutti i casi di conflitto tra le funzioni dei consiglieri regionali «e altre situazioni o cariche, comprese quelle elettive, suscettibili, anche in relazione a peculiari condizioni delle regioni, di compromettere il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione ovvero il libero espletamento della carica elettiva», come stabilito dall'art. 3, comma 1, lettera a), della legge n. 165 del 2004.

In terzo luogo, il Tribunale rimettente afferma la contrarietà all'art. 97 Cost. del cumulo tra la carica di consigliere regionale e la carica di presidente o assessore di una Provincia regionale, in quanto tale cumulo avrebbe una incidenza negativa sull'esercizio efficiente e imparziale delle funzioni e comprometterebbe il libero espletamento della carica elettiva.

1.2. – Il giudice rimettente deduce, altresì, l'illegittimità costituzionale dell'art. 10 sexies, comma 1-bis, della legge regionale n. 29 del 1951, come modificato dalla legge regionale n. 8 del 2009, nella parte in cui prevede che «Ove l'incompatibilità sia accertata in sede giudiziale, il termine di dieci giorni per esercitare il diritto di opzione decorre dal passaggio in giudicato della sentenza», in riferimento agli articoli 3, 51 e 97 Cost. e all'art. 9 dello Statuto della Regione siciliana.

In punto di rilevanza, il Tribunale rimettente osserva che anche tale questione incide sulla decisione da assumere nel giudizio principale, poiché attiene all'individuazione del termine entro cui esercitare l'opzione nel caso di sopravvenuta incompatibilità.

In ordine alla non manifesta infondatezza, il giudice a quo desume il contrasto tra la norma censurata e il para-

metro interposto rappresentato dall'art. 3, comma 1, lettera g), della legge n. 165 del 2004. Questa disposizione prevede la «fissazione di un termine dall'accertamento della causa di incompatibilità, non superiore a trenta giorni, entro il quale, a pena di decadenza dalla carica, deve essere esercitata l'opzione o deve cessare la causa che determina l'incompatibilità, ferma restando la tutela del diritto dell'eletto al mantenimento del posto di lavoro, pubblico o privato». Nell'ordinamento statale, sia l'art. 7, comma 5, della legge 23 aprile 1981, n. 154 (Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale), sia l'art. 69, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), fissano detto termine in dieci giorni decorrenti dalla notifica del ricorso. In considerazione di questi dati, la previsione contenuta nell'art. 10 sexies, comma 1-bis, della legge regionale n. 29 del 1951, facendo decorrere il termine per l'esercizio del diritto di opzione dal passaggio in giudicato della sentenza che ha accertato l'incompatibilità, stabilisce, ad avviso del Tribunale rimettente, «un termine irragionevolmente lungo, stante i necessari tempi per il passaggio in giudicato dell'accertamento, e tale da determinare una sostanziale non operatività della causa di incompatibilità, potendo tale accertamento durare quanto il mandato».

2. - In data 14 gennaio 2011, è intervenuta in giudizio L.P., ricorrente nel giudizio principale, la quale sostiene che entrambe le questioni sollevate dal Tribunale di Palermo siano fondate. Per quanto riguarda, in particolare, il termine per l'esercizio del diritto di opzione, la previsione contenuta nell'art. 10 sexies, comma 1-bis, della legge regionale n. 29 del 1951 definirebbe un termine «del tutto incerto e indeterminato nella durata» e configurerebbe «un ingiustificato ed irrazionale privilegio nei confronti dei deputati siciliani che, unici sul territorio nazionale, possono procrastinare, addirittura fino al passaggio in giudicato della sentenza, una situazione giuridica impeditiva dell'esercizio continuativo di due attività tra loro inconciliabili». La disposizione controversa violerebbe le norme costituzionali richiamate (artt. 3, 51 e 97) anche perché, dettando una disciplina contraria ai principi desumibili dalla legge n. 165 del 2004 (in particolare, all'art. 3, comma 1, lettera g), «si allontan[erebbe] da una linea di tendenza ben radicata nell'ordinamento giuridico» senza addurre «alcuna specifica ragione».

3. - In data 18 gennaio 2011, si è costituito in giudizio G.F., controparte nel giudizio principale, il quale ha eccepito la manifesta infondatezza di entrambe le questioni sollevate. A suo avviso, la mancata previsione della causa di incompatibilità rappresenterebbe «una scelta legislativa rientrante nell'ambito della discrezionalità connessa alla specialità della Sicilia, la quale ha comportato una disciplina delle funzioni delle province regionali [...] affatto diversa da quella statale».

La parte privata deduce, poi, il difetto di rilevanza della seconda questione, in quanto la disciplina che risulterebbe da un'eventuale pronuncia di accoglimento non sarebbe comunque applicabile nel giudizio principale. L'eventuale declaratoria di incostituzionalità farebbe rivivere l'art. 10 sexies della legge regionale n. 29 del 1951 nella formulazione pregressa, che prescriveva, per la rimozione dell'incompatibilità sopravvenuta, un termine di trenta giorni dall'inizio dell'esercizio delle funzioni. Tale previsione, però, non sarebbe applicabile al caso in esame,

non potendosi «pretendere che [l'eletto] facesse applicazione di una disposizione che nel momento in cui ha avuto inizio l'esercizio delle funzioni di presidente della provincia aveva cessato di esistere».

Nel merito, la seconda questione sarebbe manifestamente infondata. La decorrenza del termine per l'esercizio del diritto di opzione dal passaggio in giudicato della sentenza di accertamento dell'incompatibilità sarebbe conforme al dettato dell'art. 3, comma 1, lettera g), della legge n. 165 del 2004. Correttamente interpretato, esso implicherebbe che, ove sia intrapresa la via giudiziale, l'«accertamento della causa di incompatibilità» [...] si ha con la sentenza e non certo con la notifica del ricorso».

4. - In data 18 gennaio 2011, è intervenuta in giudizio M.C.M.A., interveniente ad adiuvandum, ricorrente in un analogo giudizio - sospeso in attesa della definizione del presente giudizio di costituzionalità - avente ad oggetto l'accertamento dell'intervenuta decadenza di R.G.N. dalla carica di deputato della Regione siciliana per incompatibilità con la sopravvenuta elezione a sindaco di un comune di grandi dimensioni. La parte privata deduce la fondatezza delle questioni sollevate dal giudice rimettente e chiede a questa Corte di chiarire che, in caso di accoglimento, si dovrebbe applicare la disciplina statale sul termine contenuta nell'art. 84 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 670 (Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali), trattandosi di una materia - l'ordinamento processuale - che l'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. riconduce alla competenza esclusiva del legislatore statale.

5. - In data 10 febbraio 2011, si è costituito in giudizio, fuori termine, R.G.N., in qualità di interveniente ad opponendum.

Considerato in diritto

1. - Il Tribunale di Palermo, prima sezione civile, con ordinanza del 16 luglio 2010 (reg. ord. n. 390 del 2010), ha sollevato questione di legittimità costituzionale della legge della Regione siciliana 20 marzo 1951, n. 29 (Elezione dei deputati all'Assemblea regionale siciliana), come modificata dalla legge della Regione siciliana 5 dicembre 2007, n. 22 (Norme in materia di ineleggibilità e di incompatibilità dei deputati regionali), nella parte in cui non prevede l'incompatibilità tra l'ufficio di deputato regionale e la sopravvenuta carica di presidente o assessore della Provincia regionale, e dell'art. 10 sexies, comma 1-bis, della legge della Regione siciliana n. 29 del 1951, come modificato dall'art. 1 della legge della Regione siciliana 7 luglio 2009, n. 8 (Norme sulle ineleggibilità ed incompatibilità dei deputati regionali), nella parte in cui prevede che, «Ove l'incompatibilità sia accertata in sede giudiziale, il termine di dieci giorni per esercitare il diritto di opzione decorre dal passaggio in giudicato della sentenza». Le due questioni si riferiscono entrambe agli artt. 3, 51 e 97 Cost. e all'art. 9 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello Statuto della Regione siciliana).

2. - In via preliminare va esaminata l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla controparte nel giudizio principale, secondo la quale la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 sexies, comma 1-bis, della legge regionale n. 29 del 1951 non sarebbe rilevante, in quanto non sarebbe possibile applicare al giudizio a quo la disciplina derivante da una eventuale sentenza di accoglimento.

Ad avviso della parte privata, la declaratoria di illegittimità costituzionale della norma censurata avrebbe l'effetto di far rivivere l'art. 10 sexies nel testo previgente, risultante dalle modifiche apportate dalla legge n. 22 del 2007, che fissava, per la rimozione dell'incompatibilità sopravvenuta, un termine di trenta giorni dall'inizio dell'esercizio delle funzioni. Tale disposizione, però, non sarebbe «applicabile al caso in esame perché abrogata prima dell'elezione del deducente. E non si può pretendere che questi facesse applicazione di una disposizione che nel momento in cui ha avuto inizio l'esercizio delle funzioni di presidente della provincia aveva cessato di esistere».

L'eccezione non è fondata.

A prescindere dalla dubbia ammissibilità della reviviscenza di norme abrogate da disposizioni dichiarate costituzionalmente illegittime (sentenze n. 24 del 2011, n. 74 del 1996, n. 310 del 1993 e ordinanza n. 306 del 2000), ai fini del giudizio di rilevanza è sufficiente richiamare il consolidato orientamento di questa Corte, secondo il quale le questioni incidentali di legittimità sono ammissibili «quando la norma impugnata è applicabile nel processo d'origine e, quindi, la decisione della Corte è idonea a determinare effetti nel processo stesso; mentre è totalmente ininfluenza sull'ammissibilità della questione il "senso" degli ipotetici effetti che potrebbero derivare per le parti in causa da una pronuncia sulla costituzionalità della legge» (sentenza n. 98 del 1997). Compete, dunque, al Tribunale rimettente valutare le conseguenze applicative che potrebbero derivare da una eventuale pronuncia di accoglimento e, in particolare, stabilire quale norma debba essere applicata nel giudizio principale.

3. – Prima di esaminare il merito delle questioni sollevate, è opportuno richiamare le recenti modificazioni operate dal legislatore siciliano in tema di incompatibilità dei consiglieri regionali.

3.1. – Anteriormente alle modifiche introdotte nel 2007, la legge regionale n. 29 del 1951 prevedeva, all'art. 8, comma 1, alinea 4, che fossero ineleggibili alla carica di deputato regionale «i sindaci e gli assessori dei comuni con popolazione superiore a 40 mila abitanti o che siano capoluoghi di provincia regionale o sedi delle attuali amministrazioni straordinarie delle province, nonché i presidenti e gli assessori di dette amministrazioni». Al tempo stesso, l'art. 62, comma 3, della medesima legge stabiliva che «l'ufficio di deputato regionale è incompatibile con gli uffici e con gli impieghi» indicati, tra l'altro, nel comma 1 dell'art. 8.

La legge regionale n. 22 del 2007 ha modificato le cause di ineleggibilità previste dall'art. 8 della legge regionale n. 29 del 1951 e ha fatto venir meno il precedente parallelismo tra ipotesi di ineleggibilità e incompatibilità. Per quanto riguarda gli amministratori locali, sono ineleggibili a deputato regionale «a) i presidenti e gli assessori delle province regionali; b) i sindaci e gli assessori dei comuni, compresi nel territorio della Regione, con popolazione superiore a 20 mila abitanti, secondo i dati ufficiali dell'ultimo censimento generale della popolazione». Tuttavia, l'abrogazione del menzionato art. 62 ha fatto venir meno le corrispondenti ipotesi di incompatibilità.

Il Tribunale di Palermo, con ordinanza del 23 gennaio 2009 (reg. ord. n. 185 del 2009), ha sollevato questione di legittimità costituzionale della legge regionale n. 29 del 1951, «così come modificata dalla legge regionale n. 22 del 2007, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità del deputato regionale che sia anche assessore di un comune» di grandi dimensioni. Con sentenza n. 143 del 2010, que-

sta Corte ha dichiarato fondata la questione, ripristinando il parallelismo tra ipotesi di ineleggibilità e incompatibilità in riferimento al cumulo tra la carica di deputato regionale e la carica di amministratore comunale.

3.2. In pendenza del giudizio di costituzionalità deciso con la sentenza n. 143 del 2010, il legislatore siciliano, con legge regionale n. 8 del 2009, ha nuovamente modificato la legge regionale n. 29 del 1951, intervenendo sulla disciplina del termine per esercitare il diritto di opzione nell'ipotesi di incompatibilità accertata in sede giudiziale.

Prima della modifica, l'art. 10 sexies della legge regionale n. 29 del 1951 stabiliva che «I deputati regionali per i quali esista o si determini, nel corso del mandato, qualcuna delle incompatibilità previste nella Costituzione, nello Statuto e negli articoli del presente Capo debbono, nel termine di trenta giorni dall'insediamento o, nel caso di incompatibilità sopravvenuta, dall'inizio dell'esercizio delle funzioni, optare fra le cariche che ricoprono ed il mandato ricevuto, determinando la cessazione dell'incompatibilità stessa. Scaduto tale termine senza che l'opzione sia stata esercitata, s'intendono decaduti dalla carica di deputato».

A seguito dell'adozione della legge regionale n. 8 del 2009, l'art. 10 sexies della legge regionale n. 29 del 1951 prevede che «1. I ricorsi o i reclami relativi a cause di ineleggibilità o di incompatibilità, ove presentati all'Assemblea, sono decisi secondo le norme del suo Regolamento interno. 1 bis. Nel caso in cui venga accertata l'incompatibilità, dalla definitiva deliberazione adottata dall'Assemblea, decorre il termine di dieci giorni entro il quale l'eletto deve esercitare il diritto di opzione a pena di decadenza. Ove l'incompatibilità sia accertata in sede giudiziale, il termine di dieci giorni per esercitare il diritto di opzione decorre dal passaggio in giudicato della sentenza. 1 ter. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 1 bis si applicano anche ai giudizi in materia di incompatibilità in corso al momento di entrata in vigore della presente legge e non ancora definiti con sentenza passata in giudicato».

4. – Nel merito, la questione relativa alla legge regionale n. 29 del 1951, come modificata dalla legge regionale n. 22 del 2007, «nella parte in cui non prevede l'incompatibilità tra l'ufficio di deputato regionale e la sopravvenuta carica di presidente o assessore della provincia regionale», è fondata.

4.1. – Questa Corte ha affermato che il legislatore regionale siciliano non può «sottrarsi, se non laddove ricorrano "condizioni peculiari locali", all'applicazione dei principi enunciati dalla legge n. 165 del 2004 che siano espressivi dell'esigenza indefettibile di uniformità imposta dagli artt. 3 e 51 Cost. Tra tali principi, assume rilievo il vincolo di configurare, a certe condizioni, le ineleggibilità sopravvenute come cause di incompatibilità» (sentenza n. 143 del 2010), come stabilito dall'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 2 luglio 2004, n. 165 (Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione). Sulla base di questo vincolo, che obbliga tutte le Regioni a rispettare il parallelismo tra le ipotesi di illegittimità e quelle di incompatibilità, è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale della legge della Regione siciliana n. 29 del 1951, «nella parte in cui non prevede l'incompatibilità tra l'ufficio di deputato regionale e la sopravvenuta carica di sindaco o assessore di un Comune, compreso nel territorio della Regione, con popolazione superiore a ventimila abitanti».

Le medesime conclusioni si applicano alla questione oggetto del presente giudizio. L'abrogazione dell'art. 62

della legge regionale n. 29 del 1951 ha fatto venir meno il parallelismo tra l'ineleggibilità del deputato regionale alla carica di presidente o assessore di una Provincia regionale e la corrispondente causa di incompatibilità.

Le incompatibilità tra cariche elettive sono dirette a salvaguardare i principi di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione (art. 97 Cost.). Il cumulo tra la carica elettiva regionale e quella locale incide negativamente sia sulla imparzialità, in quanto può determinare una interferenza tra le funzioni legislative e politiche dell'Assemblea regionale e le funzioni amministrative dell'ente locale compreso nel territorio regionale, sia sul buon andamento, per il pregiudizio che il contemporaneo esercizio di tali funzioni arreca al funzionamento degli organi dei quali l'eletto è parte.

Se tali ragioni valgono a fondare la incompatibilità tra la carica di deputato regionale e quella di sindaco o assessore di un comune (sentenza n. 143 del 2010), esse valgono, a fortiori, laddove alla carica di deputato regionale si aggiunga una carica elettiva che attiene a un livello territoriale più ampio di quello comunale, qual è appunto l'ufficio di presidente o assessore provinciale.

Ne discende che la legge regionale siciliana n. 29 del 1951, come modificata dalla legge regionale n. 22 del 2007, «nella parte in cui non prevede l'incompatibilità tra l'ufficio di deputato regionale e la sopravvenuta carica di presidente o assessore della provincia regionale», va dichiarata costituzionalmente illegittima per violazione degli artt. 3, 51 e 97 Cost.

5. - Parimenti fondata è la questione riguardante l'art. 10 sexies, comma 1-bis, della citata legge n. 29 del 1951, come modificato dalla legge regionale n. 8 del 2009, nella parte in cui prevede che, «Ove l'incompatibilità sia accertata in sede giudiziale, il termine di dieci giorni per esercitare il diritto di opzione decorre dal passaggio in giudicato della sentenza».

5.1. - A seguito della modifica apportata dalla legge regionale n. 8 del 2009, il termine previsto dall'art. 10 sexies, comma 1-bis, della legge regionale n. 29 del 1951 può vanificare il divieto di cumulo tra la carica di deputato regionale e altre cariche elettive considerate incompatibili dall'ordinamento, in quanto consente all'eletto di cumulare le cariche fino al momento, indeterminato nel quando, del passaggio in giudicato della sentenza.

Proprio per evitare ciò, le norme statali che regolano l'accertamento in via giudiziale delle incompatibilità stabiliscono - sia per quanto riguarda i consiglieri regionali (art. 7, quinto comma, della legge 23 aprile 1981, n. 154, «Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale»), sia per ciò che concerne gli amministratori locali (art. 69, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali») - che il termine di dieci giorni per l'esercizio del diritto di opzione decorre dalla notifica del ricorso.

Questa Corte ha affermato, con riferimento a una norma statale in tema di incompatibilità tra cariche elettive, la necessità «di rimuovere la causa d'incompatibilità entro un termine ragionevolmente breve, dopo la notifica del ricorso di cui all'art. 9 bis del D.P.R. n. 570 del 1960, per assicurare un equilibrio fra la ratio giustificativa della incompatibilità e la salvaguardia del diritto di elettorato passivo» (sentenza n. 160 del 1997, nonché sentenza n. 235 del 1989). Il termine previsto dal-

l'art. 10 sexies, comma 1 bis, della legge regionale siciliana n. 29 del 1951 non rispetta il criterio della ragionevole brevità.

5.2. - Non si può invocare, a difesa della norma censurata, l'art. 3, comma 1, lettera g), della legge n. 165 del 2004, che, ai fini dell'esercizio del diritto di opzione tra cariche incompatibili, stabilisce il principio della «fissazione di un termine dall'accertamento della causa di incompatibilità, non superiore a trenta giorni».

La norma statale non fa riferimento - come sostenuto da una delle parti private - all'accertamento giudiziale, bensì a quello amministrativo, compiuto dall'organo elettivo di cui l'interessato è componente. Se così non fosse, e si dovesse attendere l'accertamento giudiziale di un fatto - essere eletti in una assemblea rappresentativa - che è di tutta evidenza e ha carattere notorio, sarebbe lesa il principio sopra illustrato del parallelismo tra ineleggibilità e incompatibilità, con conseguente violazione degli artt. 3 e 51 Cost. Infatti, una persona che non avrebbe potuto essere eletta resterebbe titolare dell'organo, svolgendone le relative funzioni, fino al passaggio in giudicato della sentenza che ne dichiara l'incompatibilità.

6. - Restano assorbiti gli ulteriori profili di censura.

Per questi motivi

la Corte Costituzionale

1) dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della Regione siciliana 20 marzo 1951, n. 29 (Elezione dei deputati all'Assemblea regionale siciliana), così come modificata dalla legge della Regione siciliana 5 dicembre 2007, n. 22 (Norme in materia di ineleggibilità e di incompatibilità dei deputati regionali), nella parte in cui non prevede l'incompatibilità tra l'ufficio di deputato regionale e la sopravvenuta carica di presidente e assessore di una Provincia regionale;

2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 10 sexies, comma 1-bis, della legge regionale n. 29 del 1951, così come modificato dall'art. 1 della legge della Regione siciliana 7 luglio 2009, n. 8 (Norme sulle ineleggibilità ed incompatibilità dei deputati regionali), nella parte in cui prevede che, «Ove l'incompatibilità sia accertata in sede giudiziale, il termine di dieci giorni per esercitare il diritto di opzione decorre dal passaggio in giudicato della sentenza».

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 novembre 2011.

Il presidente: Quaranta

Il redattore: Cassese

Il cancelliere: Melatti

Depositata in cancelleria il 9 novembre 2011.

Il direttore della cancelleria: Melatti

(2011.47.3422)045

ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITÀ SICILIANA

Avviso relativo alle piste di controllo delle linee di intervento 3.1.3.02, 3.1.3.03 e 3.1.1.05, PO FESR 2007-2013.

Si comunica che, nella sezione "News" del sito Euroinfoscilia e nella sezione "News dal Dipartimento" del sito del dipartimento dei

beni culturali e dell'identità siciliana, sono state pubblicate le seguenti piste di controllo afferenti all'asse 3 del PO FESR 2007-2013:

1. Pista di controllo relativa alla linea d'intervento 3.1.3.02 (OO.PP. e acquisizione di beni e servizi istruttoria a regia) - 3.1.3.03 (OO.PP. e acquisizione di beni e servizi istruttoria a regia) e relativo decreto n. 766 del 23 maggio 2011 di approvazione, registrato alla Corte dei conti il 29 luglio 2011, reg. 1, foglio 75.

2. Pista di controllo relativa alla linea d'intervento 3.1.1.05 (OO.PP. istruttoria a titolarità) - 3.1.3.03 (OO.PP. e acquisizione di beni e servizi istruttoria a titolarità) e relativo decreto n. 767 del 23 maggio 2011 di approvazione, registrato alla Corte dei conti il 7 luglio 2011, reg. 1, foglio 58.

(2011.45.3272)127

ASSESSORATO DELL'ECONOMIA

Provvedimenti concernenti autorizzazione a tabaccai per la riscossione delle tasse automobilistiche della Regione siciliana.

Con i decreti n. 542 e n. 543 del 28 ottobre 2011 del dirigente del servizio 2F del dipartimento regionale delle finanze e del credito, i tabaccai di seguito specificati, sono stati autorizzati alla riscossione delle tasse automobilistiche nella Regione siciliana:

Decreto n. 542

Codice Lottomatica	Numero ricevitoria	Numero rivendita	Ragione sociale	Indirizzo
PA0960	965	2	Oliva Giuseppe	Via Piano Baele, 21 - Milazzo (ME)

Decreto n. 543

Codice Lottomatica	Rivendita numero	Ricevitoria numero	Nuovi titolari	Indirizzo
PA2849	2854	5	Trombetta Giuseppe	corso V. Emanuele, 330 - Mazzarino (CL)
PA4159	4164	12	Linguanti Marco	via Loreto Gallinara, 1 - Modica (RG)
PA0530	535	2	Muscarella Angela Maria	via Tenente Militello, 6 - Montemaggiore Belsito (PA)
PA1456	1461	1	Maggiore Mirella	via Roma, 30 - Giuliana (PA)

(2011.45.3271)083

Autorizzazione alla Banca di Credito Peloritano S.p.A., con sede in Messina, per l'esercizio dell'attività bancaria ed approvazione dello statuto sociale.

Con decreto n. 545 del 4 novembre 2011 del dirigente del servizio credito e risparmio del dipartimento regionale delle finanze e del credito la Banca di Credito Peloritano S.p.A., con sede legale in Messina, è stata autorizzata, ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, all'attività bancaria ed è stato approvato, altresì, lo statuto sociale, composto da n. 27 articoli che, in allegato, fa parte dello stesso provvedimento.

(2011.45.3293)013

ASSESSORATO DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

Autorizzazione alla società Alfasole s.r.l., con sede in Catania, per la costruzione e l'esercizio di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica nel comune di Priolo Gargallo.

Con decreto n. 132 del 20 aprile 2011 del dirigente del servizio 3 del dipartimento regionale dell'energia registrato all'Agenzia delle entrate, Ufficio territoriale di Siracusa, il 22 aprile 2011, al n. 1631, serie 3, è stata rilasciata alla società Alfasole s.r.l., con sede legale in Catania (CT), corso Italia, 302, cod. fiscale 04540180876, l'autorizzazione unica, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003, alla costruzione ed esercizio di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica, della potenza di 999,92 kWp, ivi comprese le opere connesse e le infrastrutture indispensabili, da realizzare nel comune di Priolo Gargallo (SR), in contrada Mostringiano, nei terreni identificati al N.C.T., del comune Priolo Gargallo (SR), al foglio di mappa n. 78, particelle nn. 19, 27, 334, 659 e 660 di cui la società ha la disponibilità giuridica.

(2011.48.3489)087

Rinnovo dell'autorizzazione al comune di Giardinello per lo scarico di acque reflue urbane.

Con decreto n. 1601 del 24 ottobre 2011 del dirigente generale del dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 40 della legge regionale n. 27/86 e dell'art. 124 del decreto legislativo n. 152/06 e successive modifiche ed integrazioni, ha concesso al comune di Giardinello il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue urbane in uscita dall'impianto di trattamento sito in c.da Partidineddu a servizio della rete fognaria del comune di Giardinello (PA), le quali potranno essere scaricate a seguito delle opere di adeguamento e potenziamento, nel torrente Margiu, immissario del fiume Nocella che sfocia nell'area sensibile Golfo di Castellammare, entro i limiti della potenzialità di progetto dell'impianto, pari a 4.566 ab. eq. con una portata media non superiore a 31 mc/h corrispondente a una dotazione idrica pro-capite di 208 lt/ab* giorno.

L'autorizzazione ha validità quadriennale. Un anno prima della scadenza ne dovrà essere richiesto il rinnovo.

(2011.45.3262)006

Modifica del decreto 30 novembre 2009, concernente autorizzazione alla ditta Balistreri s.r.l., con sede in Carini, per un impianto di gestione di rifiuti pericolosi e non pericolosi.

Con decreto n. 1702 del 3 novembre 2011 del dirigente generale del dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti, ai sensi dell'art. 208 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, è stato modificato il decreto n. 325/SRB del 30 novembre 2009, intestato alla ditta Balistreri s.r.l., con sede legale ed impianto in via Don Milani (traversa altezza civ. 32) - zona industriale nel comune di Carini (PA), autorizzando la gestione di nuove apparecchiature.

(2011.45.3269)119

Modifica dell'ordinanza commissariale 31 maggio 2006, concernente approvazione del progetto di adeguamento di un impianto per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione di veicoli a motore, rimorchi, simili e loro parti nel territorio del comune di Paceco ed autorizzazione alla relativa realizzazione.

Con decreto n. 1706 del 3 novembre 2011 del dirigente generale del dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti, ai sensi dell'art. 208 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, è stata modificata con l'inserimento dei nuovi codici CER e rinnovata fino al 14 febbraio 2021 l'ordinanza commissariale n. 716 del 31 maggio 2006, con la quale è stata concessa alla ditta Avaro Pio & Figlie s.r.l., con sede legale in Trapani, via Alfonso La Commare n. 7 ed impianto nel comune di Paceco (TP) - S.S. 115 Km. 4,000, l'autorizzazione alla gestione di un centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione di veicoli a motore e rimorchi, simili e loro parti, nelle fasi di messa in sicurezza, demolizione e pressatura di cui alle lettere g), h) ed i), dell'art. 3 del decreto legislativo n. 209/03.

(2011.45.3268)119

Rinnovo dell'ordinanza commissariale 31 maggio 2006, intestata alla ditta Garito Roberto, con sede nel comune di Palermo.

Con decreto n. 1707 del 3 novembre 2011 del dirigente generale del dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti, è stata rinnovata fino al 31 ottobre 2021, ai sensi dell'art. 208 del decreto legislativo n. 152/2006, l'ordinanza commissariale n. 729 del 31 maggio 2006, intestata alla ditta Garito Roberto, con sede legale ed impianto in viale Michelangelo 1266 del comune di Palermo.

(2011.45.3284)119

Rinnovo dell'ordinanza commissariale 11 ottobre 2006, intestata alla ditta La Mattina Giuseppe, con sede in Campobello di Licata.

Con decreto n. 1708 del 3 novembre 2011 del dirigente generale del dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti, è stata rinnovata fino all'11 ottobre 2021, ai sensi dell'art. 208 del decreto legislativo n. 152/2006, l'ordinanza commissariale n. 937 dell'11 ottobre 2006, intestata alla ditta La Mattina Giuseppe, con sede legale in via Marconi 107 ed impianto in c.da Garcitella nel comune di Campobello di Licata.

(2011.45.3285)119

Provvedimenti concernenti autorizzazioni alla ditta N&R Energy Energia s.r.l., con sede legale in San Biagio Platani per la costruzione e all'esercizio di impianti fotovoltaici nei comuni di Palazzo Adriano, Bivona e Naro.

Con decreto n. 677 del 22 novembre 2011 del dirigente del dipartimento regionale dell'energia - servizio III - autorizzazioni e concessioni - registrato c/o l'Agenzia delle entrate ufficio di Agrigento il 23 novembre 2011 al n. 3788 - serie III -, alla ditta N&R Energy Energia s.r.l., con sede legale a San Biagio Platani (AG) in via Bari, 5, P. IVA 02569190842, è stata rilasciata l'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 12, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387, alla costruzione ed all'esercizio di un impianto fotovoltaico a concentrazione CPV da 993,60 MWp, nonché alla costruzione delle opere di connessione e delle infrastrutture indispensabili per la conversione della radiazione solare in energia elettrica da immettere nella rete di distribuzione, da realizzarsi nel comune di Palazzo Adriano (PA), c.da Pollicia, ricadente sul lotto di terreno identificato alle particelle nn. 14 e 27 del foglio di mappa n. 58.

(2011.48.3449)087

Con decreto n. 678 del 22 novembre 2011 del dirigente del dipartimento regionale dell'energia servizio III - autorizzazioni e concessioni - registrato c/o l'Agenzia delle entrate ufficio di Agrigento il 23 novembre 2011 al n. 3785 - Serie III -, alla Ditta N&R Energy Energia

s.r.l., con sede legale a San Biagio Platani (AG) in via Bari, 5, P. IVA 02569190842, è stata rilasciata l'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 12, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, alla costruzione ed all'esercizio di un impianto fotovoltaico a concentrazione CPV da 993,60 MWp, nonché alla costruzione delle opere di connessione e delle infrastrutture indispensabili per la conversione della radiazione solare in energia elettrica da immettere nella rete di distribuzione, da realizzarsi nel comune di Bivona (AG), c.da Finocchio, ricadente sul lotto di terreno identificato alle particelle nn. 3, 11, 14 e 15 del foglio di mappa n. 59.

(2011.48.3451)087

Con decreto n. 679 del 22 novembre 2011 del dirigente del dipartimento regionale dell'energia servizio III - autorizzazioni e concessioni - registrato c/o l'Agenzia delle entrate ufficio di Agrigento il 23 novembre 2011 al n. 3785 - Serie III -, alla Ditta N&R Energy Energia s.r.l., con sede legale a San Biagio Platani (AG) in via Bari, 5, P. IVA 02569190842, è stata rilasciata l'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 12, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387, alla costruzione ed all'esercizio di un impianto fotovoltaico a concentrazione CPV da 997,04 MWp, nonché alla costruzione delle opere di connessione e delle infrastrutture indispensabili per la conversione della radiazione solare in energia elettrica da immettere nella rete di distribuzione, da realizzarsi nel comune di Naro (AG), c.da San Giovanni, ricadente sul lotto di terreno identificato alla particella n. 46 del foglio di mappa n. 22.

(2011.48.3450)087

Autorizzazione alla società Ag & Cm Butera s.r.l., con sede in Palma di Montechiaro, per la costruzione e l'esercizio di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica nel comune di Butera.

Con decreto n. 691 del 25 novembre 2011 del dirigente del servizio III del dipartimento regionale dell'energia, registrato c/o l'Agenzia delle entrate, Ufficio di Agrigento, il 28 novembre 2011 al n. 3837 - serie 3, è stata rilasciata alla società Ag & Cm Butera s.r.l., con sede legale in Palma di Montechiaro (AG), via delle Pomelie, 1 - P. IVA 02627690841 - l'autorizzazione unica, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003, per la costruzione e l'esercizio di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica della potenza di 1,8 MWp, nonché alla realizzazione delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili per la conversione in energia elettrica da immettere nella rete di distribuzione nel comune di Butera (CL) catastalmente identificato al foglio di mappa n. 127, p.la 51.

(2011.48.3531)087

ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO

Provvedimenti concernenti inquadramento nel profilo professionale di ispettore del lavoro del dipartimento regionale del lavoro.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale del lavoro RUDL decreto n. 1553 del 3 novembre 2011, il sig. Lo Tauro Santo in servizio presso il Centro per l'impiego di Caltagirone (CT) è stato inquadrate nel profilo professionale di ispettore del lavoro del dipartimento regionale del lavoro.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale del lavoro RUDL decreto n. 1554 del 3 novembre 2011, il sig. Bonsignore Giuseppe in servizio presso l'U.O. Centro per l'impiego di Bronte (CT) è stato inquadrate nel profilo professionale di ispettore del lavoro del dipartimento regionale del lavoro.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale del lavoro RUDL decreto n. 1555 del 3 novembre 2011, il sig. Conti Angelo in servizio presso l'U.O. Centro per l'impiego di Bronte (CT) è stato inquadrate nel profilo professionale di ispettore del lavoro del dipartimento regionale del lavoro.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale del lavoro RUDL decreto n. 1556 del 3 novembre 2011, il sig. Di Stefano Giorgio Antonio in servizio presso il Centro per l'impiego di Caltagirone (CT) è stato inquadrato nel profilo professionale di ispettore del lavoro del dipartimento regionale del lavoro.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale del lavoro RUDL decreto n. 1557 del 3 novembre 2011, il sig. Iacono Carmelo in servizio presso il Centro per l'impiego di Noto (SR) è stato inquadrato nel profilo professionale di ispettore del lavoro del dipartimento regionale del lavoro.

(2011.45.3292)091

Approvazione dell'avviso pubblico per la selezione di progetti di implementazione e miglioramento dei servizi proposti e gestiti dalle II.P.P.A.B. della Regione siciliana.

Con il decreto n. 2111 dell'11 novembre 2011 è stato approvato l'avviso pubblico per la selezione di progetti di implementazione e miglioramento dei servizi proposti e gestiti dalle II.P.P.A.B. della Regione siciliana. Ai fini della copertura finanziaria dell'avviso in questione è stata stanziata la somma di € 4.432.500,00.

Le istanze devono essere presentate, con le modalità previste dall'avviso, entro gg. 30 dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana del presente estratto.

L'avviso integrale è disponibile nel sito del dipartimento della famiglia e delle politiche sociali al seguente indirizzo www.regione.sicilia.it/famiglia.

Copia dell'avviso può essere ritirata presso gli uffici del dipartimento della famiglia e delle politiche sociali, servizio 7, via Trinacria, 34 Palermo - tel. 091.7074240 - fax 091 7074286 - Responsabile del procedimento: dott. Antonio Arrigo.

(2011.48.3559)012

Graduatoria provvisoria dei progetti ammissibili e finanziabili ed elenco dei progetti non ammessi - Asse VI "sviluppo urbano sostenibile" seconda finestra, linea di intervento 6.2.2.3 PO FESR 2007/2013.

Si informa che nei siti <http://lineediattivita.dipartimento-famiglia-sicilia.it> e www.euroinfoscilia.it è stato pubblicato il decreto del dirigente generale del dipartimento della famiglia n. 2355 dell'1 dicembre 2011 approvazione graduatoria provvisoria dei progetti ammissibili e finanziabili e l'elenco dei progetti non ammessi della linea di intervento 6.2.2.3, asse VI "sviluppo urbano sostenibile", seconda finestra, PO FESR 2007/2013.

Eventuali osservazioni vanno inoltrate entro 10 giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana della presente comunicazione.

(2011.48.3556)012

Graduatoria provvisoria dei progetti ammissibili e finanziabili ed elenco dei progetti non ammessi - Asse VI "sviluppo urbano sostenibile", seconda finestra, linea di intervento 6.1.4.4 PO FESR 2007/2013.

Si informa che nei siti <http://lineediattivita.dipartimento-famiglia-sicilia.it> e www.euroinfoscilia.it è stato pubblicato il decreto del dirigente generale del dipartimento della famiglia n. 2356 dell'1 dicembre 2011 approvazione graduatoria provvisoria dei progetti ammissibili e finanziabili e l'elenco dei progetti non ammessi della linea di intervento 6.1.4.4 asse VI "sviluppo urbano sostenibile" seconda finestra PO FESR 2007/2013.

Eventuali osservazioni vanno inoltrate entro 10 giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana della presente comunicazione.

(2011.48.3558)012

Graduatoria provvisoria dei progetti ammissibili e finanziabili ed elenco dei progetti non ammessi - Asse VI "sviluppo urbano sostenibile" seconda finestra linea di intervento 6.2.2.2 PO FESR 2007/2013.

Si informa che nei siti <http://lineediattivita.dipartimento-famiglia-sicilia.it> e www.euroinfoscilia.it è stato pubblicato il decreto del

dirigente generale del dipartimento della famiglia n. 2357 dell'1 dicembre 2011 approvazione graduatoria provvisoria dei progetti ammissibili e finanziabili e l'elenco dei progetti non ammessi della linea di intervento 6.2.2.2, asse VI "sviluppo urbano sostenibile", seconda finestra, PO FESR 2007/2013.

Eventuali osservazioni vanno inoltrate entro 10 giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana della presente comunicazione.

(2011.48.3557)012

**ASSESSORATO
DELLE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI**

PSR Sicilia 2007-2013, misura 121 "Ammodernamento delle aziende agricole" - Avviso di proroga del termine di presentazione delle domande di aiuto 3^a sottofase del bando 2009-2011.

A seguito di richieste pervenute dagli ordini e dai colleghi professionali, si dispone la proroga del termine di presentazione delle domande di aiuto 3^a sottofase del bando 2009-2011, misura 121 del PSR, pubblicato nel S.O. alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana (p. I) n. 28 del 19 giugno 2009 (n. 24) e successive modifiche ed integrazioni, al primo febbraio 2012.

Si ribadisce che le domande di aiuto presentate nella 3^a sottofase in corso potrebbero essere finanziate, nel rispetto del relativo posizionamento in graduatoria, con eventuali economie derivanti dalla realizzazione degli investimenti finanziati nella 1^a e 2^a sottofase del medesimo bando e/o con l'eventuale impinguamento dell'attuale dotazione finanziaria della misura in argomento.

Considerato che per alcuni settori "agrumicolo e vitivinicolo" saranno emanati specifici avvisi, in linea generale, i seguenti investimenti non potranno essere finanziati con la misura 121 a partire dal primo dicembre 2011.

Investimenti ammissibili nel settore agrumicolo con dotazioni aggiuntive al PSR Sicilia 2007/2013, non finanziabili con la misura 121:

- investimenti per la riconversione varietale: espianto, reimpianto e reinnesto mediante l'utilizzazione di materiale vivaistico e marze certificate, sia sotto l'aspetto genetico varietale, che fitosanitario, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia; investimenti per la realizzazione di impianti di irrigazione, ammodernamento degli impianti esistenti ed investimenti finalizzati alla riduzione dei costi di produzione, quali frangivento vivi e/o morti, fossati di scolo, drenaggio, recinzioni e stradelle poderali e finalizzati al risparmio energetico e delle risorse idriche anche attraverso lo sfruttamento sostenibile di tali risorse nonché la realizzazione di pozzi, piccoli invasi limitatamente alle esigenze idriche, comprese le opere di captazione, adduzione e distribuzione.

Investimenti ammissibili nel settore vitivinicolo con l'OCM, non finanziabili con la misura 121 nel rispetto della demarcazione del PSR Sicilia 2007/2013 approvato nell'ambito del comitato di sorveglianza dell'8 giugno 2011:

- cantine aziendali: realizzazione e/o ammodernamento delle strutture aziendali nonché acquisto di attrezzature per la produzione, trasformazione, commercializzazione e conservazione del prodotto;
- punti vendita aziendali purché non ubicati all'interno delle unità produttive, comprensivi di sale di degustazione;
- acquisto di recipienti e contenitori e barriques per l'invecchiamento e la movimentazione dei vini.

(2011.48.3527)003

**ASSESSORATO
DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**

Concessione di finanziamento al comune di Caltabellotta per la realizzazione di un progetto a valere sulla linea di intervento 2.3.1.1 del PO FESR Sicilia 2007/2013.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale dell'ambiente n. 624 del 18 agosto 2011, registrato dalla Corte dei conti in data 7 settembre 2011, reg. n. 1 - fg. n. 74, è stato concesso

al comune di Caltabellotta (AG) il finanziamento di € 600.000,00, cod. CARONTE SI_1_6415 per la realizzazione del progetto Consolidamento a monte della via Colonnello Vita - 2° stralcio funzionale esecutivo identificato con il codice PAI 061-1CB-042 del comune di Caltabellotta (AG), a valere sulla linea di intervento 2.3.1.1 del PO FESR Sicilia 2007/2013.

(2011.45.3275)135

Autorizzazione alla ditta Polipak s.r.l., con sede in Marsala per la modifica di emissioni in atmosfera.

Con decreto del dirigente del servizio 2° del dipartimento regionale dell'ambiente n. 720 del 30 settembre 2011, è stata concessa, ai sensi dell'art. 269 del decreto legislativo n. 152/06, alla ditta Polipak s.r.l., con sede legale e stabilimento in c.da Ciancio via Tunisi Z.I., nel comune di Marsala (TP), l'autorizzazione alla modifica delle emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di stampa di materie plastiche.

(2011.45.3310)119

Giudizio negativo di valutazione di impatto ambientale ad un progetto per il rinnovo autorizzazione discarica di rifiuti inerti nel territorio di Valdina.

Ai sensi dell'art. 31, comma 4, del decreto legislativo n. 152/2006, si comunica che l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, dipartimento regionale dell'ambiente, con decreto n. 815 del 7 novembre 2011 a firma del dirigente generale, ha reso provvedimento di valutazione di impatto ambientale negativo ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni per il progetto Rinnovo autorizzazione discarica di rifiuti inerti sita nel territorio del comune di Valdina (ME), proponente ditta L.F. Recuperambiente s.r.l. Il suddetto provvedimento è consultabile nella sua interezza presso l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, via Ugo La Malfa n. 169, 90146 Palermo, nonché nel sito web www.artasicilia.eu.

(2011.45.3315)119

Approvazione del piano particolareggiato della z.t.o. F7 del comune di Monterosso Almo.

Con decreto n. 816 del 7 novembre 2011 del dirigente generale del dipartimento regionale dell'urbanistica, è stato approvato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, comma 7, lett. b), della legge regionale n. 71/78, il piano particolareggiato della z.t.o. F7 - Giardini pubblici - tra la via A. Fogazzaro e il viale Giovanni XXIII, adottato in variante al P.R.G. vigente del comune di Monterosso Almo (RG) con delibera consiliare n. 44 del 20 ottobre 2010.

(2011.45.3323)113

Autorizzazione di un progetto relativo alla realizzazione di opere stradali nel comune di Mazzarrone.

Con decreto n. 818 del 7 novembre 2011 del dirigente generale del dipartimento regionale dell'urbanistica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 del D.P.R. n. 327/2001, come introdotto nell'ordinamento della Regione siciliana dall'art. 36 della legge regionale n. 7/2002 e modificato dall'art. 24 della legge regionale n. 7/2003, e in conformità al parere n. 13 dell'U.O. 4.2/S4/DRU del 31 ottobre 2011, è stato approvato il progetto relativo alla strada di collegamento tra via Canonica e via Fiume, denominato 1° tratto strada di collegamento tra via Canonica e via Dittaino - via di fuga, approvato dal consiglio comunale di Mazzarrone con delibera n. 19 del 27 aprile 2010.

(2011.45.3313)109

ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

Provvedimenti concernenti iscrizione di guide subacquee al relativo albo regionale.

Ai sensi della legge regionale n. 8/2004 con decreto n. 1661 del 7 novembre 2011 del dirigente del servizio professioni turistiche e agenzie di viaggio del dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo, il sig. Iaria Gianmichele nato a Messina il 2 febbraio 1964 ed ivi residente in viale della Libertà is. 518 n. 251, è stato iscritto all'albo regionale delle guide subacquee.

(2011.45.3308)111

Ai sensi della legge regionale n. 8/2004 con decreto n. 1662 del 7 novembre 2011 del dirigente del servizio professioni turistiche e agenzie di viaggio del dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo, la sig.ra Balbo Manuela Alessandra nata a Catania il 20 gennaio 1977 ed ivi residente in via Leonardo Da Vinci n. 5, è stata iscritta all'albo regionale delle guide subacquee.

(2011.45.3309)111

Ai sensi della legge regionale n. 8/2004 con decreto n. 1663 del 7 novembre 2011 del dirigente del servizio professioni turistiche e agenzie di viaggio del dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo, il sig. Lombardo Daniele nato a Taormina il 15 ottobre 1965 e residente a Catania in via S. Rosa da Lima n. 14, è stato iscritto all'albo regionale delle guide subacquee.

(2011.45.3307)111

COPIA TRATTATA DALL'UFFICIO
NON VALIDA PER L'ACQUISTO

La *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana è in vendita al pubblico:

AGRIGENTO - Edicola, rivendita tabacchi Alfano Giovanna - via Panoramica dei Templi, 31; Pusante Alfonso - via Dante, 70; Damont s.r.l. - via Panoramica dei Templi, 21; Tuttolomondo Anna - quadrivio Spinasantà, 4.	MODICA - Baglieri Carmelo - corso Umberto I, 460; "Calysa" di Castorina G.na & C. - via Resistenza Partigiana, 180/E.
ALCAMO - Arusio Maria Caterina - via Vittorio Veneto, 238; "Di Leo Business" s.r.l. - corso VI Aprile, 181; Libreria Pipitone Lorenzo - viale Europa, 61.	NARO - "Carpediem" di Celauro Gaetano - viale Europa, 3.
BAGHERIA - Carto - Aliotta di Aliotta Franc. Paolo - via Diego D'Amico, 30; Rivendita giornali Leone Salvatore - via Papa Giovanni XXIII (ang. via Consolare).	PALERMO - Edicola Romano Maurizio - via Empedocle Restivo, 107; "La Libreria del Tribunale" s.r.l. - piazza V. E. Orlando, 44/45; Edicola Badalamenti Rosa - piazza Castelforte, s.n.c. (Partanna Mondello); "La Bottega della Carta" di Scannella Domenico - via Caltanissetta, 11; Libreria "Campolo" di Gargano Domenico - via Campolo, 86/90; Libreria "Forense" di Valenti Renato - via Maqueda, 185; Di Stefano Claudio - via Autonomia Siciliana, 114; Libreria "Ausonia" di Argento Sergio - via Ausonia, 70/74; Libreria Flaccovio Salvatore Fausto s.a.s. - piazza V. E. Orlando, 15/19; Libreria Cartoleria Mercurio - Licam s.r.l. - piazza Don Bosco, 3; Cotroneo s.a.s. di Cotroneo Antonio e Giovanni & C. - Stazione Centrale F.S. (interno); Grafill s.r.l. - via Principe di Palagonia, 87/91.
BARCELLONA POZZO DI GOTTO - Maimone Concetta - via Garibaldi, 307; Edicola "Scilipoti" di Strocchio Agostino - via Catania, 13.	PARTINICO - "Alfa & Beta" s.n.c. di Greco Laura e Cucinella Anita - via Genova, 52; Lo Iacono Giovanna - corso dei Mille, 450; Castronovo Rosanna - via Matteotti, 119/121.
BOLOGNA - Libr. giur. Edinform s.r.l. - via Imerio, 12/5.	PIAZZA ARMERINA - Cartolibreria Armanna Michelangelo - via Remigio Roccella, 5.
BORGETTO - Cartolibreria Brusca di Di Marco Teresa - via S. Agostino, 1.	PORTO EMPEDOCLE - MR di Matriona Giacinto & Matriona Maria s.n.c. - via Gen. Giardino, 6.
CALTANISSETTA - Libreria Sciascia Salvatore s.a.s. - corso Umberto, 111.	RAFFADALI - "Striscia la Notizia" di Randisi Giuseppina - via Rosario, 6.
CAPO D'ORLANDO - "L'Italiano" di Lo Presti Eva & C. s.a.s. - via Vittorio Veneto, 25.	SAN FILIPPO DEL MELA - "Di tutto un pò" di Furnari Maria Teresa - via Borgo G. Verga-Cattafi, 19.
CASTELVETRANO - Cartolibreria - Edicola Marotta & Calia s.n.c. - via Q. Sella, 106/108.	SAN MAURO CASTELVERDE - Garofalo Maria - corso Umberto I, 56.
CATANIA - Essegici s.a.s. - via Francesco Riso, 56/60; Libreria La Paglia - via Etnea, 393/395; Cefat - piazza Roma, 18/15.	SANT'AGATA DI MILITELLO - Edicola Ricca Benedetto - via Cosenz, 61.
FAVARA - Costanza Maria - via IV Novembre, 61; Pecoraro di Piscopo Maria - via Vittorio Emanuele, 41.	SANTO STEFANO CAMASTRA - Lando Benedetto - corso Vittorio Emanuele, 21.
GELA - Cartolibreria Eschilo di Rocco Trainito - corso Vittorio Emanuele, 421.	SCIACCA - Edicola Coco Vincenzo - via Cappuccini, 124/a.
GIARRE - Libreria La Senorita di Giuseppa Emmi - via Trieste, 39.	SIRACUSA - Cartolibreria Zimmitti Catia - via Necropoli Grotticelle, 25/O.
LICATA - Edicola Santamaria Rosa - via Palma (ang. via Bramante).	TERRASINI - Serra Antonietta - corso Vittorio Emanuele, 336.
MAZARA DEL VALLO - "F.lli Tudisco & C." s.a.s. di Tudisco Fabio e Vito Massimiliano - corso Vittorio Veneto, 150.	
MENFI - Ditta Mistretta Vincenzo - via Inico, 188.	
MESSINA - Rag. Colosi Nicolò di Restuccia & C. s.a.s. - via Centonze, 227, isolato 66.	
MISILMERI - Ingrassia Maria Concetta - corso Vittorio Emanuele, 528.	

Le norme per le inserzioni nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, parti II e III e serie speciale concorsi, sono contenute nell'ultima pagina dei relativi fascicoli.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - ANNO 2011

PARTE PRIMA

I) Abbonamento ai soli fascicoli ordinari, incluso l'indice annuale	
— annuale	€ 77,00
— semestrale	€ 44,00
II) Abbonamento ai fascicoli ordinari, incluso i supplementi ordinari e l'indice annuale:	
— soltanto annuale	€ 198,00
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario	€ 1,10
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni sedici pagine o frazione	€ 1,10

SERIE SPECIALE CONCORSI

Abbonamento soltanto annuale	€ 22,00
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario	€ 1,65
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni sedici pagine o frazione	€ 1,10

PARTI SECONDA E TERZA

Abbonamento annuale	€ 192,50
Abbonamento semestrale	€ 104,50
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario	€ 3,85
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni sedici pagine o frazione	€ 1,10

Fascicoli e abbonamenti annuali di annate arretrate: il doppio dei prezzi suddetti.

Fotocopia di fascicoli esauriti, per ogni facciata	€ 0,17
--	--------

Per l'estero, i prezzi di abbonamento e vendita sono raddoppiati.

L'importo dell'abbonamento, **corredato dell'indicazione della partita IVA o, in mancanza, del codice fiscale del richiedente**, deve essere versato a mezzo **bollettino postale** sul c/c postale n. 00304907 intestato alla "Regione siciliana - Gazzetta Ufficiale - Abbonamenti", ovvero direttamente presso l'Istituto di credito che svolge il servizio di cassa per la Regione (Banco di Sicilia), indicando nella causale del versamento per quale parte della *Gazzetta* ("prima" o "serie speciale concorsi" o "seconda e terza") e per quale periodo (anno o semestre) si chiede l'abbonamento.

L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tali indicazioni.

In applicazione della circolare del Ministero delle Finanze - Direzione Generale Tasse - n. 18/360068 del 22 maggio 1976, il rilascio delle fatture per abbonamenti od acquisti di copie o fotocopie della *Gazzetta* deve essere esclusivamente richiesto, dattiloscritto, nella causale del certificato di accreditamento postale, o nel retro del postagiro o nella quietanza rilasciata dall'Istituto di credito che svolge il servizio di cassa per la Regione, unitamente all'indicazione delle generalità, dell'indirizzo completo di C.A.P., della partita I.V.A. o, in mancanza, del codice fiscale del versante, oltre che dall'esatta indicazione della causale del versamento.

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

I versamenti relativi agli abbonamenti devono pervenire improrogabilmente, pena la perdita del diritto di ricevere i fascicoli già pubblicati o la non accettazione, entro il 31 gennaio se concernenti l'intero anno o il 1° semestre ed entro il 31 luglio se relativi al 2° semestre.

I fascicoli inviati agli abbonati vengono recapitati con il sistema di spedizione in abbonamento postale a cura delle Poste Italiane S.p.A. oppure possono essere ritirati, a seguito di dichiarazione scritta, presso i locali dell'Amministrazione della *Gazzetta*.

L'invio o la consegna, a titolo gratuito, dei fascicoli non pervenuti o non ritirati, da richiedersi all'Amministrazione della *Gazzetta* entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione o alla presentazione della targhetta del relativo abbonamento.

Le spese di spedizione relative alla richiesta di invio per corrispondenza di singoli fascicoli o fotocopie sono a carico del richiedente e vengono stabilite, di volta in volta, in base alle tariffe postali vigenti.

AVVISO Gli uffici della *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana sono aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 ed il mercoledì dalle ore 16,15 alle ore 17,45.

LA TRATTA DAL SITO UFFICIALE DELLA G.U.R.S.
NON VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE